


OSSERVATORIO

ISSN: 1594/4573

Istituzionale e Normativo

S O M M A R I O

In questo numero	7
Normativa Nazionale	13
Normativa Regionale	35
In primo piano	63
Parere dell'esperto	71
Documenti e Commenti	77
Recensioni	97
Dall'Unione europea	111
Attività dell'Area	121
Elenco normativa	133



A L L E G A T O
IL TESTO INTEGRALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7
Disciplina della somministrazione di lavoro

ISFOL

Area Studi
Istituzionali e Normativi

1/2005

Direzione editoriale

Claudio Tagliaferro

Dirigente Area SIN

Responsabile del Comitato di Redazione

Anna Maria Torsello

Comitato di Redazione

Giuditta Occhiocupo, Francesco Pomponi, Anna Tito, Anna Maria Torsello

Gli autori dei contributi sono indicati nel frontespizio delle singole rubriche



Via G.B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma
Tel. 06/445901 – Fax 06/44590446
E-mail: studi.normativi@isfol.it

Area Studi Istituzionali e Normativi

ISSN: 1594/4573

Elaborazione grafica: Valter Belliscioni
Consulenza editoriale: Alessandro Mosca

Editoriale

Continua, con la pubblicazione del numero 1/2005, la diffusione dell'“Osservatorio Istituzionale e Normativo” a cui è stato attribuito l'ISSN a garanzia dell'affidabilità tecnico-scientifica. Le norme esaminate si riferiscono al periodo gennaio-marzo 2005. Anche in questo numero, oltre alla consueta sezione dedicata alle politiche pubbliche per l'istruzione, la formazione e l'orientamento professionale, il lavoro, il decentramento, lo sviluppo locale e l'emersione del lavoro nero, sono presenti rubriche di approfondimento con contributi, anche, dei nostri esperti, documenti di attualità e un provvedimento in forma integrale.

Nella rubrica *Primo Piano* alleghiamo e commentiamo la Circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce chiarimenti sulla somministrazione di lavoro.

Il tema dello sviluppo locale è oggetto di grande interesse da parte dell'Area SIN: è stata progettata la *Banca dati Arco* - che sarà consultabile on-line e messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione dei PIT- con l'obiettivo di classificare i PIT e gli interventi in questi compresi secondo criteri omogenei e standardizzati; è stato anche avviato un sistema sperimentale di Monitoraggio dei PIT, al fine di fornire dati ed elementi di analisi relativamente ai singoli PI e ai risultati da questi previsti e prodotti con particolare riferimento agli esiti occupazionali.

Riguardo all'argomento della governance regionale in materia di politiche formative e del lavoro, è in fase di pubblicazione la ricerca su *Analisi dei meccanismi di governance nell'ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006*, focalizzata sulla programmazione comunitaria 2000-2006 e sul ruolo da essa svolto rispetto all'ordinaria gestione regionale e locale delle politiche attive del lavoro.

In tema sono state messe a punto due ricerche promosse dall'Area. Una riguarda l'Analisi dei sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro e ha ad oggetto una ricognizione della normativa e della documentazione di livello statale e regionale, nonché la realizzazione di alcuni studi di caso regionali; l'altra, *Analisi delle azioni previste dai POR in materia di politiche attive del lavoro, con riferimento al Piano di Azione Nazionale per l'Occupazione* riguarda l'osservazione delle interrelazioni tra la programmazione comunitaria e il NAP nell'ambito dei sistemi di governance regionale.

Le politiche per l'emersione del lavoro non regolare costituiscono un altro filone di interesse dell'Area: è stata effettuata una ricerca su *Emersione, sistemi locali, riforma del mercato del lavoro* svolta in tre province italiane (Benevento, Lecce e Venezia) e è in fase di conclusione l'indagine su *Analisi del sommerso al femminile*; sarà inoltre avviato nel 2005 uno studio sulle principali iniziative attivate nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, dove si riscontra un'elevata concentrazione di lavoro irregolare.

Nell'ambito del gruppo di lavoro “Formazione”, costituitosi presso la Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, l'Area ha contribuito all'elaborazione del documento *Educazione e Formazione-Osservazioni e proposte*, approvato dall'Assemblea del CNEL il 31 marzo.

Ha inoltre partecipato ai Convegni:

- *Workshop sullo sviluppo locale* tenutosi a Tokyo, su iniziativa dell'OCSE, dal 7 all'11 febbraio
- *Sviluppo locale: forme e opportunità di lavori*, organizzato il 15 febbraio a Napoli da Italia Lavoro S.p.a.

Claudio Tagliaferro

INDICE

IN QUESTO NUMERO	pag. 7
NORMATIVA NAZIONALE	
Istruzione.....	13
Formazione e Orientamento Professionale.....	15
Formazione Universitaria.....	16
Lavoro.....	20
Strumenti finanziari.....	31
NORMATIVA REGIONALE	
Istruzione.....	35
Formazione e Orientamento Professionale.....	37
Formazione Universitaria.....	41
Lavoro.....	43
Strumenti finanziari.....	61
IN PRIMO PIANO	
Somministrazione di lavoro: soggetti, requisiti e forme contrattuali alla luce della Circolare M.L.P.S. del 22 febbraio 2005, n.7.....	63
PARERE DELL'ESPERTO	
Spunti di riflessione derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2005.....	71
DOCUMENTI E COMMENTI	
Esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione nella regione Campania: prima analisi della Legge regionale 4/2005.....	77
Varata dalla Commissione una nuova strategia per la crescita e l'occupazione nell'Unione Europea.....	86
Relazione sulla Legge N. 30 del 2003.....	93
RECENSIONI	
Il sommerso nei contesti economici territoriali: produzione, lavoro, imprese	97
Il confine incerto tra regolarità e irregolarità nei contesti economici territoriali.....	100
Organizzazione del Mercato del Lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004 (a cura di Mariella Magnani e Pier Antonio Varesi), Giappichelli, Torino, 2005.	102
Rapporto sull'attuazione del Federalismo - ISAE, Febbraio 2005.....	103
DALL'UNIONE EUROPEA	
La prima relazione dell'Europa a 25 sull'uguaglianza fra donne e uomini.....	111
Al via la creazione di un Istituto europeo per l'eguaglianza di genere.....	112
Pubblicata la Relazione generale sull'attività dell'Unione europea.....	113

Nasce la carta europea del ricercatore.....	114
Riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione.....	115
Una sfida per le piccole imprese.....	116
Far fronte ai cambiamenti demografici.....	117
Stimolare la crescita dell'occupazione.....	118
Rischio di povertà nell'Unione.....	119
ATTIVITA' DELL'AREA	121
ELENCO DELLA NORMATIVA	
Nazionale.....	133
Regionale.....	141
ALLEGATO	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 22 febbraio 2005, n. 7 - Disciplina della somministrazione di lavoro.....	151



a cura di Anna Maria Torsello

Per il primo trimestre 2005, tra i provvedimenti approvati dal Governo, aventi a oggetto misure urgenti per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese, sono stati analizzati: **il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 43 del 31 marzo 2005** che dispone in materia di ricerca, università, attività culturali, opere strategiche, mobilità dei pubblici dipendenti, semplificazione degli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione e altre misure urgenti; **il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005** dà un nuovo impulso all'economia italiana con la lotta alla contraffazione, gli incentivi alle imprese e alla ricerca, il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Le misure prevedono anche la riforma delle libere professioni, dispongono la semplificazione amministrativa e disciplinano gli ammortizzatori sociali.

Inoltre (dall'analisi delle *Gazzette Ufficiali* pubblicate nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2005)

segnaliamo alcuni decreti ministeriali che chiariscono e forniscono indicazioni operative di leggi e decreti legislativi emanati precedentemente al periodo preso in esame ed aventi a oggetto *le politiche formative, del lavoro, dello sviluppo locale e dell'emersione del lavoro nero*. Tra i provvedimenti selezionati, evidenziamo: il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 dicembre 2004, pubblicato il 18 febbraio 2005 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80. In base a questo decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, che hanno percepito una retribuzione ovvero un'indennità di disponibilità in misura inferiore a quella che garantisce la norma, possono versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; la circolare del 3 febbraio 2005, n. 4, emanata sempre dallo stesso Ministero, fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente disciplinata dagli articoli 33 e 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il

provvedimento, oltre a fornire indicazioni e chiarimenti sui vari aspetti di questa tipologia di lavoro dipendente, si sofferma anche sulla forma del contratto che deve essere scritta e a tempo determinato o indeterminato; la circolare del 23 dicembre 2004, n. 49, dal titolo

Attività informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – articolo 49 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello, pubblicata il 3 febbraio



2005 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 e varata dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 124 del 2003 riguardante la razionalizzazione delle funzioni amministrative in materia di previdenza sociale e di lavoro, individua i soggetti preposti a fornire chiarimenti su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro a cui sia i singoli lavoratori sia le imprese possono porre quesiti su problematiche per le quali non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione. Dispone inoltre relativamente alle modalità operative dell'istituto.

Altra circolare ministeriale selezionata è la n. 1 del 25 gennaio 2005 approvata a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (*Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005*). E inoltre entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2005, n. 26. La circolare n. 1 regola le disposizioni applicative relative al DPCM sopraccitato e stabilisce i termini e le modalità sia per la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia per l'attestazione per la conversione del permesso di soggiorno. Altra disposizione riguarda la programmazione in quote dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea per l'anno 2005 e vengono fornite ulteriori indicazioni operative in merito alle attività lavorative stagionali svolte da lavoratori extracomunitari. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato: il decreto del 20 dicembre 2004 relativo alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di 51.645.690 euro al fine di potenziare i servizi per l'impiego tra le regioni e le province autonome. Nell'ambito di questa attività **il Ministero, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL**, cura

la circolare n. 1 regola le disposizioni applicative relative al DPCM sopraccitato e stabilisce i termini e le modalità sia per la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia per l'attestazione per la conversione del permesso di soggiorno. Altra disposizione riguarda la programmazione in quote dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea per l'anno 2005 e vengono fornite ulteriori indicazioni operative in merito alle attività lavorative stagionali svolte da lavoratori extracomunitari. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato: il decreto del 20 dicembre 2004 relativo alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di 51.645.690 euro al fine di potenziare i servizi per l'impiego tra le regioni e le province autonome. Nell'ambito di questa attività **il Ministero, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL**, cura

il monitoraggio delle risorse e fornisce entro il 31 dicembre 2005 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti; il decreto del 4 novembre 2004 con il quale viene ripartito per l'anno 2004 il Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Anche per questa attività il Ministero del lavoro svolge l'attività di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse con il supporto tecnico dell'ISFOL; con decreto del 18 marzo 2005 vengono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'occupazione pari ad 6.500.000,00 euro destinate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento inseriti in processi di mobilità geografica.

Il Presidente della Repubblica ha emanato in data 11 febbraio 2005 la legge n. 11 che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo nella fase di predisposizione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Anche a livello regionale, dal 1 gennaio al 31 marzo 2005, sono stati pubblicati numerosi decreti, deliberazioni e circolari riguardanti le politiche formative e del la-

voro. Alcuni dei provvedimenti presi in considerazione hanno dato attuazione alla normativa quadro nazionale, altri a quella regionale. Tra quelli esaminati nell'ambito delle *politiche formative*, citiamo: per la regione Puglia la deliberazione di Giunta relativa al Piano regionale

Il Presidente della Repubblica ha emanato in data 11 febbraio 2005 la legge n. 11 che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo nella fase di predisposizione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

di riordino della rete scolastica per l'anno 2005-2006; per la provincia Autonoma di Bolzano il decreto 18 gennaio 2005 che stabilisce i criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola della Provincia di Bolzano. La regione Veneto ha pubblicato in data 25 marzo 2005 il decreto di approvazione del modello unico di comunicazione e del modello

gestionale per l'apprendistato professionalizzante previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Anche la regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2005, ha definito le linee di indirizzo per la sperimentazione prevista dall'articolo 50 del Dlgs. n. 276 del 2003. L'articolo 50 dispone in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per la progettazione e la realizzazio-

ne di percorsi formativi di alta formazione.

La deliberazione n. 2209 del 2003 della regione Campania è finalizzata alla certificazione dei percorsi formativi e delle competenze professionali degli operatori sociali.

Nell'ambito delle politiche del lavoro la regione Basilicata, con deliberazione n. 892 del 2005, ha approvato il Piano biennale per le politiche giovanili per gli anni 2004-2005 al fine di dare continuità alle iniziative dei giovani. La regione Puglia ha deliberato in materia di apprendistato e, nel rispetto di quanto disposto negli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 e in particolare dall'articolo 49, relativamente all'apprendistato professionalizzante, ha dato luogo in via transitoria e sperimentale a una prima attuazione. Altra iniziativa rilevante della regione Puglia è l'approvazione delle linee guida in materia di interventi a favore delle persone immigrate residenti nella regione. La Regione considera il fenomeno "immigrati" non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista del lavoro, dell'istruzione e dell'assistenza sociale e sanitaria.

Per quanto concerne le *politiche sociali*, la regione Lombardia ha deliberato l'approvazione delle Convenzioni quadro delle province di Como, Bergamo e Lecco per l'inserimento e l'integrazione nel *mercato del lavoro* dei disabili;

la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il Programma regionale in materia di immigrazione extracomunitaria per il triennio 2004-2006. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno approvato sia i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico alle imprese artigiane sia i criteri di utilizzo del Fondo di rotazione quale strumento di previsione della concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane, finalizzato a favorire lo sviluppo del settore.

Sempre nell'ambito del settore mercato del lavoro la provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato il Regolamento sulla mediazione del lavoro pubblica per la ricerca attiva del lavoro. La regione Molise ha definito i criteri e i requisiti utili al fine dell'attribuzione delle agevolazioni consistenti in aiuti alle imprese a prevalente partecipazione femminile e alle imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese in possesso di determinati requisiti, quali: meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un bilancio non superiore a 5 milioni di euro e in possesso del requisito di indipendenza.

Di rilievo è la deliberazione n. 1015 del 5 novembre 2004, pubblicata in data 10 gennaio 2005 dalla regione Lazio con la quale viene approva-

to lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con la regione Lombardia. Il provvedimento è finalizzato all'attivazione della borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Infine la regione Campania ha pubblicato, in data 3 gennaio 2005, la deliberazione n. 2080 del 17 novembre 2004 con la quale vengono apportate le necessarie rettifiche al Manuale di Gestione del Fondo sociale europeo precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2004, n. 966.



Si ricorda che l'Area SIN gestisce la Banca Dati normativa ARLEX – www.arlex.it – sui temi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, della formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti finanziari, del decentramento e dello sviluppo locale.

N O R M A T I V A N A Z I O N A L E



a cura di

Anna Lopez e Anna Maria Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiucupo e Anna Maria Torsello

I S T R U Z I O N E

1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Circolare 30 dicembre 2004, n. 90

Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2005/2006

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica pone l'accento sulla crescente importanza dell'istituto dell'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2005/2006.

Ciò a seguito di una serie di considerazioni qua-

li: il sempre più accentuato decentramento di funzioni/compiti nonché l'assunzione di nuove/qualificate competenze degli Enti locali (principio di sussidiarietà ex lege n. 59 del 1997¹ e decreto legislativo n. 112 del 1998², legge n. 53 del 2003³) e, quindi, i compiti delle Regioni (ovvero l'ampliamento dell'offerta formativa, di

¹ Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Gazz. Uff. del 17 marzo 1997, n. 63) - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

² Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordinario n. 77 alla Gazz. Uff. del 21 aprile 1998, n. 92 - Rettifica in Gazz. Uff. del 21 maggio 1997, n. 116) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

³ Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff. del 2 Aprile 2003, n. 77) - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale secondo quanto indicato nell'Accordo del 19 giugno 2003 e Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali).

L'istituto delle iscrizioni viene, pertanto, concepito, come procedimento complesso e articolato nel quale sono coinvolti, impegnati e interessati Regioni ed Enti locali nonché istituto propedeutico al regolare assetto e funzionamento del sistema scolastico.

Il provvedimento fornisce indicazioni e istruzioni ad hoc a seconda del settore scolastico di riferimento:

- per la Scuola dell'infanzia sono previsti gradualmente incrementi delle dotazioni di organico mirati ad eliminare le liste di attesa e mirati all'attivazione degli anticipi come vuole l'articolo 7⁴ comma 4 della legge n. 53 del 2003 e l'articolo 2⁵ del decreto legislativo n. 59 del 2004 e viene evidenziato che gli orari di funzionamento sono compresi tra un minimo di 875 e un massimo di 1.700 ore
- per la Scuola primaria con riferimento agli anticipi si richiama l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2004, agli orari di funzionamento l'articolo 7 commi 1, 2 e 4 e alle attività facoltative e opzionali l'arti-

colo 7 comma 2⁶

- per la Scuola secondaria di primo grado con riferimento all'orario di funzionamento obbligatorio annuale si richiama l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e alle attività facoltative e opzionali il comma 2
- per gli Istituti comprensivi si chiarisce come non sia richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria
- per la Scuola secondaria di secondo grado e ai corsi di formazione professionale, non

⁴ *Articolo 7 comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Disposizioni finali e attuative: per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004*

⁵ *Decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 (in Suppl. ordinario n. 51 alla Gazz. Uff. - serie generale - del 2 marzo 2004, n. 31) - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Articolo 2: Accesso alla scuola dell'infanzia 1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento*

⁶ *Decreto legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 (in Suppl. ordinario n. 51 alla Gazz. Uff. - serie generale - del 2 marzo 2004, n. 31) Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*

essendo ancora coinvolta in forma organica e ordinamentale nei processi di riforma indotti dalla legge n. 53 del 2003, si evidenzia che gli unici interventi che la riguardano sono preparatori e anticipatori dell'innovazione

- per l'Istruzione parentale, con riferimento alla dichiarazione con la quale i genitori o gli esercenti la potestà dichiarano la loro intenzione a provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, si individua nel dirigente scolastico della scuola interessata la figura alla quale sarà resa annualmente tale dichiarazione
- per i Corsi per adulti mirati all'alfabetizzazione culturale il termine di iscrizione ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti, ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado e i corsi aventi ad oggetto l'attuazione dei progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo è fissato al 31 maggio 2005.

a.l.

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

2

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 28 dicembre 2004

Ripartizione delle risorse per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato – Annualità 2004

Il Direttore Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione dispone la destinazione di euro 100.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione (decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148⁷) da ripartire fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento nella misura dell'80% e del 20% rispettivamente in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio o in quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nel 2003. Tali risorse saranno liquidate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è adottato considerando, innanzitutto, quanto disciplinato sull'apprendistato dall'articolo 16⁸ della legge n.

⁷ Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff. del 20 maggio 1993, n. 116) – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

⁸ Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Suppl. ord. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1997, n. 154) – Norma in materia di promozione dell'occupazione - L'articolo 16 dispone in materia di apprendistato

196 del 1997 e sul funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici dall'articolo 3^o comma 137 della legge n. 350 del 2003.

Una quota delle risorse assegnate pari al 10% può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa.

A ciascuna Regione è assegnato, se pur in previsione, il limite massimo delle risorse pari ad euro 516.000.

Un rapporto annuale, fisico e procedurale, di attuazione finanziario degli impegni e dei pagamenti viene redatto da ciascuna regione e provincia autonoma assegnataria di risorse, conformemente alle linee guida fissate dal Ministero in collaborazione con l'ISFOL con la finalità di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato.

Tale rapporto, inviato successivamente al Ministero entro il 31 luglio, viene redatto sulla base dei dati al 30 giugno di ogni anno.

Il rispetto dei tempi e la compilazione del rapporto annuale da parte delle regioni e delle province autonome acquisisce carattere premiante soprattutto ai fini delle future ridistribuzioni delle risorse per l'apprendistato.

È possibile, infine, la revoca delle risorse da parte del Ministero alle regioni e alle province autonome con atti amministrativi giuridicamente

vincolanti qualora tali risorse non fossero impegnate entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto direttoriale.

al.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

3

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

La legge n. 43 converte, con modificazioni e integrazioni, il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005 avente ad oggetto disposizioni in materia di ricerca, università, attività culturali, opere strategiche, mobilità dei pubblici dipendenti,

⁹ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "legge finanziaria 2004" (in Suppl. ordinario n. 196 alla Gazz. Uff. del 27 Dicembre 2003, n. 299) – Delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - L'articolo 3 disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

semplificazione degli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione e altre misure urgenti tra cui: l'accelerazione dell'erogazione dei contributi al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a favore delle aree depresse, per ultimare i programmi di investimento; lo stanziamento di contributi a favore delle università e degli istituti superiori non statali. e a favore delle accademie di belle arti non statali. Inoltre, interviene per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Relativamente alla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene sostituito dal 1° comma dell'articolo 5 del decreto in oggetto che recita: "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private...".

Nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

a.m.t.

4

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte e tasse di concessione.

Il decreto-legge preso in esame convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 43 del 31 marzo 2005 dispone in materia di ricerca, università, attività culturali, opere strategiche, mobilità dei pubblici dipendenti, semplificazione degli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione e altre misure urgenti. Tra le misure disciplinate dal decreto-legge se ne prendono alcune in considerazione.

Per quanto concerne le università, queste formulano i programmi previsti all'articolo 1, **comma 105¹⁰**, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) e li inviano per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005, al fine di attuare la programmazione del fabbisogno di personale. Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore di se-

conda fascia a tempo pieno di pari anzianità, solo dopo il primo anno di effettivo esercizio e fino al giudizio di conferma. Vengono stanziati contributi a favore delle università e degli istituti superiori non statali. Dall'anno 2006 le università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo. Il decreto-legge dispone anche contributi a favore delle accademie di belle arti non statali, inoltre, interviene per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Relativamente alla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene sostituito dal 1° comma dell'articolo 5 del decreto in oggetto che recita: Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private....

All'articolo 7 viene aggiunto l'articolo 7-sexiesdecies con il quale si dispone l'accelerazione dell'erogazione dei contributi al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a favore delle aree depresse per ultimare i program-

mi di investimento

a.m.t.

5

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto 14 ottobre 2004

Rettifica del decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea, secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi

Alla luce di quanto disposto nella normativa nazionale e di quanto disciplinato dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004¹¹ il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a rettificare il precedente decreto esclusivamente nella parte attinente al diplo-

¹⁰ Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (pubbl. S.O. n. 4 alla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2005) – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Il comma 105 dell'articolo 1 così dispone: A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente

¹¹ Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (in Gazz. Uff. 21 agosto 2004, n. 196) - Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

ma di laurea (DL) in «Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» rilasciato secondo il vecchio ordinamento che, pertanto, deve intendersi equiparato alla classe delle lauree specialistiche (LS) 10/S.

Resta ferma la validità dell'equiparazione dei Diplomi di Laurea (DL), prevista dal decreto del 5 maggio 2004, di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99¹² alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000¹³ e 12 aprile 2001¹⁴.

Resta, inoltre, confermato quanto disposto nell'articolo 1 del decreto interministeriale del 5 maggio 2004 ovvero che i Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo quanto previsto nella tabella.

L'articolo 2 del decreto, rimanendo invariato anch'esso, chiarisce che la corrispondenza, indicata nell'articolo 1, tra una Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509 del 1999 con più classi

delle Lauree Specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.

Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

a.l.

¹² Decreto 3 novembre 1999, n. 509 (in Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2) - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

¹³ Decreto ministeriale 28 novembre 2000 registrato alla Corte dei Conti. 1 Università e Ricerca 168 del 27 dicembre 2000 (in Gazz. Uff. del 23 gennaio 2001, n. 18) - Determinazione delle classi delle lauree specialistiche

¹⁴ Decreto interministeriale 12 aprile 2001 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2001 n. 128) - Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, varato dal Governo per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese, dà un nuovo impulso all'economia italiana con la lotta alla contraffazione, gli incentivi alle imprese e alla ricerca, il sostegno all'internalizzazione del sistema produttivo. Le misure prevedono anche la riforma delle libere professioni, dispongono la semplificazione amministrativa, fissano la riforma degli incentivi alle imprese e disciplinano gli ammortizzatori sociali, di seguito vengono esaminate alcune misure previste dal decreto. Al fine di contrastare la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale, anche attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti¹⁵, viene istituito all'articolo 1, comma 5, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con la dotazione di 34.180,00 euro per l'anno 2005 da ripartirsi con decreto del suddetto Ministero.

Con l'articolo 4 vengono apportate modifiche

alla legge 30 dicembre 2004, n. 311¹⁶ (legge finanziaria 2005) e nello specifico vengono abrogati il comma 82 dell'articolo 1 e il comma 540 dell'articolo 2. Al comma 344 è aggiunto il seguente periodo: “ Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.”; al comma 362 dopo le parole: “in conto residui” sono inserite le seguenti: “e quelle relative a residui passivi perenti”. Al Capo III e precisamente all'articolo 5 il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate¹⁷ al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescere le potenzialità competitive. L'individuazione degli interventi strategici da inserire in apposito programma regionale, è effettuata valorizzando

¹⁵ *Decisione 2004/512/CE del Consiglio*

¹⁶ *Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (in Suppl. ord. n. 192, alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*

¹⁷ *di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl. ordinario n. 240 alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*

la capacità propositiva dei Comuni.

Il Capo IV dispone in materia di aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e più nel dettaglio l'articolo 4 disciplina la destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse.

Le risorse finanziarie sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico sia dell'attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
- b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
- c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

Infine, al Capo VII, articolo 13 si dispone in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché per la conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione lavorativa; al Capo VIII si provvede all'incremento degli investimenti in capitale umano, al potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori.

a.m.t

7

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 13 dicembre 2004, n. 339

Regolamento recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001

Vista la normativa di riferimento in materia, e in particolare la legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", il cui comma 37 dell'articolo 52 riconosce agli istituti di cultura stranieri e a quelli di diretta emanazione di università este-

re un contributo, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro, fruibile anche come credito d'imposta, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce che possono essere destinatari del contributo gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte.

Sono interessati gli istituti di diretta emanazione in Italia di università straniere che prima della presentazione della domanda abbiano stipulato un'apposita convenzione con una scuola pubblica di alta formazione.

a.m.t.

cepito una retribuzione ovvero una indennità di disponibilità in misura inferiore a quella che garantisce la norma, possono versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti. Tale contribuzione viene calcolata sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463¹⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638¹⁹ e successivamente modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338²⁰ convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

a.m.t.

8

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 30 dicembre 2004

Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

In base a questo decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, che hanno per-

¹⁸ Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 250 - Decreto convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638 (in Gazz. Uff., 21 novembre 1983, n. 310) — Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

¹⁹ Legge 11 novembre 1983, n. 638 (in Gazz. Uff., 11 novembre, n. 310). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

²⁰ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (in Gazz. Uff., 10 ottobre, n. 237). - Decreto convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 1989, n. 287). — Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 3 febbraio 2005, n. 4

Lavoro intermittente, articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Chiarimenti e indicazioni operative

Con la Circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente disciplinata dagli articoli 33 e 40 del decreto legislativo n. 276 del 2003²¹.

In quanto particolare tipologia di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) è attivabile in ragione della ricorrenza di determinate condizioni oggettive richiamate dal citato decreto legislativo n. 276 del 2003 a favore del lavoratore che si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni:

- per lo svolgimento di attività discontinue o intermittenti secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale)
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

- in via sperimentale con disoccupati di almeno 25 anni di età ovvero con lavoratori con oltre 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti dalle liste di mobilità e di collocamento.

La disciplina legislativa non impone alcun obbligo contrattuale in merito all'orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Nessuna specifica è, altresì, prevista per regolare l'alternanza dei periodi lavorati con i periodi di inattività o disponibilità. Ciò corrisponde a una scelta ben precisa del legislatore di lasciare tale determinazione alla libera autonomia contrattuale delle parti in linea con l'impostazione complessiva della disciplina del contratto di lavoro intermittente che suggerisce esclusivamente uno schema contrattuale di base, e quindi flessibile, adatto a essere modulato e adeguato a seconda delle esigenze specifiche di volta in volta individuate dalle parti contraenti.

Il provvedimento si sofferma sulla forma del contratto che deve essere scritta e a tempo determinato o indeterminato.

Entro cinque giorni dall'avvenuta assunzione il

²¹ Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. Ord. n. 159 alla Gazz. Uff. del 9 ottobre 2003, n. 235 in vigore dal 24 ottobre 2003) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Articoli 33-40 del Titolo V "Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile" Capo I - Lavoro intermittente

datore di lavoro deve inviarne comunicazione al servizio per l'impiego competente come vuole il decreto legislativo n. 297 del 2002²² con i conseguenti obblighi connessi alla stipulazione del contratto.

In mancanza di una disciplina ostativa alla stipulazione di più contratti di lavoro intermittenti con differenti datori da parte del decreto legislativo 276, è consentito al lavoratore di stipularne più di uno.

Il provvedimento sottolinea che ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 276/2003 è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente per periodi predeterminati (week end, vacanze natalizie, vacanze pasquali e ferie estive).

Si prevede, inoltre, che il lavoratore che si vincola a rispondere alla chiamata ha diritto a una indennità di disponibilità a consuntivo a fine mese che copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione. Nell'ipotesi in cui il prestatore che si è obbligato rifiuti ingiustificatamente di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ciò può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto

di lavoro.

Sono infine trattati gli aspetti fiscali e previdenziali.

a.l.

10

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica inserisce alcuni articoli al precedente D.P.R. n. 394 del 1999²³ in materia di immigrazione producendo sostituzioni e modificazioni su alcuni articoli.

Gli interventi apportati investono quasi totalmente gli articoli del precedente decreto secondo le

²² Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in Gazz. Uff. del 15 gennaio 2003, n. 11) - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

²³ Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff. del 3 novembre 1999, n. 258) Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

modalità espresse:

- articolo 3 - delle comunicazioni – (mediante consegna a mani proprie o notificazione allo straniero per il provvedimento che dispone il respingimento o la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno o la revoca o il rifiuto della carta di soggiorno, il decreto di espulsione)
- articolo 5 - del rilascio e in particolare della tipologia dei visti di ingresso corrispondente ai diversi motivi di ingresso
- articolo 6 sostituito - dei visti per il ricongiungimento familiare e per familiari (la cui richiesta di nulla osta va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura) cui segue l'articolo 6 bis - del diniego del visto di ingresso in mancanza dei requisiti previsti nel T.U. e nel regolamento
- articolo 8 modificato nel comma 2, sostituito nel comma 3 e soppresso nel comma 5 - dell'uscita dal territorio dello stato e reingresso, cui segue l'articolo 8-bis - del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- articolo 9 - della richiesta di permesso di soggiorno (presentata al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare mediante apposita scheda confor-

me al modello predisposto dal Ministero dell'Interno)

- articolo 10 - della richiesta di permesso di soggiorno in casi particolari: soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario)
- articolo 11- del rilascio del permesso di soggiorno
- articolo 13 - del rinnovo del permesso di soggiorno
- articolo 14 - della conversione del permesso di soggiorno (necessaria qualora il permesso di soggiorno sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari che quindi può essere utilizzato anche per altre attività, descritte nel decreto, consentite allo straniero)
- articoli 16 e 17 - della carta di soggiorno
- articolo 30 - dello Sportello unico per l'immigrazione e sua composizione, - dell'inserimento degli articoli 30-bis - della richiesta assunzione lavoratori stranieri (modalità) 30-ter (modulistica) 30-quater (archivio informatizzato dello Sportello unico) 30-quinquies (verifica delle disponibilità di

offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) 30-sexies (rinuncia all'assunzione)

- articolo 32 - delle liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia (è predisposto un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e a sottoscrivere su modello definito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'interno).

a.l.

11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare 23 dicembre 2004, n. 49

Attività informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – articolo 49 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la Circolare in oggetto dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 124 del 2004²⁴. Con tale provvedimento vengono individuati i soggetti preposti a fornire chiarimenti su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro a cui sia i singoli lavoratori sia le imprese

possono rivolgersi attraverso quesiti.

L'attività informativa può essere esercitata con risposte a quesiti proposti:

- a) al Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Esso contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, raccordandosi con le Direzioni generali interessate, in merito a congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro e attività di comitati e commissioni del Ministero
- b) alle Direzioni regionali e provinciali. Esse svolgono un'attività ispettiva attraverso soggetti preposti a fornire chiarimenti in relazione alle leggi sulla loro applicazione. Il personale ispettivo deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa.
- c) Alla Direzione generale per l'attività ispettiva, attraverso l'interpello. Va chiarito, innanzitutto che l'interpello può essere esercitato soltanto soggetti collettivi o da associazioni di categoria, ordini professio-

²⁴ Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 110) - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30

nali ed enti pubblici i quali rivolgono al Ministero attraverso le Direzioni provinciali del lavoro ovvero gli Istituti previdenziali provinciali per le materie di competenza quesiti di ordine generale.

L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attività informativa svolta a livello territoriale è dato dall'attualità delle problematiche rappresentate sulle quali non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dall'Amministrazione.

La circolare, infine dispone relativamente alle modalità operative dell'istituto.

a.m.t.

12

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 25 gennaio 2005, n. 1**

**Disposizioni applicative relative al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: "Programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2005"**

A seguito del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 nel quale sono state fissate per il 2005 le quote

massime di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini extra-comunitari per motivi di lavoro (subordinato stagionale e non e lavoro autonomo) è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro che stabilisce i termini e le modalità sia per la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia per l'attestazione per la conversione del permesso di soggiorno.

La domanda, pertanto, deve essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata con data e orario di invio a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiali e deve essere conforme ai due modelli acclusi predisposti a seconda del tipo di assunzione di richiesta e completa dell'ulteriore documentazione da allegare indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa si svolgerà.

Analogamente sono stati programmati in quote i flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione Europea per il 2005 e sono state fornite ulteriori indicazioni operative in coerenza con quanto già definito dalla circolare n. 104 del 1998 nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di

9 mesi.

Per l'esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, le competenti Sedi, dovendo applicare quanto definito nella circolare, devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

La richiesta diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento con la prima già rilasciata può essere presentata all'ufficio provinciale anche mediante consegna a mano. Tale procedura è particolarmente consigliata visto che, la richiesta in esame, ha natura e tempi di trattazione particolarmente ristretti.

Per la gestione delle quote e per il monitoraggio della loro utilizzazione a decorrere dal corrente anno 2005 verrà messa a disposizione degli Uffici un'applicazione informatica denominata S.I.L.E.N. (Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari) destinata a incorporare, secondo le modalità già in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori neocomunitari.

a.l.

13

Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto 17 dicembre 2004

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005

Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 286 del 1998²⁵ in materia di immigrazione e di condizione dello straniero e in particolare dall'articolo 3 comma 4 sulle politiche migratorie, con il decreto preso in esame viene fissata la quota massima di ingresso di 79.500 unità lavorative non comunitarie ammesse in Italia per il 2005.

Tali unità lavorative vengono ripartite sia per lavoro subordinato stagionale e non sia di lavoro autonomo.

²⁵ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl. ord. n. 139 alla Gazz. Uff. del 18 agosto 1998, n. 191) - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Articolo 3, delle politiche, migratorie, comma 4: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente

²⁶ Serbia -Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania

Tale quota massima riguarda i lavoratori subordinati stagionali di taluni Paesi²⁶ e i lavoratori provenienti da altri Paesi²⁷ che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia di flussi migratorie, oltrechè i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003-2004.

Nell'ambito della quota massima così fissata si applica la ripartizione:

- 30.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato e di questi la metà (15.000 unità) potranno svolgere esclusivamente lavoro domestico o di assistenza alla persona
- 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo purché appartenenti a determinate categorie (ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati)
- 200 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di ori-

gine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza qualora residenti in determinati Paesi (Argentina, Uruguay e Venezuela) che chiedano di essere inseriti in appositi elenchi costituiti presso le loro rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

- 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cui 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia di flussi migratori
- 25.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

a.l.

14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 20 dicembre 2004

Riparto, tra le regioni e le province auto-

²⁷ Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto

me, dello stazionamento di euro 51.645.390 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000

Considerato quanto disciplinato dalla normativa nazionale in materia di mercato del lavoro e quanto previsto riguardo alle risorse assegnate alle province da utilizzare in coerenza con la programmazione regionale, il Direttore Generale del Mercato del Lavoro dispone la ripartizione dello stanziamento di euro 51.645.690 al fine di potenziare i servizi per l'impiego tra le regioni e le province autonome.

In via generale, l'attribuzione delle risorse sarà diretta alle province, mentre, per la regione siciliana l'erogazione sarà effettuata ad essa stessa ed esclusivamente per quei territori specificati nella tabella allegata al decreto (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa e Siracusa).

Per quanto attiene alle risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome saranno erogate soltanto a seguito del completato processo di riforma previsto dall'articolo 9²⁸ del decreto legislativo n. 469 del 1997. Con l'assistenza tecnica dell'ISFOL, il Ministe-

ro del Lavoro e delle politiche sociali, con l'UPI e le regioni cura il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e fornisce entro il 31 dicembre 2005 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.

a.m.t.

15

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 4 novembre 2004

Riparto, per l'anno 2004, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

In base all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che istituisce il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e i criteri di ripartizione dello stesso, viene destinato il 30 per cento del suo ammontare annuo all'Ufficio del Consigliere nazionale di parità ed il restante 70 per

²⁸ Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff. dell'8 gennaio 1998, n. 5) - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Articolo 9 "Regioni a Statuto speciale": Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento del funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione

cento alle regioni. Tale 70 per cento è suddiviso sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla Commissione interministeriale che gestisce il Fondo. Inoltre il decreto ministeriale del 29 dicembre 2003 assegna per l'anno finanziario 2004 l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro al fine di ridefinire e potenziare il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità. Alla luce di quanto esposto, l'importo che viene ripartito tra le regioni (70 per cento) per l'esercizio finanziario 2004 ammonta a euro 7.230.396,00 e relativamente a tale importo, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte²⁹.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse annualità 2004, viene eseguita con il supporto dell'ISFOL e la sintesi contenente i principali risultati del monitoraggio sarà completata entro il 31 dicembre 2005.

Tale attività servirà a definire le modalità di utilizzo delle risorse e a evidenziare eventuali criticità.

a.m.t.

STRUMENTI FINANZIARI

16

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 18 marzo 2005

Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche ripartisce le risorse del Fondo per l'occupazione (decreto-legge n. 148 del 1993 convertito in legge n. 236 del 1993³⁰) pari ad €6.500.000,00 destinate alla copertura per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra le regioni (Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise) che abbiano aderito al Programma-quadro per l'integrazione e sviluppo delle sperimentazione in materia di tirocini formativi inseriti nei processi di mobilità geografica.

La suddivisione delle risorse ripartite avviene per il 50% per la popolazione regionale residente, per il 40% con riferimento al tasso regionale di disoccupazione e per il 10% con riferimento alla quota fissa. All'utilizzo delle risorse sono am-

²⁹ Per quanto concerne i permessi non retribuiti, le indennità e le ore complessive vedi tabelle allegate al presente decreto: tab. 2° (consiglieri/e nazionali); tab. 2B (consiglieri/e regionali) e tab. 2C (consiglieri/e provinciali)

³⁰ Legge del 1993, n. 236 (in Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167 di conversione e modificazione del decreto-legge del 1993, n. 148) – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

messe le regioni del Centro-Nord aderenti al programma-quadro, mentre, regioni e province autonome avranno il compito di:

- attivare le procedure per la raccolta delle candidature di tirocinio formativo
- trasmettere, con cadenza trimestrale, alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro un prospetto riassuntivo che riporti non soltanto l'elenco dei progetti di tirocinio approvati, l'elenco dei soggetti promotori, l'elenco degli enti ospitanti, il numero dei candidati per provenienza e genere, i costi e la durata prevista dei tirocini ma anche l'elenco dei progetti di tirocinio avviati/conclusi/interrotti, la loro effettiva durata, la certificazione dei costi sostenuti
- trasmettere, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto, alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro la rendicontazione delle spese sostenute e impegnate che, se non utilizzate, il Ministero ripartirà con apposito provvedimento.

È fissato un termine massimo del 31 dicembre 2006 per la conclusione dei tirocini previsti dal Programma-quadro, fermo restando la valutazione da parte del comitato di pilotaggio di even-

tuali esigenze di proroghe.

a.l.

17

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto 10 dicembre 2004

Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

Al fine di dare attuazione a quanto previsto sia dalla legge n. 338 del 2000³¹ in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (in particolare sulle procedure), sia dalla legge finanziaria 2001 e in particolare dall'articolo 144 al comma 18 della legge 388 del 2000³² con il quale si autorizzano per il cofinanziamento degli interventi, limiti di impegno quindicennali per gli anni 2002-2003, sono stati adottati, nel tempo, una serie di provvedimenti.

Alla luce di quanto premesso, il decreto in esame del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua nel decreto ministeriale n. 116 del 2001, integrato dal d.m.

³¹ Legge 14 novembre 2000, n. 338 (in Gazz. Uff. del 23 novembre 2000, n. 274) - Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

³² Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. Ord. n. 302 alla Gazz. Uff. del 29 dicembre 2000, n. 302) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

n. 78 del 2003, le tipologie di progetti ammessi al cofinanziamento di cui alla legge n. 338 del 2000 anche per l'anno 2005.

Per i progetti non ammessi al finanziamento rimanda alla tabella in allegato 3, mentre una dettagliata ripartizione delle risorse viene riportata all'articolo 4 dello stesso provvedimento.

A pena di esclusione i soggetti proponenti degli interventi devono inviare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del decreto, la documentazione integrativa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 116 del 2001.

Il cofinanziamento assegnato può essere revocato con decreto ministeriale su proposta della Commissione qualora ricorrano determinate inadempienze (articoli 3 comma 1 lettere a, b e c, articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale n. 116 del 2001) ad opera degli uffici competenti del Ministero. È prevista una riassegnazione dei cofinanziamenti delle risorse non utilizzate o rese disponibili per effetto delle revoche o delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito dei ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara o determinatesi a qualsiasi altro titolo finalizzate ai medesimi interventi previsti dalla normativa.

a.l.

18

Legge 4 febbraio 2005, n. 11

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

La legge n. 11/2005 disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. A tal fine viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Disciplina, inoltre, la partecipazione: del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea; delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari. Relativamente alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti comunitari e dell'Unione europea riguar-


danti materie di particolare interesse economico e sociale. A tale riguardo il CNEL farà pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni e potrà istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari. La stessa legge n. 11 /2005, agli articoli 8 e 9, disciplina la formazione della "Legge comunitaria" riguardante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. La "Legge comunitaria" assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario.

All'articolo 10 sono previste misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, inoltre l'articolo 11 dispone che nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

Gli articoli da 12 a 15 riguardano: l'attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare; gli adeguamenti tecnici; le decisioni delle Comunità europee destinate alla Repubblica Italiana che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o

che comportano rilevanti oneri di esecuzione; la relazione annuale che il Governo invia al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Infine all'articolo 16 viene disciplinata l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome.

a.m.t.



N O R M A T I V A R E G I O N A L E



a cura di

Anna Lopez, Anna Tito e Anna Maria Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

I S T R U Z I O N E

1 Regione Puglia

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2005, n. 310

Piano regionale di riordino della rete scolastica per l'a.s. 2005/2006

Nell'attesa della emanazione dei decreti attuativi della legge n. 53 del 2003¹ in materia di istruzione, la Giunta regionale approva il piano di riordino della rete scolastica per l'anno 2005-2006 programmato dalla stessa Regione.

In considerazione del contesto normativo di riferimento si è reso pertanto obbligatorio il rinvio delle nuove istituzioni scolastiche dell'anno 2006-2007. La regione nel compito di programmazione di una rete scolastica è fortemente e

positivamente influenzata ed agevolata da un analitico e puntuale parere dell'Ufficio Scolastico Regionale. I piani provinciali, invece, contengono le proposte che investono:

- Scuole dell'infanzia (primarie e secondarie di primo grado) formulate da 8 Comuni
- Scuole Secondarie Superiori formulate da 12 Comuni
- nuovi indirizzi, specializzazioni e corsi serali delle Scuole Secondarie Superiori formulate da 78 Comuni.

È da sottolineare che per il funzionamento dei corsi, nonostante parere favorevole, è condizione indispensabile l'effettiva disponibilità dei

¹ Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff. del 2 aprile 2003, n. 77) – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

locali scolastici e dei laboratori in considerazione sia del numero di classi iniziali da attivare sia il loro sviluppo consequenziale nei cinque anni.

In particolare, per quanto attiene ai laboratori, essi sono indispensabili negli indirizzi di studio nei quali le attività da svolgersi costituiscono parte integrante del corso di studi.

Va da sé che le strutture messe a disposizione devono possedere i requisiti di idoneità e sicurezza previsti dalle normative vigenti non esulando gli Enti locali competenti dall'assunzione dei relativi oneri.

a.l.

2 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano

Decreto del Sovrintendente scolastico 18 gennaio 2005, n. 17.3

Accreditamento delle agenzie educative

Vengono stabiliti i criteri per l'accREDITamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola della Provincia di Bolzano. I soggetti qualificati a erogare formazione professionale sono: le Università, i consorzi universi-

tari ed interuniversitari, gli IRRE, gli istituti pubblici di ricerca, le intendenze scolastiche, gli istituti Pedagogici della provincia di Bolzano, le organizzazioni sindacali del personale scolastico e tutti i soggetti accreditati e le associazioni qualificate a livello nazionale ai sensi del DM 177/2000 e successiva Direttiva ministeriale 90/2003. I soggetti devono fare domanda alla Sovrintendenza scolastica secondo le modalità stabilite, all'articolo 5 del decreto, dal Comitato tecnico. Questi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 2 del decreto, e devono inoltre documentare l'avvenuto svolgimento di iniziative di formazione rivolte al personale della scuola e devono presentare un piano di formazione.

I soggetti accreditati possono accedere alle risorse destinate all'attuazione del Piano provinciale di aggiornamento. Il relativo finanziamento è concesso ad ogni ente per un massimo di due iniziative per ogni anno scolastico. Inoltre, i soggetti accreditati sono sottoposti periodicamente ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione.

a.m.t.

3 *Regione Veneto*

Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro del 14 marzo 2005, n. 264

Apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/2003. Approvazione del modello unico di comunicazione e del modello gestionale

Preso atto di quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 276 del 2003² e in particolare all'articolo 49 riguardo alla materia dell'apprendistato professionalizzante, la Direzione Lavoro regionale campana approva il modello unico per la comunicazione di assunzione di apprendisti.

Tale comunicazione deve essere trasmessa dalle imprese che assumono apprendisti a partire dal 4 aprile obbligatoriamente per via telematica entro 5 giorni dall'assunzione al Centro per l'Impiego competente. L'apposito applicativo sarà disponibile anche sul sito www.apprendiveneto.it.

È prescritto che le comunicazioni obbligatorie riferite ad apprendisti assunti dal 4 aprile al 30 aprile 2005 debbono essere comunicate per via telematica entro il 5 maggio 2005.

Il modello unico è suddiviso in tre parti nelle

quali sono riportati i dati anagrafici e fisici del datore di lavoro a), quelli dell'apprendista b) e del tutore aziendale c).

Parte integrante della materia dell'apprendistato professionalizzante è il piano formativo individuale di dettaglio comprendente la descrizione sia delle competenze acquisibili (dato dal confronto tra le competenze possedute e le competenze attese) sia delle competenze cosiddette critiche.

a.l.

4 *Regione Lombardia*

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2005 – n. 7/20747

Apprendistato – Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs 10 settembre 2003 n. 276 “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione”

Il provvedimento viene emanato sulla base della legge n. 30 del 2003³, del decreto legislativo

² Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. Ord. n. 159 alla Gazz.Uff. del 9 ottobre 2003, n. 235 in vigore dal 24 ottobre 2003) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

³ Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff. del 26 febbraio 2003, n. 30) – Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

n. 276 del 2003⁴, in particolare dell'art. 50⁵, e della deliberazione della giunta regionale n. 19023 del 2004⁶. In quest'ultima la Regione si impegnava ad attivare una prima sperimentazione di percorsi formativi in alternanza volti all'acquisizione di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e di Master di 1° e 2° livello, e azioni di sistema e accompagnamento volte alla predisposizione del modello e delle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello, a fronte di un finanziamento pari a 2.300.000 euro.

Essendosi svolta la fase di consultazione con le parti sociali, gli enti istituzionali e con i rappresentanti delle Università, si delibera di approvare le Linee di Indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione" di cui all'allegato 1).

La sperimentazione sarà finalizzata all'elaborazione di modelli e standard di riferimento che dovranno caratterizzare la regolamentazione e l'applicazione a regime del nuovo istituto sul territorio regionale e si articolerà in due tipologie d'intervento:

1. azione 1: progettazione e realizzazione di percorsi formativi di alta formazione in

apprendistato rivolti ad almeno 150 giovani (di età compresa fra i 18 e i 29 anni) assunti in apprendistato; la sede di lavoro dovrà essere in Lombardia

2. azione 2: azione di sistema dedicata alla definizione dei profili formativi relativi a percorsi di alta formazione in esercizio di apprendistato e alla diffusione delle buone prassi elaborate e sperimentate tra le imprese e le istituzioni formative del territorio al fine di promuovere il ricorso al contratto di apprendistato per l'assunzione di giovani in posizioni o attività di particolare interesse per le aziende lombarde.

a.t.

⁴ Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff. del 19 ottobre 2003, n. 235) – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

⁵ Art. 50: "Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Fermo restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attingono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative"

⁶ Deliberazione Giunta regionale n. 19023 del 15 ottobre 2004 (in B.U. n. 44 del 25 ottobre 2004, serie ordinaria bis) – Apprendistato – Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia per l'avvio di una sperimentazione per lo svolgimento di percorsi di alta formazione, di cui all'art. 50 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2005 – n. 7/20732

Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Vista la normativa di riferimento, e in particolare il decreto legislativo n. 99 del 2004⁷ che apporta delle modifiche alla legge regionale n. 7 del 2000⁸, si approva il testo delle “Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”, allegato al provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali Linee guida consentiranno una uniformità di procedure per il riconoscimento della qualifica.

L'allegato fornisce una definizione dell'imprenditore agricolo nonché dell'imprenditore agricolo professionale (soggetto che dedica alle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro); stabilisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche e per la verifica del requisito della professionalità e del tempo dedicato; istituisce un metodo di calcolo

del requisito reddito ricavato. Quanto al riconoscimento della qualifica a persone giuridiche, occorre che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Vengono infine definite le procedure per il riconoscimento della qualifica e per il rilascio di IAP.

a.t.

6 Regione Campania

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2004, n. 2209

P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura 3.5 – lett. f) – Certificazione dei percorsi formativi e delle competenze professionali

Il provvedimento della Giunta regionale è finalizzato alla certificazione dei percorsi formativi e delle competenze professionali.

Con l'approvazione della proposta di aggiornamento e la riqualificazione, predisposta dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Orientamen-

⁷ Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (in Gazz. Uff. del 22 aprile 2004, n. 94) – Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38

⁸ Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (in 1° Suppl. ordinario al B.U. del 11 febbraio 2000, n. 6) – Norme per gli interventi regionali in agricoltura

to Professionale, ci si rivolge a due macrocategorie di soggetti:

- operatori sociali attualmente impegnati o che comunque abbiano prestato servizio con qualifica o priva di essa
- operatori sociali con esperienza professionale e lavorativa documentata nel campo delle politiche sociali che abbiano operato nell'ambito delle attività promosse dai Piani di Zona Sociale.

Ulteriori precisazioni attengono all'obbligatorietà dell'adeguamento della qualifica per svolgere le attività, alla misura delle risorse da destinare pari a euro 8.000.000,00 e all'attribuzione al Dirigente del Settore Orientamento Professionale per quanto attiene alla predisposizione e l'emanazione dello specifico bando finalizzato alla individuazione e alla selezione degli Enti di formazione professionale che dovranno realizzare i percorsi di aggiornamento e riqualificazione degli operatori sociali impegnati nei piani di zona sociali.

Sono previste forme di pubblicizzazione dell'atto sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania che sul sito internet www.regione.campania.it.

a.l.

7 Regione Puglia

Legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia”

La legge della regione Puglia nei suoi due Titoli contiene le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della regione.

Il primo Titolo contiene disposizioni di carattere finanziario e particolare interesse riveste la figura dell'Artigiancredito Puglia in quanto si prevede l'adeguamento del proprio statuto all'attività bancaria da esercitarsi prevalentemente mediante erogazione di prestazione di garanzia collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia (rif. articolo 5 della legge regionale).

In materia di formazione e di orientamento professionale l'ISFOL svolge attività di assistenza tecnica e di accompagnamento fornendo un supporto metodologico e organizzativo in tali materie alla Regione (rif. articolo 9 della legge regionale).

Il secondo Titolo detta disposizioni in materia sanitaria, di assistenza sociale, agricoltura, patrimonio e varie. Si tratta per lo più di interventi

ad hoc, di modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia.

a.l.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

8 Regione Abruzzo

Legge regionale 3 marzo 2005, n. 20

Introduzione del prestito d'onore per gli studenti universitari

Con la legge regionale in oggetto, il Consiglio ha disciplinato la materia dell'accesso ai prestiti fiduciari per gli studenti universitari capaci e meritevoli che si trovino nel rispetto di determinate condizioni:

- di iscrizione al terzo anno dei corsi triennali
- di iscrizione agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico
- di iscrizione ai corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica per decreto legislativo n. 368⁹ del 1999)
- di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca
- di iscrizione ai master (articolo 3 comma 8 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509¹⁰ del 1999).

La legge fissa in euro 25.000,00 il limite massi-

mo per richiedere il prestito agevolato nella valutazione delle condizioni economiche prevedendone il rimborso in 36 mesi con rate semestrali, pari ad euro 4.200,00 nel suo importo massimo. I requisiti di accesso vengono disciplinati nell'articolo 3 con particolare riferimento al valore che le Aziende possono attribuire agli studenti meritevoli e capaci attraverso i meccanismi premianti da essi previsti.

È possibile, purché prevista in convenzione, l'estinzione anticipata del debito.

La convenzione stipulata tra lo studente e l'Azienda fissa sia le condizioni per l'erogazione del prestito fra le quali spicca l'impegno formale dello studente reso all'Azienda sul rimborso del prestito con il possesso dei requisiti previsti dal piano dell'Azienda sulla base di una graduatoria dei beneficiari, sia le eventuali cause di decadenza.

a.l.

⁹ Decreto legislativo del 17 agosto 1999 (in Supplemento Ordinario n. 187 alla 2000 Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Rettifica G.U. n. 44 del 23 febbraio) "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"

¹⁰ Decreto 3 novembre 1999, n. 509 (in Gazz. Uff. del 4 gennaio 2000, n. 2) - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

Decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0382

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 – Accordo di programma quadro tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze in materia di ricerca - Approvazione

Con riferimento all’articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7 del 2000¹¹ la regione Friuli-Venezia Giulia decreta l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro tra la regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione università e ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze considerato quale strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 maggio 2001.

Tale Accordo ha ad oggetto programmi di ricerca che i Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali di Trieste e della regione svilupperanno, sotto il coordinamento del Centro di eccellenza dell’Area Science Park di Trieste, coerentemente con i documenti di pianificazione e programmazione regionale e nazionale.

Gli interventi da realizzare previsti nell’Accordo prevedono un costo complessivo di euro 6.814.096,35.

Essi sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 al provvedimento preso in esame e classificati ed individuati in tre Progetti:

- Progetto 1 “Situazione di misura e certificazione per tecnologie radiomobili” il cui obiettivo principale è la costituzione di un Laboratorio di prove e misure per verificare l’interoperabilità tra sistemi wireless complessi
- Progetto 2 “Centro di genetica della rigenerazione e delle malattie neurodegenerative” il cui obiettivo sarà quello di studiare i meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative al fine di identificarne le cause e i trattamenti terapeutici che possano bloccarne lo sviluppo
- Progetto 3 “Selezione ed isolamento su lar-

¹¹ *Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (in B.U.R. FVG del 22 marzo 2000, n. 12) Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. Articolo 19 “Accordi di programma” comma 6: L’accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l’accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l’accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione*

ga scala di anticorpi intracellulari per genomica funzionale” il cui obiettivo è la costituzione di un core facility di proteomica funzionale al fine di approfondire la comprensione delle basi molecolari delle malattie neurodegenerative e la identificazione di nuovi trattamenti.

Le schede di intervento individuano il soggetto pubblico attuatore e i relativi dati identificativi, cronoprogramma dell'intervento, piano economico, piano finanziario, avanzamento contabile e fisico.

I soggetti sottoscrittori dovranno rispettare i termini concordati, utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, fornire ai Soggetti preposti tutte le informazioni e il supporto necessari, utilizzare nei tempi prescritti tutte le risorse finanziarie, rimuovere ogni ostacolo procedurale e garantire, semestralmente e in coincidenza con il monitoraggio, il flusso informativo sistematico e costante.

Il Soggetto nominato responsabile avrà il compito di coordinare e vigilare sull'attuazione dell'Accordo mentre il Soggetto nominato responsabile della realizzazione del singolo intervento coinciderà con la figura del Responsabile unico del procedimento (DPR n. 554/1999¹²).

a.l.

LAVORO

10 Regione Basilicata

Deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2005, n. 892

Legge regionale 11/2000 – Art. 3 – Approvazione Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005

Nel rispetto di quanto disposto con l'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 11¹³ del 2000, il provvedimento del Consiglio regionale approva il Piano biennale per le politiche giovanili per gli anni 2004-2005.

Obiettivo principale del Piano è quello di dare continuità alle iniziative a favore dei giovani presenti sul territorio lucano che devono risultare, quindi, adeguate alle esigenze dei destinatari, fruibili ed elastiche.

Tali iniziative tradotte in politiche attive in favore dei giovani, mirano a dare un forte impulso allo sviluppo economico e sociale nel territorio attraverso l'istituzione di due FORUM: re-

¹² Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (in Suppl. ordinario n. 66/L alla Gazz. Uff. del 28 aprile n. 98,) - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni

¹³ Legge regionale del 22 febbraio 2000, n. 11 (in B.U.R. Basilicata del 25 febbraio 2000, n. 11) – Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale. Articolo 3 “Piani biennali”

gionale e comunali.

Il primo - FORUM regionale - istituito nel 2003, è organo consultivo e di rappresentanza composto dall'intero associazionismo giovanile lucano che, purché costituito da almeno un anno, ha l'obiettivo primario di darsi un programma di consultazione che consenta al capitale di conoscenze acquisito dai giovani di intraprendere "l'avventura europea", successivamente alla verifica delle capacità operative, le competenze e le strutture del FORUM.

I secondi - FORUM comunali - istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2000, permettono di fatto ai giovani di acquisire visibilità, autonomia e autorevolezza anche a livello locale.

Il giovane, acquisendo lo status di soggetto sociale, diventa un fortissimo potenziale consumatore di quelli che oggi possono essere considerati, in senso positivo, "valori": prestanza fisica, alti consumi, libertà e apertura al possibile.

Il giovane, diventando promoter dei propri percorsi, si trova in una condizione fortemente trasversale e interdipendente visti i fattori in cui risulta coinvolto: fattori economici, sociali, culturali e demografici.

a.l.

11 *Regione Puglia*

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2005, n. 184

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del Mercato del Lavoro, avente ad oggetto la disciplina dell'apprendistato – Fase transitoria e primi indirizzi applicativi per l'avvio della sperimentazione nella Regione Puglia

Con la deliberazione in oggetto, la Giunta regionale provvede a deliberare in materia di apprendistato, in linea con quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il provvedimento esaminato, in via principale, considera la valenza della circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 2004¹⁴ relativamente all'istituto del nuovo apprendistato (tipica ipotesi di lavoro in cui prevale il contenuto formativo della obbligazione negoziale che si realizza attraverso gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o

¹⁴ Circolare 14 ottobre 2004, n. 40 (in Gazz. Uff. del 22 ottobre 2004, n. 249) – Nuovo contratto di apprendistato

specializzazioni dell'alta formazione attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda).

Nel rispetto di quanto disposto negli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 ed in particolare all'articolo 49, relativamente all'apprendistato professionalizzante, la Giunta da luogo in via temporanea e sperimentale ad una prima attuazione.

La durata dell'apprendistato è fissata in un minimo di due anni e in un massimo di sei calcolati per le attività di formazione documentate e registrate dai CTI nel libretto formativo del lavoratore.

Un Tavolo tecnico, appositamente costituito e presieduto dall'Assessore al Lavoro Cooperazione e pubblica Istruzione, ha il compito di avviare, definendone i criteri, la concertazione necessaria ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti normativi regionali che con l'eventuale supporto di un consulente esterno esperto in diritto del lavoro operi in ordine:

- ai profili professionali ed ai relativi percorsi formativi
- al monte ore di formazione "formale"
- alle modalità di svolgimento, alla valutazione e certificazione per il riconoscimento dei crediti formativi.

a.l.

12

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2005, n. 197

L.r. n. 17/2003 – Piano Regionale delle Politiche Sociali – Direttiva per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui agli artt. 14 – comma 2 e 46

In attuazione a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 17 del 2003¹⁵ in materia di interventi e servizi sociali integrati sul territorio pugliese, la Giunta regionale interviene approvando la direttiva, relativamente all'articolo 14 comma 2, per gli interventi afferenti alle materie di assistenza scolastica e di istruzione di competenza della provincia e, relativamente all'articolo 46, in materia di integrazione e di sostegno per portatori di handicap.

Con riferimento all'articolo 14 comma 2 nel rispetto delle modalità definite nel piano regionale socio-assistenziale, le Province esercitano sul rispettivo territorio le funzioni di:

- coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali
- promozione delle azioni dei Comuni per la

¹⁵ Legge regionale del 25 agosto 2003, n. 17 (in B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99) – Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia

- gestione associata dei servizi sociali
- esercizio delle competenze in materia di formazione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali (particolare riguardo è rivolto alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato)
 - attuazione degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993¹⁶, n. 67, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000.

I finanziamenti regionali verranno rendicontati dalle province e le risorse distribuite potranno essere utilizzate nel triennio di riferimento del Piano regionale delle Politiche Sociali.

Con riferimento all'articolo 46 è da sottolineare che, vista la riserva assegnata ai Comuni in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap secondo quanto disposto dal Piano regionale, i Comuni devono operare secondo i criteri della popolazione residente (nella misura del 70%) e dell'incidenza della popolazione 0-17 anni (nella misura del 30%).

a.l.

13

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6

“Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane”

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge in oggetto al fine di riconoscere il ruolo sociale ed economico dell’artigianato e, nell’ambito dei principi costituzionali e della normativa nazionale e regionale, di provvedere all’organizzazione e il funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori artigiani e all’esercizio delle funzioni relative all’istituzione e tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tale riguardo, in ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l’artigianato la cui organizzazione e il funzionamento degli uffici sono disposti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. E’ istituita, inoltre, la Commissione regionale per l’artigianato che ha sede nel capoluogo di regione. La Giunta regionale dispone in merito all’organiz-

¹⁶ Legge 18 marzo 1993, n. 67 (in Gazz. Uff. del 20 marzo 1993, n. 66) - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale

zazione e al funzionamento degli uffici con apposito provvedimento. Entrambe le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale.

Infine in ogni provincia della regione è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane e apposita separata sezione. La regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'Albo anche mediante l'istituto dell'autocertificazione previsto dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i Comuni.

a.m.t.

14

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 2098

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia” – Piano regionale delle Politiche Sociali – Linee guida in materia d'interventi a favore delle persone immigrate

Con la legge regionale del 25 agosto 2003 n. 17¹⁷ la Puglia ha provveduto a programmare e rea-

lizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza.

In particolare con la recente deliberazione la Giunta provvede ad approvare le linee guida in materia di interventi a favore delle persone immigrate in piena corrispondenza sia con l'articolo 15 comma 1 della citata legge (tra le altre competenze della Regione vi è quella di definire le modalità per l'integrazione in materie di politiche sociali, ambientali, sanitarie, scolastiche, lavorative, tempo libero, culturali, trasporti, comunicazioni, urbanistica e abitative) sia con il Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con precedente deliberazione del 4 agosto 2003 n. 1104.

Avvalendosi della collaborazione del Formez, relativamente al fenomeno “immigrati”, la Regione Puglia considera il caso degli immigrati residenti in Puglia non soltanto da un punto di vista quantitativo, quale realtà in continuo intensificarsi nella Regione, ma anche dal punto di vista del lavoro, dell'istruzione e dell'assistenza sociale e sanitaria.

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha provveduto a mettere in atto un insieme di processi di

¹⁷ Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (in B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99) - Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia

sviluppo e potenziamento dei processi di integrazione, accoglienza e promozione sociale degli immigrati.

Ciò ha permesso di considerare gli immigrati vero e proprio “capitale sociale” e la Puglia non più come mera terra di transito ma terra di possibile stabilizzazione.

All'interno delle politiche sociali rientrano, pertanto, le politiche rivolte alle persone immigrate quali stranieri regolarmente soggiornanti al pari dei cittadini italiani nei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione.

Fondamentale è il ruolo dei Comuni con lo scopo di costruire progetti integrati a favore degli immigrati e consolidare la rete di rapporti creata tra le Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio e i soggetti del privato-sociale.

Le linee di azione da perseguire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano Regionale delle Politiche Sociali si muovono su tre fronti:

- prevenzione, accoglienza e promozione
- assistenza sociale, sanitaria e legale
- educazione e formazione.

a.l.

15 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia

Con la legge della Provincia Autonoma di Trento si apportano modificazioni, sostituzioni, abrogazioni e si introducono interpretazioni alla normativa in materia di agricoltura, foreste, commercio, turismo, industria ed energia ovvero alla legge provinciale n. 4 del 2003¹⁸, alla legge provinciale n. 28 del 1990¹⁹, alla legge provinciale n. 31 del 1980²⁰, alla legge provinciale n. 48 del 1978²¹... prendendo tra l'altro a costante riferimento quanto disciplinato in materia nel tempo a livello comunitario.

a.l.

16 Regione Lombardia

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20748

¹⁸ Legge provinciale del 28 marzo 2003, n. 4 (in Suppl. n. 2 al B.U.R. Trentino-Alto Adige del 15 aprile 2003, n. 15) – Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica, e della contrassegnazione di prodotti non geneticamente modificati

¹⁹ Legge provinciale del 5 novembre 1990, n. 28 (redatto ad uso interno) – Istituto agrario di San Michele all'Adige

²⁰ Legge provinciale del 15 settembre 1980, n. 31 – Disposizioni varie in materia forestale

²¹ Legge provinciale del 23 novembre 1978, n. 48 - Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse

Validazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Como

Considerato il quadro di riferimento normativo e politico della regione Lombardia in materia di mercato del lavoro, anche e soprattutto al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e della formazione, la Giunta regionale lombarda valida, attraverso il provvedimento della delibera, la Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili presentata dalla provincia di Como.

Nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003²² con riferimento all'istituto dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo n. 469 del 1997²³ con riferimento al conferimento alla Regione e agli enti locali di funzioni e compiti, e in particolare nella riserva alla Regione di disciplinare l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio, la Convenzione, pertanto, definisce:

- i soggetti ammessi a sottoscrivere (cooperative etc.)

- l'oggetto (nuovi inserimenti disabili in cooperativa in rapporto di lavoro dipendente, anche contratto a termine rapportato alla durata della commessa)
- i tempi e le modalità (la durata è regolata dalle parti e comunque non inferiore ad un anno dalla decorrenza della commessa).

Nello schema di convenzione fra i soggetti che intervengono (datore di lavoro privato, Cooperativa sociale, servizio per il collocamento mirato dei disabili della provincia di Como) si tiene presente che l'affidamento della commessa deve essere fatta dall'Azienda che si impegna ad inserire un certo numero di lavoratori disabili nella Cooperativa sociale ma si tengono altresì presenti le modalità e i tempi di inserimento disabili in cooperativa (entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della convenzione), gli impegni di corresponsione della Cooperativa e dell'Azienda e gli eventuali casi di inadempienza.

a.l.

²² Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. ord. n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

²³ Decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff. dell'8 gennaio 1998, n. 5) - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20749

Validazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo»

La Giunta regionale lombarda valida la Convenzione quadro presentata dalla Provincia di Bergamo finalizzata alla sperimentazione di un modello utile all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (così come precedentemente avvenuto con la deliberazione esaminata sopra n. 7/20748 del 2005 presentata dalla Provincia di Como).

Il provvedimento, pur coincidendo in maniera pressoché identica alla precedente deliberazione della Regione nelle premesse del contesto normativo, dei contenuti, delle modalità e dello

schema di convenzione, si differenzia nei tempi dell'assunzione dei disabili che quindi, deve essere effettuata dalla Cooperativa sociale impegnata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della stesa convenzione (il precedente provvedimento prevede 60 giorni).

a.l.

Delibera della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 7/19977

Ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2004

Vista la normativa di riferimento in materia e in particolare alcuni obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2002-2004 quali:

- il rafforzamento dell'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori
- iniziative a sostegno della famiglia
- iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori e adolescenti
- sostegno alle iniziative per far fronte al di-

sagio e all'emarginazione

- sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili e considerate la legge n. 328 del 8 novembre 2000²⁴ e l'art. 4²⁵, commi 4²⁶ e 5²⁷, della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999²⁸, la Giunta delibera di ripartire per il 2004 in un'unica soluzione le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (F.N.P.S.) istituito dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998)²⁹.

Le risorse saranno destinate ai servizi/interventi sociali previsti nei Piani di zona, all'attuazione delle leggi nazionali e di settore e alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità, nonché all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili. Sarà data inoltre attuazione a: interventi per la lotta alla droga, di sostegno alle persone con handicap grave e alle persone in situazione di estrema povertà e senza dimora fissa, e per la promozione dei diritti dei minori.

a.t.

19

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 7/19973

Validazione della “Convenzione quadro per la stipula di convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276”

Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003³⁰ - in particolare l'art. 14³¹ - ha previsto che i servizi competenti a livello del collocamento mirato a livello provinciale stipulino convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associa-

²⁴ Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Suppl. ordinario n. 186 alla Gazz. Uff. del 13 novembre 2000, n. 265) – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

²⁵ Art. 4: *Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari*

²⁶ Comma 4: *“Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati”*

²⁷ Comma 5: *“Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici”*

²⁸ Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (In Boll. Uff. 10 dicembre 1999, n. 49, 1° Suppl. ordinario) – Politiche regionali per la famiglia

²⁹ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Suppl. ordinario n. 255 alla Gazz. Uff. del 30 dicembre 1997, n. 302) – Norme per la stabilizzazione della finanza pubblica

³⁰ Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff. del 19 ottobre 2003, n. 235) – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

³¹ Art. 14: *Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*

zioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative. La Giunta regionale delibera di validare la “Convenzione quadro per la stipula di convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276” presentata dalla provincia di Lecco. Vengono definite le modalità attuative per l’inserimento dei lavoratori disabili. Fra queste: le iniziative a favore dell’integrazione lavorativa dei disabili potranno essere sostenute con le risorse assegnate alla Provincia di Lecco ai sensi della d.g.r. n. 7/18130 del 9 luglio 2004³² nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalla medesima, al fine di offrire al disabile un adeguato periodo di inserimento al lavoro, di norma, il valore unitario della commessa deve consentire l’assunzione del disabile da parte della cooperativa sociale per un periodo non inferiore a 12 mesi; le convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro committente occupa fino a 50 dipendenti, oppure il 20% dell’aliquota dell’obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50

a.t.

20 Regione Piemonte

Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 411-5578

Ratifica, ex articolo 40 dello Statuto, della DGR 19- 14598 del 24 gennaio 2005 “L.r. 64/1989. Approvazione del “Programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria. Triennio 2004-2006”

Vista la normativa di riferimento, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394³³ e la legge regionale dell’8 novembre 1989 n. 64³⁴, viene ratificata la Deliberazione della Giunta regionale che approva il Programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria triennio 2004-2006.

Grazie ai dati forniti dal Ministero dell’Interno relativamente alla presenza di immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio che hanno permesso di collocare la Regione Piemonte al quarto posto per numero di cittadini stranieri soggiornanti e superata la fase di “emergenza”

³² Deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2004, n. 7/18130 (in B.U. del 19 luglio 2004, n. 30) – Linee di indirizzo per l’individuazione delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003, n. 13

³³ Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (in Suppl. ordinario n. 190 alla Gazz. Uff. del 9 novembre 1999, n. 258) – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

³⁴ Legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 (in Boll. Uff. del 15 novembre 1989, n. 46) – Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte

del fenomeno degli immigrati, è emerso quanto tale fenomeno sia articolato, territorialmente diffuso e in crescita costante.

In considerazione della necessità di favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, si è messo a punto una politica organica che permette il superamento della frammentazione delle numerose iniziative e consente di programmare nel lungo periodo quali sono le esigenze di una popolazione ormai stabile sul territorio con propri, ma comuni, bisogni ed esigenze.

L'integrazione dei cittadini stranieri, pertanto, si ottiene con un approccio multisetoriale degli interventi nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale tra istituzioni pubbliche e orizzontale tra le stesse e la società civile.

La regione Piemonte, quindi, ritiene che, nell'ambito degli interventi volti a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, occorra:

- superare la logica assistenziale optando da un lato per specifici interventi mirati a rispondere ai bisogni degli immigrati, ma dall'altro fornire servizi a tutti i cittadini immigrati e non, per esigenze e problemi comuni
- mettere a punto una politica organica per passare dall'emergenza agli interventi strutturali
- adottare un approccio multisetoriale degli

interventi, che tenga conto delle diverse problematiche attraverso un coordinamento tra le politiche sociali, sanitarie, dell'istruzione e della cultura, abitative, formative e del lavoro, e le politiche di cooperazione allo sviluppo nei paesi d'origine

- attuare il principio di sussidiarietà verticale tra istituzioni pubbliche, e orizzontale tra le stesse e la società civile, che permetta di coinvolgere nella programmazione una pluralità di attori.

Il programma regionale si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

1. sviluppare la conoscenza del fenomeno immigratorio
2. favorire il coordinamento di istituzioni, enti e associazioni
3. favorire il processo di integrazione sociale
4. favorire l'inserimento scolastico
5. favorire l'inserimento abitativo e lavorativo degli stranieri
6. promuovere e sostenere l'informazione, la formazione professionale degli operatori e la mediazione culturale
7. favorire gli interventi a favore dei minori e delle fasce marginali dell'immigrazione
8. valutare il raggiungimento degli obiettivi del programma.

Il monitoraggio e la valutazione costante permettono di conoscere l'impatto che il programma regionale e i piani provinciali hanno avuto sul territorio e i risultati raggiunti o da raggiungere.

La conoscenza e la coscienza del fenomeno migratorio e il concreto coordinamento di istituzioni enti e associazioni, favorisce il processo di integrazione sociale che si vuole raggiungere ad ogni livello: scolastico, formativo, familiare e lavorativo.

a.l.

21 Regione Friuli - Venezia Giulia

Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2005, n. 5

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale 12/2002 – Approvazione

La Giunta regionale approva il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per

ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 12/2002, nel testo allegato al provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002, e in particolare dell'art. 53 bis, comma 1, lettere a), c), d)³⁵, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva, acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente, nonché predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

In particolare si stabilisce che possono

³⁵ Art. 53 bis – Attività finanziabili; comma 1: “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi a società consortili contributi per le seguenti finalità: a) realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva; b) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca; c) acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente; d) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo

beneficiare dei contributi le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane, nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, e che l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 60% del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca industriale e del 35% del costo ritenuto ammissibile dell'attività di sviluppo precompetitivo.

a.t.

22 *Regione Veneto*

Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2004, n. 4118

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (l.r. 17 gennaio 2002, n. 2 – art. 21). Esercizio 2004. Criteri di utilizzo

Al fine di dare attuazione a quanto disciplinato dall'articolo 21 della legge n. 2 del 17 gennaio 2002³⁶ relativamente alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane, la Giunta regionale del Veneto ha provveduto ad approvare i criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo di rotazione specificandoli e individuandoli nell'allegato al provvedimento esaminato.

Le finalità sono relative al Fondo di rotazione inteso come strumento di previsione della concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che serva a favorire lo sviluppo del settore interessato.

I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo (imprese artigiane all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985³⁷ e i consorzi e le società consortili anche in forma cooperativa di cui all'articolo 6³⁸) in possesso di determinati requisiti - sede operativa nel Veneto, attività e iniziativa agevolata come previsto dal Regolamento C.E. n. 69 del 2001, nonché iniziativa ubicata nel Veneto - devono presentare domanda di ammissione al Fondo di rotazione a Veneto Sviluppo SpA per il tramite degli organismi di garanzia artigiana di cui alla legge regionale n. 48 del 1993³⁹.

Sono previste ipotesi specifiche di esclusione dei benefici, tipologie di intervento e di spesa ammissibili.

³⁶ *Legge regionale del 17 gennaio 2002, n. 2. (in B.U.R. Veneto del 22 gennaio 2002, n. 7) - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002. L'articolo 21 detta disposizioni in merito al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane*

³⁷ *Legge dell'8 agosto 1985, n. 443 (in Gazz. Uff. del 24 agosto 1985, n. 199) "Legge-quadro per l'artigianato" - L'articolo 3 definisce il concetto di impresa artigiana*

³⁸ *L'articolo 6 della legge n. 443 del 1985 dispone in materia di Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane*

³⁹ *Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (in B.U.R. Veneto del 7 settembre 1993, n. 76) - Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane*

Alla base della concessione dei finanziamenti deve essere prestata idonea garanzia.

A pena di revoca è prescritto che i soggetti beneficiari dei finanziamenti devono mantenere la destinazione aziendale del bene per tutta la durata dell'agevolazione fissata in 10 anni per gli investimenti immobiliari e in 5 anni per gli altri investimenti.

La revoca delle agevolazioni, possibile soltanto in determinati casi, comporta:

- la revoca delle agevolazioni già erogate, maggiorate del tasso di interesse ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali
- il pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo del contributo indebitamente percepito (misura che non si applica nel caso di rinuncia da parte del beneficiario dei finanziamenti e qualora sia comunicata tempestivamente)
- la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati.

L'attività di gestione del Fondo di rotazione è sottoposta al controllo della competente Direzione Artigianato.

a.l.

23 *Regione Autonoma Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano*

Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1

Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblico

Il regolamento dispone in materia di mediazione pubblica per la ricerca attiva del lavoro. La persona in cerca di lavoro deve comprovare sia il suo stato di disoccupazione o inoccupazione all'ufficio Servizio Lavoro sia l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

Dopo l'accertamento dello stato di disoccupazione o inoccupazione, l'Ufficio Servizio Lavoro sottopone alla persona disoccupata o inoccupata la sottoscrizione di un patto di servizio. Tale patto è integrato da un piano individuale, con il quale sono stabilite le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della situazione professionale. Con cadenza trimestrale, l'Ufficio servizio Lavoro verifica periodicamente lo stato di disoccupazione, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e prevenire la disoccupazione

di lunga durata. Lo stato di disoccupazione viene meno nel momento in cui si inizia un lavoro dipendente o autonomo, si conserva invece quando l'attività lavorativa subordinata o autonoma intrapresa non assicura un reddito annuale superiore al reddito minimo personale⁴⁰ e in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, o quattro mesi se si tratta di giovani. Accanto all'ipotesi d'assunzione al lavoro, la mancata presentazione ad un colloquio di orientamento su invito dell'Ufficio Servizio Lavoro ed il rifiuto di una congrua offerta di lavoro, senza giustificato motivo, sono cause della perdita dello stato di disoccupazione. La condizione di immediata disponibilità al lavoro è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione. Questa condizione viene ribadita in modo esplicito nel patto di servizio. Nel Regolamento viene inoltre disciplinato anche il fabbisogno specifico di lavoro stagionale. Anche le persone disabili possono usufruire dei servizi di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e del regolamento in oggetto. Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate nella Borsa lavoro elettronica della rete civica.

Le pubbliche amministrazioni o gli enti pubbli-

ci non economici che intendono avvalersi delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, comunicano all'Ufficio Servizio lavoro il numero dei lavoratori da assumere.

a.m.t.

24 Regione Molise

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2004, n. 1683

Aiuto DE MINIMIS alle piccole imprese femminili

Il provvedimento mira a definire criteri e requisiti utili al fine dell'attribuzione delle agevolazioni consistenti in aiuti ai soggetti già costituiti e iscritti al registro delle imprese quali:

- le imprese a prevalente partecipazione femminile (imprese individuali in cui il titolare sia una donna, le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei com-

⁴⁰ Vedi articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181- Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche (in G.U. del 4 luglio 2000, n. 154)

ponenti la compagine sociale, le società di capitale in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione)

- le imprese rientranti nella definizione di piccole imprese in possesso congiuntamente di determinati requisiti (con meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, in possesso del requisito di indipendenza)*

Le agevolazioni concedibili possono riguardare esclusivamente i Macrosettori del "Manifatturiero" e del "Commercio, pubblici esercizi e servizi" (purché nel rispetto dei regimi de minimis come previsti dal Regolamento n. 69 del 2001⁴¹) e consistere in contributi in conto capitale non cumulabili con altre agevolazioni (statali, regionali etc.).

Sono eventualmente revocabili parzialmente o totalmente da parte del soggetto concedente e in presenza di determinate condizioni individuate nel provvedimento.

Le modalità e i termini di presentazione

* *E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese non conformi alle definizioni di piccola impresa*

delle domande sono approntati in schemi che consistono di: - un Modulo di richiesta delle agevolazioni

- una Scheda tecnica che faccia riferimento ad una graduatoria del Macrosettore di appartenenza e sia determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato secondo prefissati criteri.

I programmi di investimento prodotti da tali imprese nell'ambito delle proprie unità locali (ovvero delle strutture anche articolate su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati) potranno essere realizzati su tutto il territorio regionale e saranno finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni.

Le iniziative potranno interessare programmi di investimento per l'avvio di una attività imprenditoriale, l'acquisto di attività preesistenti, la realizzazione di progetti aziendali innovativi che presentino determinate caratteristiche, l'acquisizione dei servizi reali.

Le spese per i programmi ammissibili, purché sostenute a partire dal 1 giugno 2001, sono considerate ammissibili quando relative a:

- impianti generali

⁴¹ *Regolamento (CE) del 12 gennaio 2001, n. 69 (in G. U.C.E. del 13/01/2001, n. L 010), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")*

- macchinari e attrezzature
- brevetti
- software
- opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori
- studi di fattibilità e piani di d'impresa
- studi per la valutazione dell'impatto ambientale.

a.l.

25 *Regione Liguria*

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2004, n. 29

Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro per l'anno 2004

L'Agenzia Liguria Lavoro, ente strumentale della Regione, costituito con legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, disciplina le funzioni regionali trasferite dallo Stato in materia di Servizi per l'impiego. Il programma per l'anno 2004 dà prosecuzione alle attività già affidate ed è rivolto a consentire alla regione di utilizzare al meglio l'Agenzia quale risorsa della Giunta Regionale, in particolare dell'Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro e quale strumento di assistenza e sostegno al sistema dei servizi per l'impiego nonché alle politiche formative e del la-

voro.

Il programma di lavoro è articolato nelle seguenti aree di attività:

1. osservatorio sul mercato del lavoro
2. monitoraggio delle politiche formative e del lavoro
3. assistenza al sistema regionale
4. informazione e orientamento professionale
5. interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate
6. sistema informativo
7. collegamento con la rete delle agenzie nazionali
8. attività su richiesta di soggetti pubblici e privati.

Con riferimento alla realizzazione delle attività sopra elencate, l'agenzia produce entro il mese di febbraio dell'anno 2005 una relazione che indichi gli obiettivi e i risultati raggiunti.

a.m.t.

26 *Regione Lazio*

Deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2004, n. 1015

Articolo 15 del decreto legislativo n. 276/2003. Attivazione del nodo regionale della borsa

continua nazionale del lavoro al fine di assicurare la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro e realizzare l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Regione Lombardia

Il provvedimento della Giunta Regionale è finalizzato all'attivazione della borsa continua nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 15⁴² del decreto legislativo n. 276 del 2003 e secondo le linee convenute e stipulate di concerto dalle Regioni Lazio e Lombardia nel protocollo di intesa che prevede reciproci obblighi e impegni da parte di entrambe le Regioni.

Massimizzare i risultati in termini di efficacia e di piena utilizzabilità delle risorse disponibili è l'obiettivo primario da raggiungere attraverso il protocollo di intesa.

Obiettivo comune alle due Regioni coinvolte è implementare e rafforzare le conoscenze reciproche nella realizzazione dei nuovi settori delle politiche previste nella Strategia europea per l'Occupazione attraverso la condivisione delle esperienze, innovazioni e buone pratiche sviluppate dai rispettivi Enti anche e soprattutto alla luce di quanto disciplinato dal decreto legislati-

vo n. 276 del 2003.

Particolare interesse rivestono, pertanto, le esperienze consolidate di eccellenza e di tutorship tra le Amministrazioni.

Perché la Regione Lazio possa dare avvio alla borsa continua regionale del lavoro del Lazio necessita dalla Regione Lombardia del pacchetto applicativo con relative licenze d'uso "borsalavorolombardia.net" il cui utilizzo sarà definito preventivamente con apposita convenzione. Necessita, inoltre, della assistenza tecnica che consentirà il trasferimento di metodologie-soluzioni standard e strumenti ma anche della assistenza tecnica alla Laziomatica ai fini della implementazione del pacchetto applicativo.

Da parte sua, invece, la Regione Lazio riserverà una quota delle risorse dei fondi comunitari previste nella programmazione 2000-2006 per la sperimentazione e l'avvio delle attività del sistema coordinate e per tutte le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Se particolari tipologie di interventi si renderanno necessarie, le Regioni potranno

⁴² Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. ord. n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Articolo 15 (Principi e criteri generali) 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali...

individuare in successive convenzioni anche di carattere oneroso.

a.l.

STRUMENTI FINANZIARI

27 Regione Campania

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2004, n. 2080

**Deliberazione di G. R. n. 966 del 2 luglio 2004
“Approvazione del Manuale di Gestione FSE:
Procedure per la Programmazione, Gestione
e Attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006”
- Modifiche**

Al fine di dare uniformità di comportamento sia ai Responsabili delle Misure del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Regionale Campania sia ai Soggetti attuatori di attività riconducibili ad esse e al fine di ridefinire le competenze del Settore Formazione Professionale, la Giunta regionale della Campania provvede alle necessarie rettifiche del Manuale di Gestione FSE già precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2004 n. 966⁴³.

L'intervento della Giunta investe, inoltre, la delibera del 31 ottobre 2002 n. 5264⁴⁴ per quanto

attiene ai criteri di determinazione dell'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per l'area dirigenti 1998-2001 e all'adeguamento del compenso dei componenti delle commissioni fissato in euro 77,00 lordi per ciascuna seduta.

a.l.

⁴³ Deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2004, n. 966 (in Speciale del B.U.R.C. del 3 agosto 2004) – Approvazione del Manuale di Gestione FSE: Procedure per la Programmazione, Gestione e Attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006 – Modifiche

⁴⁴ Deliberazione della Giunta Regionale del 31 ottobre 2002, n. 5264 (in B.U.R. Campania. del 2002) – Criteri di determinazione art. 32 del CCNL Area dirigenti 1998/2001 e adeguamento compenso Commissioni

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: SOGGETTI, REQUISITI E FORME CONTRATTUALI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE M.L.P.S. DEL 22 FEBBRAIO 2005, N.7

L'istituto della somministrazione di lavoro disciplinato nel Capo I, Titolo III del D.lgs. 276/03 comprende sia l'ipotesi della somministrazione a tempo determinato (che sostituisce la figura introdotta dalla L.196/97 della fornitura di lavoro temporaneo, venuta meno con l'abrogazione degli artt. 1-11 di quella legge) sia quella nuova, per il nostro ordinamento, della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*).

Autorizzate in base a un differenziato provvedimento statale, le due forme di somministrazione presentano problemi interpretativi differenziati, sia sotto il profilo dei soggetti che possono ricorrervi, sia sotto quello dei requisiti di ammissibilità e infine sotto quello delle tipologie

contrattuali compatibili con queste fattispecie. L'emanazione da parte del M.L.P.S. della Circolare del 22 febbraio 2005, n.7, risponde appunto all'esigenza di fornire primi chiarimenti circa aspetti applicativi della disciplina dettata dagli artt. 20 e seg. del D.lgs 276/03, allo scopo di definirne la portata e i limiti di utilizzabilità.

Un primo aspetto preso in considerazione dal provvedimento in esame riguarda i soggetti legittimati alla somministrazione.

Con riferimento al soggetto utilizzatore (ossia il soggetto che richiede lavoratori) la questione che si è posta, fin dall'entrata in vigore del D.lgs 276/03, riguarda la possibilità delle pubbliche amministrazioni di accedere a questa forma di esternalizzazione, dal momento che il decreto legislativo dispone per un verso l'esclusione generalizzata della sua applicabilità alle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 2) e per l'altro autorizza espressamente le stesse alla somministrazione a tempo determinato (art. 86,

comma 9).

Rispetto a questo punto, la Circolare ribadisce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la somministrazione solo a tempo determinato (conclusione peraltro naturale, visto il carattere speciale della norma dell'art. 86, rispetto alla norma generale dell'art.1), riconoscendo indirettamente, che utilizzatore di un contratto di somministrazione possa essere anche un soggetto diverso da un imprenditore.

Sul versante del soggetto somministrante la Circolare, nel ribadire la necessaria Autorizzazione (provvedimento rilasciato dal M.L.P.S., sulla base dei requisiti e delle procedure previste dagli artt. 4 e 5 del D.lgs 276/03) dispone che gli estremi del provvedimento devono apparire in tutte le comunicazioni con i terzi.

Sempre in tema di Autorizzazione, degno di nota è quanto stabilito riguardo alle prestazioni transnazionali di servizi, laddove viene stabilito che (in base alla Direttiva 97/91/CE, attuata in Italia con il D.lgs 72/2000) qualunque impresa di somministrazione stabilita in un qualunque paese appartenente all'UE, possa operare anche nel nostro senza rilascio dell'Autorizzazione, ma sulla base di un "provvedimento equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro", senza più bisogno di un'attestazione di equivalenza da parte del MLPS.

Senza dubbio, però, tra le questioni maggiormente dibattute in tema di somministrazione di lavoro una posizione di assoluto rilievo spetta senz'altro a quella relativa ai presupposti in base ai quali è consentito utilizzare tale forma di fornitura di manodopera.

La disciplina dettata dal D.lgs 276/03 distingue, come visto, una somministrazione a termine da una somministrazione a tempo indeterminato, consentita quest'ultima solo in settori testualmente individuati (art. 20, comma 3, lett.a-i). La distinzione peraltro si riflette nella maggiore ampiezza dell'Autorizzazione concessa agli operatori che intendono svolgere somministrazione a tempo determinato (agenzie c.d. generaliste, abilitate allo svolgimento di tutte le attività menzionate nell'art. 20 - comprese tutte le tipologie in cui è consentita la somministrazione a tempo indeterminato - e automaticamente autorizzate anche allo svolgimento delle altre attività per le quali è prevista un'analogha procedura di Autorizzazione attraverso l'iscrizione alle altre sezioni dell'Albo di cui all'art. 4 del D.lgs 276/03, come l'attività di intermediazione, l'attività di ricerca e selezione di personale e quella di supporto alla ricollocazione) e quelli che si candidano a svolgere, in via esclusiva, una soltanto delle attività per le quali è consentita la somministrazione a tempo indeterminato.

Per quanto concerne la somministrazione a tempo indeterminato, i casi in cui essa è ammessa sono previsti dall'art. 20, comma 3, lett. a-h, ai quali si aggiungono quelle attività e quei settori individuati dalla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, intervenuta tra i soggetti sociali maggiormente rappresentativi (art. 20, comma 3, lett.i).

Rispetto allo *staff leasing*, la Circolare precisa che può essere oggetto di somministrazione ogni professionalità inerente alle attività alle indicate dall'art. 20, mentre decisamente più problematica appare la questione relativa alle ragioni che sono poste a base della somministrazione a termine.

Erede della fornitura di manodopera introdotta dalla L.196/97, la fattispecie della somministrazione a tempo determinato, ora disciplinata dal D.lgs 276/03, presenta caratteristiche tali da ampliarne significativamente la sfera di utilizzabilità.

Mentre l'ammissibilità del lavoro "interinale" era subordinato, nella regolamentazione offerta dalla c.d. legge Treu, alla sussistenza di condizioni temporanee o eccezionali che sole potevano giustificare tale ipotesi di esternalizzazione di manodopera, l'attuale istituto trova legittimità quando siano presenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,

anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

Il D.lgs 276/03, quindi non solo si è limitato a richiamare quanto stabilito nella delega (la legge 30/03 infatti prevedeva, art.1, comma 2, lett. m, un passaggio ulteriore, affidando alla legge o ai contratti collettivi nazionali o territoriali l'individuazione delle ragioni di carattere tecnico produttivo od organizzativo, poste a base di questa tipologia di somministrazione), ma ha rimosso i vincoli cui era legata la fornitura di manodopera, consentendo la somministrazione a termine anche con riferimento alle normali attività dell'utilizzatore.

Quest'ultima parte, se esclude le esigenze di carattere straordinario tra le situazioni tipiche di ricorso alla somministrazione a tempo determinato, lascia aperta la discussione sul ruolo che assume la temporaneità nell'ambito della fattispecie attuale, in mancanza di qualunque riferimento espresso.

A questo proposito la Circolare, nel ribadire la dissociazione tra il termine della somministrazione e la temporaneità dell'esigenza dell'utilizzatore, riduce la temporaneità da criterio fondante sostanziale, a elemento che finisce per essere assorbito da un più generico criterio di "ragionevolezza" delle ragioni di carattere tecnico organizzativo o sostitutivo, poste a

base della scelta di ricorrere alla somministrazione, ritenendo ammissibile la somministrazione a tempo determinato ogni qual volta l'utilizzatore lo ritenga opportuno (per motivi tecnico-organizzativi o di tipo sostitutivo, anche qualora non abbiano natura temporanea o eccezionale) tranne nei casi in cui si potrà esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori, in presenza dei quali l'eventuale stipula del contratto configurerebbe un'ipotesi di somministrazione fraudolenta, sanzionabile ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 276/03.



Questa impostazione rappresenta, dunque, il passaggio dalla logica che ha orientato il legislatore precedente, per cui il ricorso alla somministrazione a tempo determinato rappresentava un'eccezione (giustificata da esigenze temporanee o eccezionali) rispetto al persistente generale divieto di interposizione di manodopera, a quella inversa, in base alla quale la stipula di tale contratto è essenzialmente rimessa alla discrezionalità dell'utilizzatore. Tanto più che un "controllo" sulle ragioni giustificatrici non può trarsi, come afferma la Circolare, neanche dal rimando alle indicazioni contenute nei contratti collettivi dirette a integrare gli elementi

del contratto di somministrazione (art. 21, commi 1 e 2).

La Circolare, infatti, identifica come unico ambito di regolamentazione affidato espressamente alla contrattazione collettiva, quello relativo all'individuazione di limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione a termine, come stabilito dall'art. 20, comma 4 e riconoscendo piena efficacia a qualunque contratto di

somministrazione che venisse stipulato anche nei casi in cui la contrattazione collettiva abbia disciplinato esclusivamente le ipotesi temporanee.

Né appare sostenibile la tesi per cui i due rimandi alla contrattazione collettiva (uno quello dell'art. 20, comma 4 e l'altro art. 21, comma 2) individuerrebbero diversi ambiti di competenza: uno rappresentato dalla quantificazione del numero massimo di lavoratori da attingere attraverso somministrazione, e l'altro costituito dalle indicazioni dei contratti collettivi che devono essere recepite dalle clausole del contratto di somministrazione, che comprendono anche l'indicazione dei casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 (come risulta dal

combinato disposto dell'art. 21, commi 1 e 2). La possibilità di rintracciare in quella norma un ruolo di controllo sulle ragioni giustificative, affidato all'autonomia contrattuale (anche nell'apprezzabile intento di rendere coerente l'impianto normativo con quanto stabilito dalla legge delega), resta dubbia in considerazione del fatto che la mancata menzione del livello contrattuale da cui trarre le indicazioni e soprattutto l'assenza di qualunque riferimento alla maggiore rappresentatività dei soggetti collettivi contraenti, sembrerebbe escludere la volontà del legislatore di attribuire una funzione integrativa della disciplina legale alla contrattazione collettiva, secondo un schema ricorrente in altri casi (si veda, a titolo esemplificativo, la disposizione dell'art. 20, comma 3, lett. I, o quella dello stesso art. 20, comma 4).

Un'ulteriore conferma di questa impostazione sembrerebbe trovare origine nella disposizione dell'art.27, dove si afferma che il controllo giudiziale sulla sussistenza dei requisiti della somministrazione non può coinvolgere valutazioni e scelte tecniche spettanti all'utilizzatore. Ora, a parte la difficoltà concettuale di scindere il giudizio sull'esistenza delle ragioni da quello relativo alla loro efficacia giustificativa (valutazione indispensabile affinché una circostanza possa essere riconosciuta come tipica ragione

giustificativa), la norma evidenzia la volontà di ricondurre a scelte discrezionali dell'impresa utilizzatrice il reperimento di manodopera attraverso la somministrazione, e l'elemento della temporaneità, che fonda peraltro la differenza tra somministrazione a termine e quella a tempo indeterminato, finisce per dover essere considerato elemento meramente "formale" della fattispecie, individuabile nella scelta stessa della somministrazione a termine, anche in quelle attività e in quei settori nei quali è consentita la somministrazione a tempo indeterminato, dove infatti è la stessa Circolare ad ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.

Nel caso in cui ricorrano le esigenze che possono essere invocate per stipulare un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, sottolinea ancora la Circolare, la possibilità di ricorrere alla somministrazione a termine è subordinata alla presenza delle ragioni tecniche, organizzative o sostitutive, tipiche di questa tipologia di somministrazione.

Altro capitolo importante affrontato dalla Circolare in esame riguarda le tipologie dei rapporti lavorativi correlate alla somministrazione di manodopera.

Infatti uno dei problemi interpretativi che con più insistenza ricorre dall'entrata in vigore del-

la disciplina sulla somministrazione è proprio quello relativo alle relazioni tra il contratto di somministrazione (tra somministratore e utilizzatore) e il contratto di lavoro che intercorre tra somministratore e prestatore di lavoro e in particolare tra la durata del primo e la tipologia del secondo.

Se in generale è stato delineato un sostanziale parallelismo, basato sulla corrispondenza tra somministrazione a tempo indeterminato e contratto di lavoro a tempo indeterminato e tra somministrazione a termine e contratto di lavoro a tempo determinato (art. 22, commi 1 e 2), il legislatore delegato ha lasciato aperta la possibilità a ipotesi diverse, prevedendo e disciplinando espressamente (art.22, comma 3) l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore da parte dell'agenzia somministratrice titolare di un contratto di somministrazione a tempo determinato, con relativa previsione di un'indennità di disponibilità etc.

Ora se nel caso di somministrazione a tempo indeterminato il richiamo alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali (art.22, comma 1), amplia il novero delle soluzioni, più delicata appare la

questione del rapporto di lavoro tra prestatore e somministratore nel caso di somministrazione a tempo determinato, visto il rimando al D.lgs 368/01¹ in tema di contratti a termine.

A parte l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato che è espressamente disciplinata (in generale dall'art. 20, comma 2, e con riguardo all'indennità di disponibilità art. 22, comma 3), dubbi potrebbero sorgere in relazione alla norma dell'art.10 di tale D.lgs 368/01 che esclude

l'applicabilità della disciplina del contratto a termine, tra le altre ipotesi, proprio ai contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, ora sostituiti, come abbiamo visto, dalla nuova figura della somministrazione a tempo determinato.

La ragione di quell'esclusione è legata al fatto che tali particolari forme contrattuali fossero già disciplinate da specifiche normative (come

recita testualmente l'art. 10), mentre nel nostro caso il rapporto di lavoro che si instaura all'interno della più generale fattispecie della



¹ Decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

somministrazione trova regolamentazione o nella disciplina generale dei rapporti di lavoro (nel caso di somministrazione a tempo indeterminato) o nella disciplina stessa del contratto a termine (nel caso di somministrazione a tempo determinato), evitando che l'esclusione dal campo di applicazione del D.lgs 368/01, precedentemente fissato per la fornitura di lavoro temporaneo, fosse estesa all'odierna somministrazione a tempo determinato.

Infatti è la stessa Circolare a ricordare come, a differenza del lavoro "interinale" previsto dalla L.196/97, non siano stati introdotti requisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulato tra l'agenzia e il prestatore; proprio la collocazione di questi contratti nel generale ambito del lavoro subordinato, rende pienamente applicabile la disciplina del contratto a termine, come stabilito dall'art. 22, comma 2, del D.lgs 276/01.

L'ampia discrezionalità lasciata alle parti nella scelta del tipo di contratto di lavoro da adottare, è ribadita dalla Circolare e la forma scritta è richiesta solo laddove la disciplina del tipo di contratto prescelto lo preveda. Nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, dunque, la formula aperta dell'art.22, comma 1, lascia ipotizzare diverse forme contrattuali utilizzabili, il contratto a tempo indeterminato,

come quello a termine, il contratto a coppia, come il part-time, quello intermittente come pure, citando testualmente la Circolare, i contratti a causa mista come l'apprendistato o il contratto di inserimento, purché sia rispettata la finalità formativa (o quella di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo) tipiche di questi contratti.

Per quanto riguarda invece la somministrazione a tempo determinato, visto il richiamo al D.lgs 368/01 (disciplina applicabile per quanto compatibile e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4), viene giustamente esclusa la possibilità di assumere personale con contratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente, essendo incompatibili con la ratio del contratto a termine, secondo il principio richiamato dall'art. 10 del D.lgs 368/01.

Particolare importante è poi quello specificato dalla Circolare per cui si amplia la forbice tra il contratto di somministrazione e il rapporto di lavoro somministrato, venendo meno la necessità della coincidenza tra il termine della somministrazione e quello fissato nel contratto di lavoro, in considerazione del fatto che l'apposizione del termine al secondo, non è legata solo alle esigenze dell'utilizzatore, ma an-

che a quelle delle agenzie somministratrici, vista la natura polifunzionale assunta da queste. Assunto dunque il contratto a termine come modello generale del contratto a termine somministrato a tempo determinato, le varianti sono rappresentate dai diversi regimi della proroga e dall'inapplicabilità delle regole concernenti il rinnovo del contratto a termine.


Se ne deduce che, come scrive la Circolare, venendo meno le limitazioni alla successione dei contratti a termine (previste dall'art. 5, commi 3 e 4 del D.lgs 368/01 ma non estendibili al rapporto somministrato), sia consentita la stipulazione successiva di più contratti a termine, senza soluzione di continuità. Per quanto concerne la proroga, invece, l'art. 22, ricalcando quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 della L. 196/97 e, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 4 del D.lgs 368/01, il termine del contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato al somministratore.

Tuttavia, il mancato riferimento al periodo di assegnazione presso lo stesso utilizzatore, espressamente citato invece dall'art. 3, comma 4 della

L. 196/97, lasciava aperti dei dubbi circa la portata di tale norma, dovendosi stabilire se questa particolare disciplina della proroga fosse o meno riferibile al periodo di prestazione lavorativa effettuata presso il medesimo utilizzatore.

Al riguardo la Circolare elimina ogni dubbio, affermando che *resta fermo, con riferimento all'invio del lavoratore presso il medesimo*

utilizzatore, il limite derivante dall'applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e il lavoratore non potrà essere inviato presso il medesimo utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione. Quest'ultimo riferimento al livello nazionale della contrattazione, lascia però aperta, per l'ennesima volta, la questione, già evidenziata precedentemente, del mancato richiamo alla maggiore rappresentatività dei soggetti sociali chiamati a regolamentare le proroghe, derogando a quella regola, più volte richiamata nell'ambito della somministrazione, che affida agli organismi sociali più rappresentativi l'integrazione della disciplina legale.



PARERE dell' ESPERTO



SPUNTI DI RIFLESSIONE DERIVANTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE CO- STITUZIONALE N. 51 DEL 2005

di **Vincenzo Bencivenga**

Con la sentenza n. 51, depositata il 28 gennaio 2005, la Corte Costituzionale affronta contestualmente tre diverse questioni concernenti la materia della formazione professionale sollevate da un ricorso della Regione Emilia-Romagna.

E' importante soffermarci, sia pure con un carattere discorsivo, su alcuni passaggi di detta sentenza, poiché essa rappresenta il primo intervento in materia a seguito della revisione costituzionale operata con la legge cost. n. 1 del

2003 e quindi la pronuncia stessa si inquadra nel nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Peraltro, la sentenza segue immediatamente il giudizio di costituzionalità risolto dalla stessa Corte con la sentenza n. 50 del 2005, riguardante la Legge Biagi ed il Decreto attuativo della stessa (D.Lgs. 276/03) e contribuisce, quindi, a fornire una visione complessiva del punto di vista della Corte in materia di mercato del lavoro e politiche attive.

Le questioni affrontate riguardano interventi e funzioni concernenti la materia della formazione professionale e dell'apprendistato come disciplinata da provvedimenti legislativi nazionali; in un passato non più tanto recente, ormai, la Corte aveva affrontato giudizi aventi ad oggetto

assetto e competenze statali e regionali stabiliti dall'ordinamento comunitario per affermare la legittimità di competenze statali, poiché derivanti (in modo diretto o indiretto) dai Regolamenti comunitari in materia di Fondo Sociale Europeo (sentenza n. 38 del 1991 e sentenza n. 93 del 1997) e raccomandando il principio della "leale collaborazione"...

In particolare, attraverso le censure di legittimità costituzionale sugli articoli 47 e 48 della legge n. 289 del 2002 (la finanziaria del 2003), la Regione aveva investito la Corte:

- 1) sulla competenza attribuita al Ministero del lavoro nella determinazione di finanziamenti aggiuntivi in favore della legge n. 40 del 1987 (concessione di contributi agli enti privati di formazione professionale a carattere nazionale);
- 2) sulla competenza attribuita allo stesso Ministero del lavoro di destinare 100 milioni di euro per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il 18° anno di età;
- 3) sulle competenze dello stesso Ministero in materia di Fondi interprofessionali per la formazione professionale continua, istituiti dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e rivisti proprio dall'art. 48 della L. 289/2002.

La peculiarità delle questioni sollevate consiste

proprio nel fatto che esse riguardano o l'ulteriore finanziamento (le prime due questioni) o la revisione di interventi già previsti prima della riforma costituzionale (la terza). Pertanto la Corte viene chiamata ad esaminare "con lenti nuove" derivanti dalla revisione costituzionale appena intervenuta "questioni vecchie" o, meglio, sostanzialmente antecedenti la revisione in questione.

- 1) Con riferimento alla prima questione, le risposte della Consulta rispetto alla violazione delle competenze legislative residuali in materia di formazione professionale risultano piuttosto chiare e peraltro coerenti in un quadro interpretativo che la Corte stessa aveva già in precedenza fornito. Essa accoglie il ricorso e dichiara l'incostituzionalità del comma 1 dell'art. 47 della citata legge n. 289/02, muovendo anche dal nuovo testo dell'art. 119 Cost. per affermare la presenza di precisi limiti in capo al legislatore statale in tema di funzioni spettanti al sistema delle autonomie; la sentenza, inoltre, dichiara "non consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni", poiché ciò può risultare "uno strumento indiretto, ma

pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza". Ciò anche, in linea generale, nel caso di interventi finanziari statali destinati a soggetti privati, poiché "ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative ed amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze".

Sembra chiara la preoccupazione della Corte di evitare la possibile instaurazione/sovrapposizione tra i sistemi regionali ed il sistema centrale; non vi possono essere contestualmente, in una materia a competenza esclusiva, ingerenze od indirizzi contrastanti e tali ingerenze possono realizzarsi indirettamente, anche attraverso meccanismi di finanziamento a provenienza statale non inerenti con una materia devoluta invece alla competenza delle Regioni.

- 2) Più agevole il ragionamento relativo alla seconda questione oggetto di ricorso, ossia sulla competenza del Ministro del lavoro a definire i contenuti formativi delle iniziative di formazione esterne all'azienda nel-

l'esercizio dell'apprendistato svolto oltre il 18° anno di età e nel destinare risorse utili a consentire tali attività. L'infondatezza della questione viene dichiarata facendo innanzitutto riferimento alla sentenza n. 50 immediatamente precedente della stessa Corte che ha sottolineato l'inestricabilità e la correlazione tra plurime competenze (statali e regionali); queste caratteristiche non consentono di adottare criteri rigidi nella soluzione delle questioni, ma impongono il rispetto del principio di "leale collaborazione". Poiché nel caso specifico, nell'attuazione della norma impugnata ha trovato operativamente rispondenza tale principio, attraverso una ripartizione delle risorse operata previo parere favorevole del Coordinamento tecnico delle regioni per la formazione professionale e il lavoro, l'interesse della Regione non sembra essere stato sostanzialmente violato.

Il precedente sembra interessante perché sembra fornire un'utile chiave di interpretazione dei potenziali conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni in materie vicine ed interrelate, proprio attraverso l'applicazione concreta del principio di leale collaborazione: lo strumento operativo di una consultazione preventiva positiva (la Corte,

invero, fa intendere l'intesa come la forma più pregnante) può risultare utile non soltanto per "disinnescare" un conflitto (come si è verificato nelle specie), ma può rafforzare l'armonia istituzionale su tematiche che, sia pure con diversi referenti, non possono fare a meno di interagire e di incrociarsi.

- 3) L'ultima questione sollevata riguardava la disciplina dei Fondi Interprofessionali per la formazione professionale continua, già prevista dall'art. 118 della legge n.388 del 2000 e quindi riformata dall'art. 48 della Legge n. 289 del 2002 che, risolvendo molte delle perplessità della formulazione iniziale, ha consentito l'avvio di un nuovo sistema di formazione cogestito attraverso i Fondi dalle Parti sociali, sistema autorizzato e vigilato dal Ministero del lavoro. Anche qui l'esito del giudizio, nonostante il tenore del ricorso non appare stravolgere gli assetti definiti dal legislatore.

La Consulta, infatti, circoscrive la fondatezza della questione a limiti ben precisi, senza condividere le generali censure regionali tendenti a riconoscere in capo alle regioni "ogni potere amministrativo in relazione ai Fondi"; inoltre, rifiuta la tesi secondo la quale toccherebbe alla legislazio-


ne regionale regolamentare la disciplina istitutiva dei Fondi, l'autorizzazione ad operare, l'esercizio della vigilanza, il monitoraggio, il sistema delle sanzioni, la nomina del presidente del collegio sindacale.

In questo caso il ragionamento produce un parziale accoglimento del ricorso, più strettamente limitato all'ambito proprio delle regioni che è quello della materia della formazione professionale, in quanto – nell'assetto legislativo dei Fondi - non appare sufficientemente e concretamente caratterizzato/corroborato dal principio di leale collaborazione, dal momento che le regioni risultano coinvolte solo come destinatarie dei piani formativi, affinché ne possano tener conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

La Corte si muove partendo dal presupposto che nella disciplina riguardante i Fondi interprofessionali coesistono più materie: quella dell'ordinamento civile (di competenza esclusiva statale), quella della previdenza sociale (anch'essa di competenza statale) per la natura dei contributi che vi affluiscono (contributo integrativo per la disoccupazione involontaria). Pertanto, la pure ulteriore concomitante materia della

formazione professionale (di competenza residuale regionale), non può precludere allo Stato la competenza di riconoscere a soggetti privati (le Parti sociali) la possibilità di istituire i Fondi operanti sull'intero territorio nazionale, di determinare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità statali la vigilanza sugli stessi.

L'unico principio da considerare – de iure condendo – è quello di articolare la normativa in materia in modo da rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul territorio delle attività di formazione professionale, prevedendo strumenti idonei a garantire, al riguardo, una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Anche questa ultima sarà una sfida tutta da raccogliere e che si profila di enorme e concreto interesse sia sul piano giuridico che su quello delle politiche del lavoro e territoriali.





ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA: PRIMA ANALISI DELLA LEGGE REGIONALE 4/2005

di **Giuditta Occhiocupo**

Premessa

E' stata pubblicata¹ la legge regionale n. 4 del 1° febbraio 2005, recante "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione". Tale provvedimento dispone, tra le altre cose, l'abrogazione della legge regionale 30/85 recante "Nuova normativa del diritto allo studio", mantenendo, peraltro, la validità dei procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici già in corso alla data dell'8 febbraio 2005 e fino all'approvazione degli indi-

rizzi triennali da parte della Regione (artt. 12 e 13).

La nuova legge regionale (entrata in vigore l'8 febbraio 2005) risulta composta di 14 articoli e merita di essere presa in considerazione, poiché costituisce l'ennesima attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 117, comma 3 della Costituzione (nella versione successiva alla riforma del Titolo V, parte II operata dalla legge costituzionale 3/2001), articolo che, escludendo dal novero delle materie attribuite alla legislazione concorrente Stato-Regioni, le materie dell'istruzione e della formazione professionale, ne accredita, implicitamente, l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Peraltro, lo stesso articolo fa salva la determinazione statale – oltre che di norme gene-

¹ Cfr. B.U.R. della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005

rali in materia (art. 117, comma 2, lett. n) - dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m), accentuando, così, i caratteri della regionalizzazione di un sistema che, già nel passato, aveva conosciuto un forte radicamento territoriale, anche se a carattere prevalentemente extrascolastico.

In questa sede, s'intende, quindi, proporre una prima lettura della legge, focalizzando l'attenzione su quegli articoli ritenuti di primaria importanza e soffermandosi sulle tematiche e sugli istituti principali in essa affrontati e richiamati.

1. Principi ed azioni oggetto della legge

Nei primi due articoli sono contenuti i riferimenti ai principi e alle azioni che costituiscono oggetto della legge regionale. In particolare, nell'art. 1 sono enunciate una serie di affermazioni di principio che pongono in evidenza l'importanza che la Regione annette alla costruzione di un efficiente sistema scolastico e formativo. Infatti, la prima di queste affermazioni si concreta nel riconoscere al sistema scolastico e formativo regionale il ruolo di "strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio". Come naturale conseguenza di tale riconoscimento, il legislatore regionale ritiene siano necessari interventi "per incentivarne e miglio-

rarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale".

Gli obiettivi posti sono, quindi, chiari e mirano a dotare la Regione di un sistema scolastico e formativo efficace ed efficiente, accessibile a tutti gli interessati e capace di attrarre quelle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il suo concreto funzionamento.

Quello delineato nella legge è un sistema complesso che raccoglie in sé, sia l'ambito scolastico che quello più propriamente formativo, aderendo, in tal senso, all'accoglimento del sistema integrato istruzione-formazione, sistema adottato anche in altre realtà regionali² che, nel corso di questi ultimi anni, hanno provveduto ad emanare leggi finalizzate a ridisegnare il proprio governo delle politiche formative.


Una conferma a questa tesi parrebbe trovarsi nella lettura del terzo comma dell'art. 1. In esso, infatti, si manifesta l'intenzione della Regione di dar vita ad un sistema nel quale si debba, sia potenziare l'integrazione tra la componente d'istruzione e quella di formazione, sia valoriz-

² Cfr. per la Toscana, la L.R. n. 32/2002; per l'Emilia-Romagna, la L.R. 12/2003; per la Basilicata, la L.R. 33/2003 e per la Calabria, la L.R. 34/2002

zarne la rispettiva specificità, avendo come punto di partenza la consapevolezza del quadro complessivo nel quale le azioni che verranno poste in essere si collocano.

Un quadro, quello cui fa riferimento la legge, che è composto dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio regionale, realtà che si inseriscono, rispettivamente, nel sistema pubblico della scuola statale, locale e paritaria, nonché in quello pubblico-privato della formazione professionale.

Il potenziamento dell'integrazione e la corrispondente valorizzazione delle specificità potrebbe, in qualche modo, semplificare questo quadro, riportandolo ad unità, in nome del diritto allo studio e del diritto all'apprendimento per tutta la vita, diritti che il legislatore regionale dichiara (art. 1, comma 2) di voler perseguire nel rispetto di alcuni principi e competenze che si riscontrano nella Costituzione e negli atti normativi e documentali di livello comunitario. In particolare, si fa riferimento al rispetto dei livelli essenziali attribuiti in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione; al rispetto delle competenze di carattere legislativo e amministrativo attribuite alle Re-



gioni e agli Enti locali dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dalle leggi statali e regionali emanate dagli anni novanta ad oggi in materia di decentramento di compiti e funzioni; ed, infine, si fa riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, principio che trova riscontro nello stesso art. 118 della Costituzione, nel Trat-

tato UE, nel Regolamento CE 1260/99 sui Fondi Strutturali e nel Reg. CE 1784/99 sul Fondo Sociale Europeo, così come in altri atti normativi e in numerosi documenti provenienti dall'Unione Europea.

La Regione dichiara, quindi, il suo impegno alla promozione e al sostegno di azioni mirate a rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita e, a tale proposito, nell'art. 2, vengono specificate le

finalità verso cui tali azioni sono volte.

Le 13 finalità elencate sono incentrate sulle tematiche dell'istruzione e della formazione, viste sia come diritti da esercitare e da perseguire sia come strumenti per favorire una politica sociale mirante all'integrazione degli immigrati, al sostegno degli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità e alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla crescita cultu-

rale, sia, infine, come mezzo per l'estensione della cultura europea e mediterranea.

Senza volere qui menzionare tutte le singole finalità elencate, si ritiene di riportare quelle ritenute più interessanti ai fini di una corretta comprensione dell'obiettivo di fondo che sta alla base dell'atto normativo in oggetto.

L'art. 2 sostiene che costituiscono oggetto della legge le azioni volte a:

- riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
- favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;
- rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;
- promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
- sostenere l'autonomia scolastica nell'elabo-

razione di progetti per la scuola dell'obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili;

- realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 328/2000;
- estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso Enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.

Come si può notare, si tratta di finalità significative che attribuiscono importanza al sistema scolastico e formativo, in quanto lo reputano uno strumento, che favorendo la crescita culturale dei soggetti che vi possono accedere, sia in grado di fornire una risposta adeguata alle numerose problematiche sociali che affliggono il territorio regionale campano.

Quindi, la legge propone l'istruzione e la formazione, quali diritti che, esercitati nelle scuole (pubbliche o paritarie) e/o negli enti di forma-

zione (pubblici o privati), possano essere visti come strumenti di conoscenza e per la conoscenza, ma anche considerati nella loro dimensione sociale, in quanto, integrandosi e coordinandosi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili) siano in grado di contribuire alla crescita della cittadinanza, alla cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani.

2. Destinatari degli interventi

L'articolo 3 attribuisce agli Enti locali l'attuazione degli interventi, per quanto di rispettiva competenza, in base a quanto stabilito dal D.P.R. 616/77 (per ciò che più propriamente concerne il diritto allo studio) e dal D.Lgs. 112/98 (per quanto riguarda istruzione e formazione)³.

Destinatari degli interventi, le cui finalità sono state sopra esposte e che, nell'art. 5, vengono elencati nel dettaglio, sono i seguenti:

- gli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia;
- gli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legi-

slazione vigente;

- i frequentanti corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione Europea.

Si tratta, pertanto, di un complesso variegato di destinatari, costituito da tutti quei soggetti, bambini, giovani o adulti, che a vario titolo e a diverso scopo, si trovano a frequentare le sedi ove si esercitano i diritti dell'istruzione e della formazione, dal livello di base a quello più elevato.

A questi soggetti, l'art. 4 affianca un'altra categoria, rappresentata dai soggetti con disabilità, che sono destinatari di interventi diretti "a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale".

Viene, altresì, specificato che tali interventi sono attuati dagli Enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della L. 328/2000⁴ e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e peda-

³ Si deve far presente che, nella Regione Campania, manca una legge di recepimento del D.Lgs. 112/98.

⁴ I piani di zona sono descritti nell'art. 19 della L.328/2000, sono previsti per gli interventi sociali e socio-sanitari (secondo anche le indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'art. 18 della legge), sono definiti dai Comuni associati e, di norma, sono adottati attraverso accordi di programma

gogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

Anche in questo caso, viene riproposta la dimensione sociale del sistema dell'istruzione e della formazione, attuata attraverso la sua integrazione con il sistema dei servizi socio-sanitari.

Per la realizzazione degli interventi da parte degli Enti locali, la legge prevede diverse tipologie di azione che si sviluppano attraverso una serie di interventi in favore dei destinatari sopra elencati e attraverso progetti volti a garantire e migliorare il livello di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione. L'elenco degli interventi e degli ambiti cui sono rivolti i progetti è contenuto nell'art. 5.

In particolare, si evidenzia come siano stati previsti interventi comprendenti la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e l'organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap; servizi di mensa; sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap e un sostegno, nonché mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom.

E' stato, inoltre, disposto che i progetti siano ri-

volti, tra le altre cose, all'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale; alla realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'Università; all'elaborazione di progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione e alla realizzazione di progetti di istruzione e formazione rivolti all'educazione alla legalità, all'intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.

Ad integrazione di tali tipologie d'intervento, l'art. 6 prevede l'istituzione, da parte della Regione, di borse di studio destinate a quegli alunni dell'istruzione e a quegli allievi della formazione professionale (realizzata da agenzie accreditate residenti nel territorio regionale) che versano in disagiate condizioni economiche.

Borse di studio annuali sono attribuite direttamente dalla Regione anche per solo merito eccezionale e i loro percettori possono continuare ad usufruirne fino al completamento del percorso formativo, eventualmente anche universitario, sempre che permangano i requisiti di merito eccezionale. L'importo di tali borse viene stabilito con atto della Giunta regionale secondo criteri individuati da regolamento regionale.

3. Governance regionale e locale degli interventi

Gli articoli 7-10 descrivono le attribuzioni di compiti e funzioni che la legge opera nei confronti dei soggetti istituzionali preposti a realizzare gli interventi in essa delineati.

In particolare, gli artt. 7-8 sono relativi alle attribuzioni regionali, l'art. 9 riguarda le attribuzioni degli Enti locali e l'art. 10 è invece relativo ad un soggetto istituzionale creato ad hoc: la "Conferenza regionale per il diritto allo studio".

Per quanto concerne le competenze regionali nelle materie prese in considerazione dalla legge, viene stabilito

che la Regione eserciti funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione, "promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi".

L'attività programmatica regionale si concretizza nell'approvazione di indirizzi triennali, da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

Contestualmente all'approvazione degli indirizzi, vengono determinate le risorse regionali, che vanno a sommarsi a quelle dello Stato e a quelle degli Enti locali e ne vengono raccordate le modalità d'impiego. Sulla base degli indirizzi, la Regione dispone circa il decentramento dei fondi necessari all'attuazione degli interventi oggetto della legge, ripartendoli fra le Province.

Accanto all'attività di indirizzo, la Regione s'impegna a realizzare interventi in via diretta o tramite gli Enti locali che, essendo sede degli interventi, ricevono le risorse necessarie a realizzarli e ne assumono la gestione.

Si tratta di interventi specificamente rivolti alla promozione

di studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse e diretti all'attuazione di un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, sistema che la Regione ritiene essere necessario per la propria attività di programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

Quasi a completamento delle azioni sopra descritte, la legge stabilisce che la Regione istitu-



isca un sistema di monitoraggio della “finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi”.

L’art. 8 aggiunge la descrizione di ulteriori attività regionali che andrebbero ad integrare i numerosi interventi e progetti previsti nell’art. 5. Essi vanno dalla stipula, a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, di assicurazioni per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso tra scuola e casa e viceversa e nello svolgimento delle attività promosse dalle autorità scolastiche, agli interventi per esigenze di carattere eccezionale e straordinario sopravvenute e segnalate dai Comuni.

Come si può osservare, la Regione esercita una competenza piena, comprendente funzioni di indirizzo, di distribuzione delle risorse e di valutazione e controllo degli interventi da essa stessa programmati e attuati in via generale, seppure con il concorso degli Enti locali e di altri organi presenti sul territorio.

Agli Enti locali sono, invece, attribuite le funzioni amministrative e, in particolare, l’art. 9 prevede che le Province e i Comuni provvedano alla gestione degli interventi e delle risorse degli interventi e ne curino il relativo monitoraggio e controllo .

In tale contesto, alle Province è attribuito l’ul-

teriore compito di approvare (con il concorso dei Comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali presenti sul territorio) il programma degli interventi e di trasmettere alla Regione una relazione annuale (che comprenda anche le relazioni dei Comuni per gli interventi di loro spettanza) riguardante sia l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dalla Regione, sia il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, sia la dichiarazione delle esigenze e delle particolarità dei propri territori.

Ad una governance regionale così articolata, viene aggiunto, all’art. 10, un altro tassello, rappresentato da un ulteriore organismo composto dalla Regione stessa, dagli Enti locali e dagli stessi soggetti che operano nelle materie del-

l’istruzione e della formazione e del sociale. Vi possono partecipare anche le organizzazioni sindacali, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale. Si tratta della “Conferenza regionale per il diritto allo studio” istituita allo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, di individuare nuove soluzioni e di avanzare nuove proposte in tema.



Considerazioni conclusive

Da quanto sopra esposto e dalla lettura complessiva del testo di legge preso in analisi, si possono fare alcune sintetiche considerazioni.

La prima, riguarda l'obiettivo che il legislatore regionale si è dato: rendere efficiente, efficace e accessibile a tutti il sistema scolastico e formativo regionale, migliorandolo e rendendolo più organizzato e utilizzando al meglio le risorse necessarie al suo effettivo funzionamento. Lo sforzo nella realizzazione di questo obiettivo si basa sulla consapevolezza del valore sociale da attribuire al diritto allo studio, all'istruzione e alla formazione. La Regione, infatti, riconosce esplicitamente il rilevante apporto che il sistema scolastico e formativo può avere per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e per la crescita dei propri cittadini, concorrendo, nel contempo, all'evoluzione della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani.

La seconda considerazione concerne, invece, la varietà di azioni previste per realizzare questo obiettivo. La previsione di una tale varietà rappresenta una manovra meritoria, che potrà concretizzarsi solo con il concorso attivo di tutti i soggetti chiamati ad attuare il sistema regionale di istruzione e formazione. Soggetti, questi ultimi, i cui ruoli programmatori ed operativi

andrebbero, forse, meglio definiti in un apposito atto normativo o in un regolamento regionale (peraltro già preannunciato nella legge sia per l'attribuzione delle borse di studio annuali da parte della Regione, sia per determinare le modalità operative della Conferenza regionale per il diritto allo studio) onde evitare eventuali dannose e controproducenti confusioni e sovrapposizioni circa i rispettivi compiti e funzioni. Dal canto loro, gli Enti locali sono chiamati a collaborare strettamente con la Regione mediante, da un lato, il corretto esercizio delle competenze ad essi attribuite e tramite, dall'altro, l'attuazione della programmazione regionale. Ed è proprio alla programmazione regionale degli interventi, esternata negli indirizzi triennali approvati dal Consiglio regionale, che viene assegnato il ruolo fondamentale nella costruzione del sistema regionale di istruzione e formazione. Si auspica, altresì, che la neocostituita Conferenza regionale per il diritto allo studio dimostri la sua capacità di accogliere e gestire i suggerimenti e le istanze provenienti dai diversi soggetti istituzionali e rappresentativi a livello regionale che sono stati chiamati a farne parte, diventando la sede per un effettivo confronto tra coloro che elaborano proposte per favorire l'incremento del numero e della qualità degli interventi e coloro che ne sono i potenziali fruitori.

Una terza considerazione, riguarda la necessità di procedere, da parte della Regione e degli Enti locali, ad un preliminare monitoraggio quantitativo e qualitativo dei vari strumenti (atti normativi, progetti, piani di zona ed altri) di politica sociale territoriale, al fine di comprendere le modalità operative e temporali più opportune per rendere effettiva l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema di interventi e servizi sociali. Un'ultima considerazione concerne la validità di utilizzare una simile tipologia di monitoraggio anche per ciò che riguarda l'offerta formativa proveniente dalle scuole (pubbliche e paritarie), dagli enti di formazione, dalle Università e dalle varie associazioni culturali, avendo ben presente l'obiettivo già richiamato: favorire la creazione di un sistema integrato di istruzione e formazione capace di diventare essenziale per lo sviluppo complessivo della Regione. A questo proposito sarebbe, inoltre, opportuno un confronto diretto con le altre realtà regionali, specie con quelle che hanno già legiferato in materia, nonché con lo Stato che, come all'inizio già riportato, ha competenza esclusiva nell'emanazione delle norme generali in materia di istruzione e nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.



VARATA DALLA COMMISSIONE UNA NUOVA STRATEGIA PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

di **Anna Tito**

La Commissione europea ha presentato il 2 febbraio¹ una nuova strategia dell'Unione europea per generare crescita e occupazione, illustrando le raccomandazioni strategiche per la revisione intermedia della Strategia di Lisbona, destinate al Consiglio europeo di primavera del 22-23 marzo 2005.

L'obiettivo è quello di 'rivitalizzare' la cosiddetta Agenda di Lisbona, che costituisce dal 2000 il programma di riforma economica dell'Unione. Secondo la comunicazione, l'Europa è ben lontana dal realizzare il potenziale di cambiamento prospettato a Lisbona nel marzo del 2000 con un ambizioso programma di riforme e che, posta di fronte alla sfida di una società in via di invecchiamento e all'intensificarsi della

¹ *Commissione delle Comunità europee. Comunicazione al Consiglio europeo di primavera. Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona.. Comunicazione del presidente Barroso d'intesa con il vicepresidente Verheugen (COM 24 del 2 febbraio 2005)*

concorrenza internazionale, in particolare degli Stati Uniti e del Giappone, ma anche di Paesi dalla produzione a basso costo quali l'India e la Cina, deve incrementare la produttività e creare maggiore occupazione. Si ritiene pertanto necessario imprimere un nuovo impulso alla strategia e concentrarsi su un minor numero di obiettivi, più raggiungibili; si chiede inoltre al Consiglio europeo di rilanciare la strategia europea attraverso un partenariato europeo per l'occupazione e la crescita, basato su un programma d'azione che definirà responsabilità e scadenze, operando una netta distinzione tra le azioni da condurre a livello dei singoli Stati membri e a livello dell'Unione.

Che il problema dell'occupazione rimane il 'tallone di Achille' dell'Unione europea era già ~~emerso con la~~ *Relazione congiunta sull'occupazione per il periodo 2004-2005*² la quale sottolineava che, nonostante le riforme intraprese in vari Stati membri, complessivamente si assiste nell'Unione a una stagnazione dei tassi di occupazione e a un rallentamento nella crescita della produttività. Con un tasso di occupazione rimasto fermo al 63% nel periodo 2001-2003, per conseguire l'obiettivo del 70% nel 2010 dovrebbe creare altri 22 milioni di posti di lavoro. Nonostante le riforme del mercato del lavoro abbiano rafforzato la tenuta dell'occupazione di

fronte alle difficoltà economiche, la relazione conferma gli scarsi progressi compiuti nella realizzazione dei tre obiettivi della Strategia europea: piena occupazione, miglioramento della qualità e della produttività al lavoro e rafforzamento dell'inclusione della coesione sociale.

Le azioni proposte potrebbero incrementare il PIL del 3% entro il 2010 e creare oltre sei milioni di posti di lavoro, e per passare dalle parole agli atti, la Commissione ha presentato un concreto programma d'azione, incentrato sui seguenti obiettivi:

Accrescere la capacità dell'Europa di attrarre investimenti e lavoro

- completare il mercato interno nei settori che possono offrire guadagni reali in termini di crescita e di occupazione e sono di rilevanza immediata per i consumatori (un accordo equilibrato su servizi, professioni regolamentate, energia, appalti pubblici e servizi finanziari, nuovo quadro per le sostanze chimiche, che tenga conto dell'impatto e dell'innovazione, le PMI)
- garantire mercati aperti e competitivi all'interno e all'esterno dell'Europa: riorientare gli aiuti di Stato verso settori con elevate

² Commissione delle Comunità europee. Comunicazione della Commissione al Consiglio. Progetto di relazione comune sull'occupazione 2004/2005 (COM 13 del 27 gennaio 2005)

potenzialità di crescita, creare un contesto economico favorevole alle PMI, garantire l'accesso a mercati terzi, semplificare la normativa europea e nazionale

- migliorare la normativa europea e nazionale per ridurre gli oneri amministrativi
- ampliare e migliorare le infrastrutture europee.

Porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita

- raggiungere l'obiettivo del 3% del PIL in investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico
- favorire l'integrazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- promuovere la costituzione di poli di innovazione che colleghino centri regionali, università e imprese
- promuovere le iniziative tecnologiche europee attraverso partenariati pubblico/privato
- promuovere le ecoinnovazioni energeticamente efficaci e a basso livello di emissioni
- contribuire alla creazione di una forte base industriale europea mobilitando forme di collaborazione fra pubblico e privato
- creare un Istituto europeo in tecnologia per

attrarre gli scienziati, le idee e le imprese in Europa.

Creare nuovi e migliori posti di lavoro

- attrarre un maggior numero di persone sul mercato del lavoro, specie con misure dirette a ridurre la disoccupazione giovanile e a rendere più moderni i sistemi di protezione sociale
- accrescere la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità dei mercati del lavoro rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori
- aumentare gli investimenti in capitale umano migliorando l'istruzione e le qualifiche attraverso la riforma dei fondi strutturali e del fondo di coesione dell'Unione europea.

Al fine di migliorare la gestione della strategia, la Commissione propone che, insieme alla presentazione di un programma d'azione, si proceda alla:

- razionalizzazione dei grandi orientamenti delle politiche economiche e per l'occupazione, nel quadro di un nuovo ciclo dedicato alle questioni economiche e all'occupazione, attraverso un insieme integrato di orientamenti paralleli al programma d'azione di Lisbona
- presentazione in ogni Stato membro di un

MESSAGGI CHIAVE DEL CONSIGLIO OCCUPAZIONE AL CONSIGLIO EUROPEO DI PRIMAVERA DEL 22-23 MARZO 2005

Il Consiglio occupazione del 3 marzo ha tenuto un dibattito in vista del Consiglio europeo di primavera, destinato in gran parte alla valutazione a medio termine della Strategia di Lisbona. Ha ribadito che va posto l'accento sulla crescita economica e la creazione di posti di lavoro, senza tuttavia trascurare un quadro d'azione in materia di protezione e di inclusione sociale; ha riaffermato la centralità del proprio ruolo per dare seguito alla Strategia di Lisbona e ha sottolineato l'importanza della nuova Agenda sociale. Nei messaggi chiave il Consiglio in particolare:

- ricorda che l'esame della strategia di Lisbona deve confermare l'interazione tra le politiche di crescita economica, di creazione di posti di lavoro di qualità, di modernizzazione della protezione sociale e di promozione del-

programma d'azione nazionale unico per la crescita e l'occupazione, adottato dai governi nazionali dopo una discussione con i rispettivi Parlamenti e con i partner sociali. Tale programma indicherà le misure e gli obiettivi della riforma, adattati alle condizioni di ciascuno Stato membro. I programmi nazionali sulla Strategia di Lisbona saranno presentati in un formato comune composto di tre parti: misure macroeconomiche e di bilancio; politiche relative al mercato

lo sviluppo sostenibile

- ritiene che la strategia rimodulata sulla crescita economica e la creazione di posti di lavoro debba accompagnarsi alla promozione di obiettivi sociali e ambientali, nel quadro della strategia generale di sviluppo sostenibile
- riafferma che il metodo aperto di coordinamento, che dovrà essere razionalizzato, deve rafforzare la Strategia di Lisbona e favorire il raggiungimento dei suoi obiettivi
- sottolinea l'importanza del pieno utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione, specie del Fondo Sociale Europeo e il nuovo programma per l'occupazione e la solidarietà sociale¹⁰.

⁹ Commissione delle Comunità europee. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'eguaglianza tra donne e uomini 2005 (COM 44 del 14 febbraio 2005); Commissione delle Comunità europee. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'eguaglianza di genere (COM 81 del 8 marzo 2005)

¹⁰ Commissione delle Comunità europee. Proposta di decisione che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà soc

del lavoro; riforme microeconomiche. Si tratterà di strumenti flessibili che consentiranno a ciascuno Stato membro di adattarli ai propri specifici bisogni.

- designazione da parte dei governi nazionali di un responsabile della Strategia, con l'incarico di coordinarne gli elementi
- presentazione di un rapporto sullo stato di avanzamento della strategia di Lisbona a livello dell'Unione e a livello nazionale.

La Commissione ritiene inoltre importante assegnare ruoli chiari a livello europeo. Pertanto:

- il Consiglio europeo assumerà la responsabilità generale di orientare il processo di Lisbona
- il Parlamento europeo parteciperà al processo adottando un parere su un rapporto strategico annuale della Commissione, che sarà preso in considerazione dal Consiglio
- il ruolo delle parti sociali sarà anch'esso importante, soprattutto nel settore delle politiche attive del lavoro, dell'istruzione, della formazione permanente e nell'anticipazione delle ristrutturazioni nei settori industriali. La Commissione li inviterà a elaborare un proprio programma pluriennale di attuazione della Strategia.

Secondo la tabella di marcia prospettata dalla Commissione per il 2005, si prevede che in aprile la Commissione presenti al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di orientamenti per l'occupazione e la politica economica. Sulla base degli orientamenti adottati dal Consiglio dell'Unione, gli Stati membri proporranno, in autunno, i primi programmi nazionali di Lisbona, dando così l'avvio a un ciclo di coordinamento triennale 2005-2008. In gennaio 2006 la Commissione presenterà una relazione di avan-

zamento annuale.

Occupazione, politica macroeconomica e riforme strutturali sono settori nei quali le competenze dell'Unione e degli Stati membri si sovrappongono: occorre pertanto stabilire un partenariato. Il programma d'azione distingue chiaramente fra interventi a livello comunitario e interventi a livello nazionale e, forte dell'esperienza del programma per il mercato interno, individua responsabilità, fissa scadenze, misura i progressi. Semplifica inoltre i meccanismi esecutivi e prevede, dopo un'ampia consultazione, un unico programma nazionale d'azione e un'unica relazione nazionale di attuazione.

L'Unione sarà in grado di centrare gli obiettivi in materia di investimento e coesione sociale soltanto se gli Stati membri le concederanno risorse finanziarie adeguate alle sue priorità economiche e sociali fondamentali e agli impegni assunti. L'attuazione della Strategia di Lisbona viene considerata dal Parlamento europeo³ la priorità principale dell'Unione per i prossimi cinque anni. Nella Risoluzione del 9 marzo il Parlamento - concordando sulle azioni individuate dalla Commissione - dichiara di ritenere essenziale che gli Stati membri riservino alla Strategia una parte importante del dibattito na-

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2005 sulla revisione e a medio termine della Strategia di Lisbona (non ancora pubblicato in G.U.U.E.)

zionale ed europeo e sottolinea in particolare modo l'importanza, per la competitività europea, di realizzare un mercato unico dei servizi e ha chiesto al consiglio di adottare un quadro giuridico comunitario sui servizi di interesse generale.

Ha inoltre insistito sulla necessità di sviluppare una reale cultura di dialogo per favorire un sentimento di appartenenza condivisa, auspicando un solido partenariato tra il Parlamento e la Commissione europea, tra il parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, insieme a un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e regionali. Il Consiglio europeo⁴, riunitosi a Bruxelles il 22-23 marzo per il consueto appuntamento di primavera dedicato alla crescita dell'Unione, ha sottoscritto i contenuti della Comunicazione e della Risoluzione. Per l'attuazione concreta della Strategia di Lisbona i capi di Stato e di Governo dell'Europa a venticinque hanno approvato un nuovo approccio che, invece di guardare all'orizzonte del 2010, si basa su un ciclo triennale che dovrebbe permettere agli Stati membri di operare congiuntamente in maniera coordinata, ciascuno al proprio livello di competenza.

Altro importante tema di discussione del Consiglio è stato lo sviluppo sostenibile, il cosiddetto terzo pilastro della Strategia di Lisbona: in questo settore il Consiglio ha deciso di adottare, nel

prossimo mese di giugno, una "Dichiarazione sui principi direttori dello sviluppo sostenibile", che servirà da base per la revisione della strategia per lo sviluppo sostenibile, attesa per la fine del 2005.

Nel frattempo, sulla base del documento del 2 febbraio la Commissione aveva lanciato la nuova Agenda sociale⁵, impegnandosi per l'ammodernamento del modello sociale europeo e per la promozione sociale come parte integrante della Strategia di Lisbona e della strategia dello sviluppo sostenibile⁶. Queste le priorità della nuova Agenda: l'occupazione e la lotta contro la povertà e la promozione delle pari opportunità.

Identifica le azioni sulle quali sarà fondata l'attività dell'Unione in tali settori, completando e sostenendo la valutazione intermedia sulla Strategia di Lisbona, che si è concentrata sulla cre-

⁴ Le conclusioni del Consiglio si possono leggere sul sito: http://www.europa.eu.int/european_council/conclusions/index_it.htm

⁵ Commissione delle Comunità europee. Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM 33 del 9 febbraio 2005)

⁶ Commissione delle Comunità europee. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Valutazione 2005 della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri (COM 37 del 9 febbraio 2005)

⁷ Commissione delle Comunità europee. Comunicazione della Commissione. Libro verde "Una nuova solidarietà fra generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM 94 del 11 marzo 2005)

⁸ COM 379 del 28 maggio 2004

scita e sui posti di lavoro. Risulta necessario migliorare le attività previste dall'Agenda, secondo l'imperativo della sua seconda fase che termina nel 2010 "Un'Europa sociale nell'economia mondiale: occupazione e nuove occasioni per tutti".

Sul versante dell'occupazione l'Agenda ha in programma di:

- creare un mercato europeo del lavoro, permettendo ai lavoratori di conservare i loro diritti in materia di pensione e di sicurezza sociale quando si recano a lavorare in un altro Stato membro
- permettere a un maggior numero di lavoratori di ottenere un'occupazione di migliore qualità, in particolare per mezzo dell'Iniziativa europea in favore della gioventù, e di aiutare le donne a integrarsi maggiormente nel mercato del lavoro
- aggiornare il diritto comunitario per rispondere ai bisogni derivanti da nuove forme di lavoro, specie dai contratti di breve durata, e instaurare una nuova strategia per il settore sanitario e dei trattamenti di lunga durata

Per quanto riguarda la lotta alla povertà e per le pari opportunità l'Agenda si propone di:

- analizzare l'impatto dell'invecchiamento della popolazione e il futuro delle relazioni

intergenerazionali lanciando un Libro verde⁷ sulla demografia

- aiutare gli Stati membri a riformare i sistemi pensionistici e sanitari e a lottare contro la povertà
- combattere tutte le forme di disuguaglianza e di discriminazione. Come seguito al *Libro verde. Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea ampliata*⁸, la Commissione esaminerà i meccanismi di reddito minimo degli Stati membri e definirà un approccio strategico di lotta contro la discriminazione, in particolare nei confronti delle minoranze etniche quali quella dei Rom
- favorire le pari opportunità fra le donne e gli uomini, creando ad esempio un Istituto per la parità dei generi⁹.



RELAZIONE SULLA LEGGE N. 30 DEL 2003

di **Giuseppina Ferraro**

Nell'ambito del Mercato del lavoro, sotto il profilo normativo la novità più recente e rilevante è costituita dalla L. n. 30 del 14 febbraio 2003 meglio nota con il nome di "Legge Biagi".

La legge di Riforma del mercato del lavoro, L.30/03 attuata dal D.Lgs. 276/03 e seguenti, ha modificato sostanzialmente la regolamentazione del mercato del lavoro in Italia.

Come ribadito nell'Art. 1 di cui al decreto legislativo 276/03 di conversione, le disposizioni i criteri e le direttive della L. 30/03 si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente. Gli stessi sono finalizzati ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori".

La legge di Riforma che è figlia del *Libro Bianco* di Marco Biagi, si pone nell'ottica di riformare non ex abrupto il mercato del lavoro ma trova il suo fondamento nelle politiche europee e in alcuni documenti comunitari quali: la Strategia Europea per l'Occupazione, il Piano Nazionale per l'Occupazione (Nap 2003), il Processo di Lisbona del 2000, i Libri Bianchi di Jacques Delors (1993) e Edith Cresson (1995) che già agli inizi degli anni novanta evidenziavano la grave situazione occupazionale europea, cercando di trovare delle soluzioni e predisponendo dei piani di intervento.

Obiettivo della legge è la riforma del mercato del lavoro, con maggiore possibilità di incroci tra domanda ed offerta di lavoro, come elemento adeguato ad un mercato del lavoro sempre più complesso e sofisticato. Il legislatore interviene per la riorganizzazione strutturale dei servizi per l'impiego sia pubblici che privati, abrogando le normative precedenti che vietavano l'interposizione privata di manodopera. Prevede, inoltre il riordino dei contratti di lavoro a contenuto formativo in accordo con gli orientamenti comunitari in materia. Dette disposizioni mirano a rendere ancora più flessibile il part-time e introducono molteplici nuove tipologie contrattuali di lavoro flessibile, tra cui il job sharing; disciplinano il c.d. lavoro a chiamata e

dettano i criteri di delega per l'elaborazione di una normativa quadro in materia di collaborazioni coordinate e continuative (il c.d. lavoro a progetto); introducono infine, una nuova forma di lavoro interinale caratterizzata dal rapporto a tempo indeterminato: staff leasing.

I pilastri che reggono la riforma possono essere riassunti in:

- realizzazione di un sistema di tutele non già del solo rapporto di lavoro, ma “nel “ mercato del lavoro;
- snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- modernizzazione e razionalizzazione del collocamento pubblico al fine di renderlo più efficiente e competitivo;
- sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile;
- possibilità di reinserimento dei lavoratori anziani esclusi dal ciclo produttivo.
- perseguimento di politiche del lavoro efficaci e moderne, a favore di quelle categorie di persone che oggi incontrano maggiori difficoltà nell'accesso ad un lavoro regolare;
- affermazione di un maggior ruolo delle organizzazioni di tutela e rappresentanza, con particolare attenzione alle forme bilaterali,

in funzione della gestione di attività utili alle politiche per l'occupazione;

- introduzione di nuove tipologie di contratto utili ad adattare l'organizzazione del lavoro ai mutamenti dell'economia e anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale;
- creazione di una borsa continua del lavoro;
- identificazione di un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- regolamentazione delle competenze dello Stato e delle Regioni.

In relazione a quest'ultimo punto, lo Stato conserva la prerogativa in materia in merito alla conduzione coordinata e integrata del sistema informativo lavoro; in merito alle funzioni amministrative riguardo alla conciliazione di controversie di lavoro individuali e plurime; svolge vigilanza e gestisce i flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea

La stessa legge delega n. 30/03, all'art. 1 offre due precise indicazioni che ci permettono di cogliere la volontà del legislatore rispetto alla nuova organizzazione del lavoro. Da un lato, la legge, dichiara di voler perseguire la

modernizzazione e razionalizzazione dell'intervento pubblico come riconferma alle Province delle funzioni amministrative già attribuite dal D. Lgs. N. 496/97; dall'altro mira all'ampliamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere le diverse attività riconducibili ai servizi per l'impiego, con la precisazione che vi deve essere un unico regime di autorizzazione o accreditamento. Il decreto legislativo del 10 settembre 2003 n.276, non si occupa delle strutture pubbliche competenti all'esercizio delle funzioni in esame ma, agendo sui requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi per l'impiego, tende a favorire l'ingresso nella fornitura di servizi per l'impiego di nuovi soggetti pubblici e privati.

Si può affermare, dunque, che la legge Biagi persegue lo scopo di incrementare il tasso di occupabilità, nonché di conferire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro. Tale riforma è considerata "una grande occasione" per via dell'incremento degli strumenti di flessibilità del lavoro a disposizione dell'impresa che dovrebbe permettere all'imprenditore una maggiore prevedibilità dei costi del lavoro nel tempo, diversamente da quanto poteva fare con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Almeno in teoria, ciò dovrebbe

spingere l'impresa a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, portando, così, all'emersione di molti rapporti lavorativi sommersi.

Tuttavia, l'efficacia della riforma risulta condizionata da una serie di rischi di cui tener conto o da una serie di requisiti necessari ma ancora as-

senti. Ma si tratta di valutazioni provvisorie considerato che la Riforma Biagi non è ancora completamente attuata e che, quanto di già operativo, lo è ancora da poco tempo. Uno dei motivi di incertezza maggiormente sentiti consiste nell'inefficacia degli strumenti della flessibilità in contesti economici interessati da problemi di sviluppo. A tale proposito, è stato affermato che "non è la flessibilità del lavoro a creare occupazione, bensì lo sviluppo economico".

Esiste la preoccupazione che, in assenza di un'economia sviluppata, le nuove forme della flessibilità siano utilizzate in modo improprio ed irregolare. Pur ricono-

scendo valida l'ipotesi sottostante di una spinta alla regolarizzazione proveniente dalla "regolamentazione" di una tipologia più vasta di possibili rapporti di lavoro, ci si chiede se questo basti di fronte ai seri problemi di sviluppo che alcuni settori stanno attraversando di recente (ad es., il TAC) o da anni (ad es., l'agri-

coltura). Per questi motivi, è stata in alcuni casi giudicata già sufficiente la flessibilità del lavoro esistente prima della Riforma Biagi. Ad es., è stato portato l'esempio della massima liberalizzazione dei contratti a termine. La flessibilità introdotta con la Riforma Biagi è stata un'evoluzione dagli esiti incerti


A tali osservazioni si collegano le incertezze sulla non adeguatezza della riforma rispetto all'economia provinciale e, in generale, del Mezzogiorno. Si è detto, ad esempio, che si tratta di forme di lavoro presenti e utilizzate in modo corretto in altri Stati ma che saranno utilizzate in modo improprio nell'economia provinciale, che è una "legge teorica, non semplice da applicare" poco adatta all'economia del Meridione, che l'utilizzo delle nuove tipologie contrattuali cambierà a seconda dei contesti e che nel Sud Italia si tratterà di un uso improprio, che l'efficacia della riforma è collegata ad un cambiamento culturale difficile da avere nel Sud.

Qualcuno ha paventato il rischio che la nuova flessibilità introdotta dalla Riforma Biagi non sia accompagnata da un sistema di verifica efficace del rispetto delle regole. Si tratterebbe di una "flessibilità senza regole" che colpirebbe soprattutto il lavoratore in quanto parte più debole. Da questo punto di vista, il sistema di certificazione dei rapporti di lavoro previsto dalla

Riforma Biagi dovrebbe dare una risposta.

Tali osservazioni discendono da una considerazione più generale riguardante la più difficile "governabilità" del sistema normativo introdotto dalla Riforma Biagi. Da questo punto di vista, tale Riforma sembra aver "complicato" di più la regolamentazione del mercato del lavoro attraverso l'introduzione di nuovi strumenti della flessibilità. Osservata dalla prospettiva dell'attività di vigilanza, si paventa il rischio che tale attività sia in qualche modo "frenata" dalla presenza di una così folta tipologia di contratti. Tale "freno" potrebbe venire sia dall'uso "distorto" che se ne potrà fare (mascherando situazioni di "irregolarità"), sia dal tempo necessario a tenere sotto controllo un sistema normativo più complesso.





Quaderno n. 22

di Informazioni SVIMEZ

**IL SOMMERSO NEI CONTESTI
ECONOMICI TERRITORIALI:
PRODUZIONE, LAVORO, IMPRE-
SE**

La ricerca della Svimez si prefigge di ricostruire il quadro socio economico del sommerso meridionale, confrontandolo a quello del Centro Nord e analizzandone le cause per poi fornire informazioni destinate a orientare le politiche future verso azioni che favoriscano la riemersione di attività produttive.

Il sommerso viene esaminato sotto tre diversi aspetti fortemente interdipendenti l'uno dall'altro: l'economia nel suo insieme, il lavoro e le

imprese. Si dimostra quanto il mondo regolare sia interconnesso a quello irregolare e quanto numerose siano le forme miste, intermedie tra un estremo e l'altro. In particolare, sono individuate tipologie che hanno il merito di tener conto della pluralità delle situazioni e che permettono di vedere il fenomeno in tutta la sua complessità; viene differenziato il sommerso statistico, dovuto a una mancanza di dati significativi, dal sommerso economico, legato alla volontà aziendale di non rispettare la normativa per ridurre i costi di produzione. Il documento si conclude con un excursus che traccia, a partire dagli anni '90, l'evoluzione degli interventi di politica italiana e comunitaria a favore dell'emersione del lavoro non dichiarato e della regolarizzazione delle imprese irregolari.

Nella prima parte del libro si presentano le diverse metodologie statistico-contabili utilizzate per misurare l'economia sotterranea: alcune par-

tono dagli aggregati delle contabilità nazionali, altre sono indirette, ma tutte mettono in evidenza la difficoltà, per gli esperti, di stimare adeguatamente il fenomeno e di mettersi d'accordo sulla sua ampiezza, sul suo andamento, sulle sue cause.

Il documento, imperniato su un ragionamento prettamente tecnico-economico - che rimanda continuamente il prodotto lordo e il valore aggiunto sommersi al numero delle unità di lavoro nascosto e alle attività delle imprese irregolari - mostra l'importanza del sommerso in Italia, suddividendo il fenomeno sia per settore sia per area geografica, disegnandone quindi l'evoluzione tra il 1995 e il 2001.

Nell'evidenziare le differenze tra Nord e Sud, la ricerca insiste sul carattere quasi endemico del sommerso meridionale, fornendo dati che fanno della Calabria, della Campania e della Sicilia le regioni maggiormente colpite. Il discorso viene però anche articolato in modo da presentare il Mezzogiorno come una zona disomogenea, dove le forme di irregolarità variano fortemente in funzione dei percorsi di sviluppo adottati dai sistemi economici locali.

Ma la ricerca non si limita a definizioni e descrizioni economiche generali sul sommerso: si addentra invece nei dettagli, soffermandosi sulle diverse caratteristiche del lavoro nascosto, per

poi affrontare la tematica delle imprese irregolari. In queste due parti, il discorso ruota attorno all'idea che non esiste una dicotomia rigida tra regolarità e irregolarità, ma che sono presenti situazioni eterogenee che differiscono le une dalle altre per il loro aspetto e la loro gradazione; situazioni che possono essere collocate lungo un continuum che va dal nero assoluto al bianco passando attraverso mille sfumature di grigio, corrispondenti a forme di irregolarità più o meno leggere e intrecciate, determinate da esigenze aziendali e fattori di convenienze che variano nel tempo e nella forma influenzando la ricerca di nuovi vantaggi economici e la gestione di tutte le attività aziendali.

Al fine di descrivere correttamente il lavoro nero e di precisarne le cause, la Svimez esamina gli aggregati di occupazione e di disoccupazione, mostrando quanto sia difficile disegnare confini rigidi tra questi due insiemi, ricchi di ambiguità dovute alla varietà delle posizioni lavorative precarie, difficilmente classificabili. Ne deduce che i tassi di occupazione e di disoccupazione non illustrano pienamente la realtà, visto che i risultati delle indagini ufficiali sulle forze di lavoro dipendono dalle percezioni, dalle aspirazioni e dal grado di soddisfazione di ciascun intervistato nei confronti della propria situazione professionale. Inoltre, i margini d'incertezza statistica

crescono con l'allargamento della diffusione del lavoro sommerso e il conseguente aumento di dichiarazioni inficiate da occupazione nascosta e da ricerche di impiego sovradimensionate. Il testo prosegue fondando i suoi ragionamenti sui risultati di ricerche concrete e sulla schematizzazione di rapporti di lavoro classificati per grado di irregolarità, che permettono di delineare le caratteristiche regionali dell'occupazione e di capire quando e come un'anomalia non casuale dei dati sia il segno di una situazione lavorativa patologica che va attentamente esaminata.

Le imprese sommerse sono dettagliatamente descritte e analizzate nel terzo capitolo del quaderno, con un approccio di tipo metodologico classificatorio che porta alla presentazione di una tipologia che raggruppa le imprese per dimensione e grado di irregolarità, calcolato sulla base di quattro indicatori che misurano: l'intensità del rispetto della normativa, il livello di redditività, la capacità di gestione finanziaria e quella dei rapporti di lavoro. A tale tassonomia vengono aggiunti i risultati di un'indagine, proveniente dall'Istat, che permette di valutare la solidità economica delle organizzazioni produttive, articolandole per dimensione, settore di attività e area geografica di ubicazione. Questa valutazione basata sul confronto tra costi, rendimenti e

livelli di produttività, fornisce informazioni sulle capacità delle imprese di reggere il mercato e indica le zone in cui la presenza di immersione è molto elevata. Il capitolo si sofferma poi sui cicli di vita delle imprese, mettendo in evidenza l'aspetto evolutivo delle organizzazioni aziendali e correlandone gli stadi di sviluppo a possibili scelte di immersione, scelte che possono sembrare ad alcuni imprenditori particolarmente necessarie durante le fasi di starting up o di crisi di mercato, per poi essere progressivamente abbandonate col migliorare della situazione finanziaria. Come vediamo il terzo capitolo fornisce un'interessante e originale chiave di lettura qualitativa che permette di comprendere i rapporti che intercorrono tra dimensione di impresa, redditività, modelli organizzativi e grado di irregolarità.

La ricerca si conclude con alcuni consigli che riguardano gli interventi pubblici di lotta contro il sommerso. In particolare la Svimez insiste, come fa anche Alessandro Genovesi in *Lavoro nero e qualità dello sviluppo. Analisi e proposte*, sull'importanza di concentrare le risorse sulle tipologie intermedie di sommerso, cioè sulle imprese irregolari con buone probabilità di crescere e di mettersi in regola, e su quelle regolari che, per far fronte a gravi problemi gestionali, si trovano costrette a nascondersi

nell'economia sotterranea.

Il quaderno, anche se è molto tecnico, ci permette di capire attraverso un ragionamento macro e micro-economico quali sono i tratti salienti del sommerso in Italia e ci fornisce una descrizione ragionata delle debolezze del sistema imprenditoriale meridionale. Risulta evidente l'impossibilità per le piccole e le microimprese del tessile, del commercio e del turismo di avere una conduzione regolare, considerato l'alto livello del rapporto tra costo del lavoro per dipendente e il valore aggiunto per addetto (pari o superiore a uno), come pure le difficoltà per alcune aziende manifatturiere di realizzare incrementi produttivi, capaci di riequilibrare i bilanci finanziari o, in alcuni casi, di accrescerli. Per favorire l'emersione la Svimez propone alcuni specifici interventi destinati a ridurre i costi di transazioni improprie e a migliorare l'efficienza, le convenienze e la redditività delle imprese poco produttive.

La ricerca ha infine il merito di offrire un panorama esaustivo delle ricerche condotte in Italia in questi ultimi anni nel campo del sommerso.

Francesca Criscuolo



Articolo di Luca Bianchi e Stefano Prezioso

Publicato nella rivista economica del Mezzogiorno - Svimez - anno XVIII-2004 n. 1-2

IL CONFINE INCERTO TRA REGOLARITÀ E IRREGOLARITÀ NEI CONTESTI ECONOMICI TERRITORIALI

L'articolo di Bianchi e Prezioso viene a completare la ricerca sul lavoro nero, pubblicata dalla Svimez nel novembre 2003 e recensita in questo numero dell'Osservatorio. Tale articolo non si pone dal punto di vista del lavoratore, ma esamina le ragioni economiche e finanziarie che portano le imprese ad entrare nel mondo del sommerso. Innanzitutto, analizza il comportamento imprenditoriale provvedendo alla costruzione di tipologie che combinano grado d'irregolarità e dimensione aziendale. I due autori ragionano partendo dal presupposto che il sommerso è un insieme disomogeneo, composto di una moltitudine di situazioni legate al contesto economico del territorio, per poi individuare quattro in-

dicatori che devono permettere di valutare l'ampiezza e le forme del lavoro irregolare in un'azienda grande, media, piccola o piccolissima. Questi indicatori sono: il rispetto della normativa societaria; la capacità di gestione finanziaria; il grado di redditività; l'adempimento dei contratti e delle norme relative al lavoro dipendente.

Quindi, la tassonomia viene perfezionata con la definizione di tre categorie di imprese alla frontiera tra regolarità e irregolarità: la prima, sommersa ma in fase di sviluppo, impegnata a mettersi in regola; la seconda, precaria e a rischio, con un basso livello di redditività e una difficile gestione finanziaria; la terza, piccola o piccolissima, sommersa per sopravvivere e destinata a rimanere tale.

L'articolo prosegue con un interessante approfondimento, per area geografica e settore economico, basato sull'analisi di alcuni indicatori provenienti dai sistemi di contabilità delle imprese dell'industria e dei servizi pubblicati dall'Istat. Citiamo per esempio: il valore aggiunto per addetto, il costo del lavoro per dipendente e il rapporto tra queste due variabili.

Il testo si conclude con alcune informazioni tratte dall'indagine Capitalia che permettono ai due ricercatori della Svimez di mettere in relazione i diversi livelli di redditività delle imprese ma-

nifatturiere con i loro dati di bilancio stabilendo un nesso tra la strutture reale e quella finanziaria.

Quanto alle imprese del Mezzogiorno, Bianchi e Prezioso mettono l'accento su alcuni segni di debolezza che conducono numerose aziende piccole e micro-imprese a immergersi. Basti pensare per esempio al rapporto tra costo del lavoro per dipendente e valore aggiunto per addetto, pari 102,74 nel tessile e nell'abbigliamento, o a quello degli alberghi e dei ristoranti uguale a 107,67. Queste situazioni negative possono trovare possibili miglioramenti agendo sull'aumento dei livelli di produttività, visto che i costi del lavoro meridionali, già inferiori a quelli del centro nord e a quelli dei contratti di categoria, non possono essere ulteriormente abbassati..

Francesca Criscuolo



In *Commentari di Diritto del Lavoro* –
Collana diretta da Mariella Magnani e
Tiziano Treu.

**ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO
DEL LAVORO E TIPOLOGIE
CONTRATTUALI.
COMMENTARIO AI DECRETI LEGISLATIVI
N. 276/2003 E N. 251/2004
(a cura di MARIELLA MAGNANI e
PIER ANTONIO VARESI),
GIAPPICHELLI, TORINO, 2005.**

L'opera presenta una rassegna relativa ai decreti legislativi n. 276/2003 e 251/2004, che scaturiscono dal profondo rinnovamento del diritto del lavoro.

I molteplici e precedenti provvedimenti legislativi miravano ad avere un impatto diretto sulla realtà economica, tant'è che erano accomunati dall'adozione di tecniche legislative volte all'immediata efficacia del provvedimento.

Allo stato, nell'ambito del diritto del lavoro e del mercato del lavoro, la più recente e innovativa produzione legislativa è costituita dalla Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e dai

relativi decreti legislativi di attuazione: il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004, n. 251. La suddetta normativa, rispetto alla precedente, è caratterizzata da una propensione alla costruzione della normativa a stadi successivi. La concreta operatività della legge è rimessa integralmente ai decreti di attuazione.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina di molti dei temi affrontati è affidata contestualmente alla legislazione di Stato e Regioni, in altri casi all'esclusiva legislazione regionale. Ne consegue che su molti punti il quadro normativo non sarà completo fin quando le Regioni non approveranno i relativi provvedimenti.

A ciò va aggiunto che la legge e i relativi decreti di attuazione hanno acceso vivaci conflitti di competenza tra Stato e Regioni, su cui recentemente è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 50/2005.

Da ciò si evince che vi è una lenta costruzione del quadro normativo: solo ora, infatti, a quasi due anni dall'approvazione della legge esso si va completando e cominciano a essere visibili i primi effetti concreti sulla realtà e sociale del paese. Sotto il profilo contenutistico, il legislatore interviene ancora una volta per ammoder-

nare i servizi pubblici e privati per l'impiego abrogando definitivamente la legge n. 1360/60 che vieta l'interposizione privata di manodopera. Prevede il riordino dei contratti a contenuto formativo in accordo con gli orientamenti comunitari in materia e detta disposizioni che mirano a rendere ancora più flessibile il part time. Introduce, inoltre, molteplici nuove tipologie di lavoro flessibile, quale il job sharing, disciplina il lavoro a chiamata e detta i criteri per la regolazione dei contratti a progetto (destinati a sostituire i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Introduce, infine, una nuova forma di lavoro interinale a tempo indeterminato che prende il nome di staff leasing.

Vi è dunque la necessità di monitorare costantemente l'evoluzione e l'andamento normativo.

Il Commentario si colloca all'interno di un quadro costituito da strumenti volti a monitorare l'iter applicativo della legge. A soli due anni dalla riforma, il Commentario offre un saliente contributo sulla ricostruzione delle linee portanti della riforma, nonché sull'andamento dello spirito riformatore.

Si costituisce di quattro parti (cui sono allegati i testi dei Decreti legislativi 276/2003 e 251/2004), così suddivise: Parte I-L'organizzazione del mercato del lavoro; Parte II-La disciplina delle esternalizzazioni; Parte III-Le tipologie contrat-

tuali; Parte IV-La certificazione.

Gli autori del volume, curato da M. Magnani e da P.A. Varesi, sono vari e, tra di essi, sono da annoverare professori, ricercatori e collaboratori universitari, dottori in giurisprudenza, direttori e dirigenti di strutture regionali del lavoro, nonché ricercatori e collaboratori di ricerca dell'ISFOL.

Giuseppina Ferraro



**RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO
ISAE - Febbraio 2005**

Considerazioni introduttive

L'ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica) ha pubblicato, a Febbraio 2005, il Rapporto sull'attuazione del Federalismo.

Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, è finalizzato a fornire un valido aiuto alla lettura e alla comprensione di fatti, tendenze e spinte, ta-

lora contrapposte, che, nell'ultimo periodo, hanno caratterizzato, nel nostro Paese, la fase di transizione al federalismo.

Le analisi contenute nel Rapporto sono accomunate dal tentativo di fornire uno strumento da utilizzare per un costante monitoraggio ed una conseguente attività di valutazione del processo di trasformazione istituzionale del nostro Paese, processo che, da quanto emerge dalla lettura del Rapporto, pare doversi ancora compiutamente realizzare.

La realizzazione di un nuovo sistema istituzionale risulta essere ampio, molto ramificato al suo interno e la sua complessità può essere colta, anche secondo gli autori del Rapporto, solo mediante un approccio multidisciplinare, volto ad affrontare sia questioni e implicazioni di natura giuridico-amministrativa sia tematiche di carattere squisitamente economico.

Al fine di seguire un tale tipo di approccio, il Rapporto è stato strutturato in sette capitoli (cui si aggiungono un capitolo di introduzione e sintesi e un capitolo per i riferimenti bibliografici) che affrontano, rispettivamente, le seguenti questioni:

1. la ripartizione di competenze legislative tra i diversi livelli di governo: le ipotesi del disegno di legge costituzionale;
2. l'impatto finanziario del decentramento di

competenze disposto dall'art. 117 della Costituzione;

3. le opportunità e i problemi derivanti dal decentramento del prelievo fiscale in Italia;
4. l'attuazione del decreto legislativo n.56 del 2000;
5. le pronunce della Corte Costituzionale in materia di federalismo fiscale;
6. i potenziali costi aggiuntivi del federalismo: una prima mappatura;
7. il processo di bilancio in un sistema policentrico.

Analisi sintetica dei singoli capitoli

Il primo capitolo concerne un'analisi della ripartizione di competenze operata nel 2001 dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dal Disegno di legge costituzionale 2544-B, comportante un'ulteriore modifica all'assetto costituzionale e, attualmente, ancora in fase di discussione alle Camere.

In particolare, con riguardo ai criteri di ripartizione operati dalla riforma del 2001 e, relativamente all'apporto della letteratura economica alla questione della distribuzione di competenze legislative, sono state proposte indicazioni di dettaglio in merito all'opportunità di un'assegnazione delle competenze legislative al livello centrale, piuttosto che al livello locale, indicazioni

che possono provenire dalla stessa letteratura economica.

Nel capitolo è stato anche inserito un paragrafo dedicato ad un sintetico confronto con le ripartizioni di competenze legislative attuate nei principali Paesi federali occidentali.

E' stato, inoltre, ipotizzato che la formulazione dell'art. 117 definita nel 2001, letta insieme all'art. 118 e all'art.119, conduca ad un sensibile spostamento di risorse dal Bilancio statale ai Bilanci delle Autonomie locali.

Con riguardo, invece, al Disegno di legge costituzionale, si è rilevato come le modifiche che dovrebbero essere apportate all'art. 117 Cost., prevedano l'esclusività regionale per materie delicate come l'assistenza sanitaria e ospedaliera e l'organizzazione scolastica, mantenendo, peraltro, alla competenza statale la definizione di "norme generali".

Il capitolo 2, invece, dedicato all'analisi dell'impatto finanziario del decentramento di competenze disposto dall'art. 117 Cost., ne propone una simulazione e, allo stesso tempo, una stima in serie storica, ottenuta mediante la quantificazione dei flussi finanziari potenzialmente generati dal decentramento di competenze per il quinquennio 1999-2003. Da questa stima è emersa l'esistenza di alcune criticità quali, ad esempio, quella rappresentata dall'imponen-

te entità della spesa che, con la riforma a regime, è presumibile debba rientrare nel potere decisionale e gestionale del livello locale di governo, una spesa che dovrebbe risultare distribuita sul territorio in modo non omogeneo e particolarmente squilibrato in dipendenza della forma statutaria delle Regioni.

Il capitolo 3 sviluppa alcune riflessioni in merito all'utilizzazione delle risorse fiscali per il finanziamento delle funzioni che, una volta che il Titolo V della Costituzione, in particolare il disposto dell'art.119, sarà compiutamente applicato, dovranno essere esercitate dalle Autonomie locali. A tal fine, è stato previsto un paragrafo appositamente dedicato alla valutazione delle caratteristiche fondamentali dei tributi (Irpef, Irpeg, Iva, Accise, Tabacchi, Giochi, Ici, ed altri) che, in via ipotetica, potrebbero essere attribuiti al livello locale di governo.

Il capitolo 4, attiene all'analisi delle caratteristiche e delle principali questioni relative all'attuazione del D.Lgs. 56/2000 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13.5.1999, n.133". Tale decreto legislativo risulta, attualmente, al centro di un intenso dibattito, nel quale si sono inseriti ricorsi di illegittimità e di incostituzionalità proposti da alcune Regioni dinanzi al TAR del Lazio e alla Corte Costituzionale. Al riguardo, è

stato riportato che le difficoltà incontrate nell'applicazione del decreto legislativo sono da ricondurre, in parte ai problemi interpretativi circa alcune parti non chiare del provvedimento e, in parte, alle obiettive difficoltà di quantificazione di alcune stime ed alle incertezze nel calcolo di alcuni parametri.

Il capitolo 5 contiene un esame delle principali pronunce della Corte Costituzionale in materia di federalismo fiscale. Partendo, infatti, dalla considerazione che la riforma del Titolo V della Costituzione (artt. 117 e 119) ha comportato importanti novità in materia di finanza pubblica, si è sostenuto che la Corte, chiamata a giudicare sui primi ricorsi in materia di federalismo fiscale, ha posto in evidenza la possibilità per le Regioni, in mancanza della legge statale di coordinamento della finanza pubblica, di ricavare i principi fondamentali della materia tributaria dalle leggi vigenti.

Come si è opportunamente ricordato, con la riforma costituzionale, i limiti all'autonomia finanziaria degli Enti locali sono rappresentati dai principi del coordinamento, affidati al legislatore statale, nel rispetto dei quali la potestà legislativa concorrente delle Regioni deve esplicarsi. Tra le varie sentenze enumerate, la 370/2003 risulta particolarmente interessante, perché con essa la Corte ha fornito una significativa lettura

dei nuovi metodi di finanziamento delle funzioni e materie divenute di competenza delle Regioni e degli Enti locali.

La sentenza è nota, perché ha riguardato una tematica, quale quella degli asili-nido, che la Corte ha ritenuto di far ricadere sia nell'ambito della materia dell'istruzione/formazione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino) sia, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, materie, queste ultime, attribuite dall'art.117 Cost. alla potestà legislativa concorrente, per la quale il legislatore statale deve procedere alla determinazione dei principi fondamentali. L'individuazione delle materie disciplinanti il tema degli asili-nido è servita per dirimere le questioni di carattere finanziario sollevate nel ricorso, giungendo alla conclusione che, nel sistema delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato possa erogare solo fondi senza specifici vincoli di destinazione, in particolare, tramite l'utilizzazione del fondo perequativo di cui all'art.119 Cost.

Dall'analisi delle ulteriori pronunce della Corte, richiamate nel Rapporto, è emerso che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali, la possibilità che tali

Enti godano di risorse autonome rappresentate da tributi e da entrate propri, nonché la capacità di disporre di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio. D'altro canto, la stessa Corte ha ribadito che allo stato spetta il compito di istituire un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, con riguardo ai territori aventi minore capacità fiscale per abitante, onde permettere di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Necessaria, comunque, ai fini dell'attuazione del disegno costituzionale, risulta essere l'emana- zione di una legge di coordinamento della finan- za pubblica da parte dello Stato.

La Corte, sul punto, ha inoltre sostenuto che, il perdurare di una situazione di transizione, non favorisca l'attuazione del federalismo fiscale. Tale assunto lo si è ricavato dalla nota sentenza 13/2004 relativa all'organizzazione scolastica. In essa, infatti, la Corte ha rilevato che, la man- cata attuazione del federalismo fiscale in una materia, quale quella dell'istruzione, definita tra le più importanti tra quelle oggetto di legisla- zione concorrente, sta comportando effetti ne- gativi sulla stabilizzazione del sistema istituzio- nale.

L'articolo 6 del Rapporto propone, invece, una prima mappatura dei potenziali costi aggiuntivi del federalismo.

Con essa si è tentato di offrire, da un lato, una mappatura delle aree d'intervento pubblico, maggiormente a rischio di indesiderati aumenti di spesa e, dall'altro, una prima verifica circa l'eventuale fondamento delle preoccupazioni legate alle dinamiche retributive nelle ammini- strazioni locali.

E' emerso che "non vi è nessun destino già scrit- to", in termini di conseguenze negative sull'eco- nomia e sui conti pubblici, nel passaggio al federalismo, a fronte, peraltro, di un patrimonio informativo e di conoscenze sui "costi" del federalismo, oggettivamente insufficiente.

In materia di strumenti informativi, viene fatta menzione dell'esistenza, del Progetto SIOPE, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca d'Italia, Progetto che dovrebbe as- sicurare la possibilità di acquisire, in tempi ra- gionevoli, informazioni immediate sulle dina- miche relative alle entrate e alle spese dell'inte- ra PA, nelle sue differenti articolazioni. Lo stes- so dovrebbe portare alla predisposizione di due strumenti: un budget di cassa per ogni livello della PA e un database dei dipendenti pubblici. Infine, il capitolo 7, offre una riflessione sulla struttura che dovrebbe assumere il processo di bilancio in un sistema definito policentrico, os- sia caratterizzato dalla distribuzione di compe- tenze legislative, dall'attribuzione di funzioni

amministrative e da trasferimenti di competenze sulle entrate fiscali e sulle spese a livello regionale e locale.

A conclusione di tale riflessione, è stata sottolineata l'importanza del rafforzamento dei meccanismi di dialogo e di cooperazione tra Stato e Autonomie locali nelle fasi più rilevanti dell'iter di bilancio.

Un tale rafforzamento dovrebbe presupporre la costruzione sia di circuiti di collaborazione aventi carattere istituzionale sia di sedi informali per garantire l'effettiva partecipazione di Regioni e Enti locali alle tappe decisive che segnano la programmazione finanziaria, con una conseguente condivisione degli obiettivi di finanza pubblica e una più chiara ripartizione degli oneri delle manovre correttive. La partecipazione delle Autonomie locali comporterebbe, probabilmente, una positiva ricaduta per quanto concerne l'assunzione di responsabilità da parte di ciascun livello di governo.

Considerazioni conclusive

Dalla lettura del Rapporto, al di là della sua articolazione in capitoli, è stato rilevato un generale rallentamento nel perfezionamento del cosiddetto federalismo, così come delineato dalle modifiche costituzionali del 2001. Infatti, nonostante la successiva approvazione della L.131/

2003 (recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3"), provvedimento che si era posto la finalità di andare incontro alla duplice esigenza da un lato, di adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e, dall'altro, di adottare, per la parte di competenza statale, le disposizioni previste o implicate dalla modifica costituzionale per dare concreta attuazione alla riforma (con l'eccezione dell'art. 119 sul federalismo fiscale, oggetto infatti di un Disegno di legge apposito), il trasferimento di risorse finanziarie e umane, connesso all'attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione, non sembra, secondo il Rapporto, avviato. Peraltro, lo stesso documento, tra i tanti motivi di questo mancato avvio, ne evidenzia fondamentalmente due.

Il primo, riguarda l'oggettiva difficoltà a mettere in atto un progetto vasto e complesso in cui si intrecciano questioni che afferiscono alla distribuzione di risorse pubbliche tra Regioni, alla relativa funzione di perequazione, alla determinazione di livelli essenziali di diritti civili e sociali sul territorio nazionale, nonché ai rapporti tra Regioni e Autonomie locali nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Un secondo motivo, sarebbe da ricercare nell'entità della "dimensione finanziaria del federalismo", per cui non si tratterebbe di quantificare il "controvalore" finanziario dello spostamento di poteri verso le amministrazioni decentrate, ma, piuttosto, occorrerebbe effettuare, a transizione avvenuta, una quantificazione di quelle funzioni oggi presenti nel Bilancio dello Stato e, in futuro, a transizione avvenuta, nei Bilanci delle Autonomie locali. Peraltro, con riferimento all'esperienza degli ultimi anni, è stato rilevato l'importante ruolo svolto dalla Corte Costituzionale nell'attuazione, seppure in via indiretta, del Titolo V della Costituzione.


La Corte, infatti, nelle pronunce emesse riguardo i numerosi ricorsi relativi ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni ha cercato di definirne le rispettive potestà legislative, i compiti e gli ambiti d'intervento nelle differenti materie elencate nell'art. 118 della Costituzione.

In definitiva, sono tanti gli elementi, di natura diversa, che devono essere valutati e sviluppati per un effettivo e radicale cambiamento del governo del territorio e del Paese complessivamente considerato.

Strumenti di valutazione e monitoraggio, tra i quali si annovera il Rapporto dell'ISAE, sono quindi estremamente necessari al fine di ricostruire il quadro giuridico, istituzionale ed eco-

nomico nel quale un tale cambiamento trova fondamento.

Giuditta Occhiocupo





a cura di Anna Tito

LA PRIMA RELAZIONE DELL'EUROPA A 25 SULL'UGUAGLIANZA FRA DONNE E UOMINI

**Commissione delle Comunità europee
Relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni
sull'eguaglianza tra donne e uomini 2005**

COM 44 del 14 febbraio 2005

Si tratta della seconda relazione sull'uguaglianza fra le donne e gli uomini, che viene pubblicata annualmente come richiesto dai capi di Stato e di Governo nel corso del Consiglio europeo di primavera del 2003 e la prima a comprendere i 25 Stati dell'Unione allargata.

Questi i punti essenziali del documento:

- il recente successo nell'estensione dell'acquis comunitario al di là del settore dell'occupazione. Nel dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne¹
- una tendenza positiva verso l'eliminazione della discriminazione basata sul sesso nei settori dell'istruzione e dell'occupazione, mentre la differenza di retribuzione rimane pressoché immutata. La percentuale di donne laureate ha raggiunto nel 2003 il 58%, grazie anche all'alto livello di istruzione dei cittadini dei nuovi Stati membri.

¹ Direttiva del Consiglio 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura (G.U.U.E. L 373 del 21 dicembre 2004)

- nel settore dell'occupazione il divario fra i generi è diminuito dello 0,5% raggiungendo nel 2002-2003 il 15,8% nell'Europa a 25, ma la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro non ha fatto particolari progressi e rimane elevata
- nel 2003 l'immigrazione ha contribuito per più dell'80% alla crescita della popolazione dell'Europa a 15. Ma il mercato del lavoro registra dei ritardi nell'integrazione delle donne immigrate, facendo rilevare che l'Unione non utilizza pienamente il potenziale di occupazione delle donne qualificate provenienti dall'immigrazione.



AL VIA LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO EUROPEO PER L'EGUAGLIANZA DI GENERE

**Commissione delle Comunità europee
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'eguaglianza di genere**

COM 81 del 8 marzo 2005

La Commissione europea intende creare un Istituto europeo per l'eguaglianza di genere, destinato ad aiutare le istituzioni europee e gli Stati

membri nella promozione della parità tra donne e uomini e nella lotta contro la discriminazione basata sul sesso. L'Istituto – di cui non è stata ancora stabilita la sede - dovrebbe divenire operativo a partire dal 2007 e la Commissione ha proposto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Costituirà un centro di eccellenza indipendente a livello europeo. Scopo dell'iniziativa è di raccogliere dati e informazioni per disporre di una base analitica "solida" sulla questione della parità di opportunità fra donne e uomini, anche in prospettiva della realizzazione degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

Si occuperà di riunire, analizzare e diffondere dati e informazioni utili, stimolando la ricerca e gli scambi di esperienza, e verrà dotato di un centro di documentazione e una biblioteca aperti al pubblico. Si organizzeranno incontri, eventi di ogni genere, campagne e seminari fra politici, esperti e diretti interessati al fine di creare la consapevolezza delle politiche di uguaglianza tra sessi.

Fondamentale sarà inoltre lo sviluppo di nuovi strumenti a sostegno della parità tra donne e uomini in tutte le politiche comunitarie.



PUBBLICATA LA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

Un anno d'Europa. Relazione 2004

La Relazione generale sull'attività dell'Unione europea² viene pubblicata ogni anno dalla Commissione e presentata al Parlamento europeo in febbraio. Fornisce una panoramica delle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

La Relazione 2004 è la prima ad articolarsi in due parti distinte: 1. la relazione generale propriamente detta, che espone le principali tendenze e acquisizioni concrete dell'anno ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; 2. la relazione – allegato tecnico che presenta le attività nel dettaglio ed è disponibile in francese, inglese e tedesco.

Emerge in particolare per il 2004 che:

- nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale: la Commissione ha proposto di semplificare e orientare le spese destinate alla politica sociale e finanziaria dell'Unione³ e di aggiornare alcuni aspetti della direttiva sull'orario di lavoro mediante un insieme equilibrato di provvedimenti fra essi interdipendenti che, pur conservando l'obiettivo principale della direttiva – la

salute e la sicurezza dei lavoratori – rispondono alle esigenze di una moderna economia europea

- per l'imprenditoria, la Commissione ha proposto un piano d'azione mirante a promuovere la cultura imprenditoriale e a incoraggiare un maggior numero di persone a lanciarsi nell'imprenditorialità
- con la comunicazione *La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa. Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione*, adottata in giugno⁴, la Commissione ha stabilito gli orientamenti per la futura politica nel settore della ricerca, mirata a fornire un contributo essenziale alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita, competitività delle imprese, occupazione e sicurezza
- la Commissione ha adottato il 14 luglio cinque proposte⁵ relative a nuovi regolamenti per l'aggiornamento di fondi e degli strumenti strutturali, intesi a migliorare le con-

² Scaricabile dal sito: europa.eu.int/abc/doc/off/rg/it/oneyear2004.pdf

³ Commissione delle Comunità europee. *Comunicazione della Commissione. Prospettive finanziarie 2007-2013 (COM 487 del 14 luglio 2004)*

⁴ *Comunicazione della Commissione. La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa. Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione (COM 353 del 16 giugno 2004)*

dizioni di crescita dell'economia dell'Unione tramite interventi incentrati su tre nuovi obiettivi per il futuro: convergenza, competitività e cooperazione. La maggior parte delle risorse disponibili sarà accordata agli Stati membri e alle regioni in ritardo di sviluppo.

- è stata adottata dal Consiglio la prima relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione della Strategia di Lisbona nei settori dell'istruzione e della formazione⁶. Sottolinea l'urgenza delle riforme per garantire il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e indica tre settori prioritari d'intervento: l'investimento nelle risorse umane, l'attuazione concreta di strategie d'istruzione e di formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo di un quadro europeo per le qualifiche e le competenze (Europass).



NASCE LA CARTA EUROPEA DEL RICERCATORE

Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori

G.U.U.E. L 75 del 22 marzo 2005

Per permettere all'Unione europea di sfruttare al meglio il potenziale scientifico dei ricercatori, la Commissione ha adottato una Carta europea per i ricercatori e un Codice di condotta per la loro assunzione. Attualmente le carriere dei ricercatori sono frammentate a livello locale, regionale, nazionale o settoriale. In base alla carta e al codice i ricercatori avranno gli stessi diritti e doveri in tutta l'Unione.

⁵ Commissione delle Comunità europee. Proposta di Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, e il Fondo di coesione (COM 492 del 14 luglio 2004). Commissione delle Comunità europee. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo (COM 493 del 14 luglio 2004); Commissione delle Comunità europee. Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM 494 del 14 luglio 2004); Commissione delle Comunità europee. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale (COM 495 del 14 luglio 2004); Commissione delle Comunità europee. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM 496 del 14 luglio 2004)

⁶ "Istruzione e formazione 2010". L'urgenza delle riforme per la riuscita della Strategia di Lisbona. Relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa (G.U.U.E. C 104 del 30 aprile 2004)

Per raggiungere l'obiettivo del 3% del PIL dell'Unione destinato alla ricerca e allo sviluppo, secondo gli obiettivi stabiliti a Lisbona nel marzo del 2000, e per far fronte all'invecchiamento della forza-lavoro del settore, occorrono 700.000 nuovi ricercatori. La mancanza di ricercatori potrebbe costituire una seria minaccia all'innovazione, alla conoscenza e alla produttività dell'Unione. Pertanto vanno fornite ai ricercatori prospettive di carriera a lungo termine migliorando le loro condizioni di lavoro, rafforzando la ricerca e lo sviluppo delle professioni e creando delle condizioni più favorevoli per la mobilità all'interno di un dato percorso di ricerca. La Carta e il Codice contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo, guidando gli Stati membri, i datori di lavoro e i ricercatori durante tutte le fasi della carriera.

La Carta stabilisce i ruoli, le responsabilità e i titoli dei ricercatori e dei loro datori di lavoro e organizzazioni finanziatrici. Il suo scopo è assicurare che la relazione tra queste parti contribuisca al successo della produzione, del trasferimento e della condivisione di conoscenze e allo sviluppo della carriera dei ricercatori. Il Codice ha invece lo scopo di migliorare il reclutamento, di rendere più eque e trasparenti le procedure di selezione e di proporre mezzi differenti per il giudizio di merito. Questo non va valutato

soltanto in base al numero delle pubblicazioni, ma in base a una scala più ampia di criteri di valutazione, come le attività di insegnamento, supervisione, lavoro di gruppo, trasferimento di conoscenza e attività di gestione e sensibilizzazione del pubblico.



RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NELL'UNIONE

**Consiglio dell'Unione europea
Posizione comune (CE) n. 10/2005 definita dal Consiglio il 21 dicembre 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**

G.U.U.E. C 58 del 8 marzo 2005

La posizione comune è stata adottata per agevolare la libera prestazione dei servizi e per introdurre norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario, tenendo anche conto di taluni aspetti giuridici della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico.

Le disposizioni generali della direttiva, che do-

vrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, prevede che uno Stato membro che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (quelli d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. Il provvedimento sarà applicato a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Ogni Stato membro può pertanto consentire ai cittadini titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio. Si deve intendere per "professione regolamentata" un'attività il cui esercizio è subordinato direttamente o indirettamente al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e che possiede una specifica qualifica professionale.



UNA SFIDA PER LE PICCOLE IMPRESE

Commissione delle Comunità europee Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Rapporto sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese

COM 30 del 8 febbraio 2005

Le piccole imprese svolgono un ruolo centrale nell'economia europea⁷. Sono circa 25 milioni, rappresentano il 99% di tutte le imprese e vi lavorano 95 milioni di persone, per un totale del 55% del totale dei posti di lavoro nel settore privato. Costituiscono una fonte essenziale di dinamismo imprenditoriale e di innovazione. Affinché esse possano svolgere al meglio il loro ruolo nella realizzazione dell'obiettivo di Lisbona, nel 2000 i capi di Stato e di Governo hanno approvato la Carta europea delle piccole imprese⁸, che ha il compito di invitare gli Stati membri e la Commissione a condurre azioni di sostegno alle piccole imprese in dieci settori chiave. A integrazione della Carta, il Piano d'azione a

⁷ Per "Europa" si intendono i 25 Stati membri, più tre Paesi candidati - Bulgaria Romania - Turchia -, più l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Il grado di diffusione della Carta dal punto di vista geografico è in costante aumento: nel 2003 è stata approvata anche dai Paesi dei Balcani occidentali, seguiti dalla Moldavia nel 2004, per un totale di 35 Stati

⁸ http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index.htm

favore dell'imprenditorialità⁹ mira a promuovere l'imprenditorialità in Europa.

Il COM 30 del 8 febbraio è il quinto rapporto annuale d'informazione sulla Carta, basato sulle relazioni nazionali dei Paesi partecipanti. Rappresenta un'istantanea dei principali sviluppi registrati fra il 2003 e il 2004, e individua i punti di forza e le carenze dell'Unione e dei Paesi limitrofi, sottolinea le misure nazionali particolarmente promettenti e contiene una serie di raccomandazioni per le azioni future.

In generale, si registrano dei progressi in tre settori dei dieci individuati dalla Carta:

- educazione all'imprenditorialità, con particolare attenzione all'istruzione superiore
- migliore legislazione, specie riguardo alla valutazione d'impatto e al diritto fallimentare
- misure volte a eliminare la carenza di tecnici e ingegneri qualificati.

Per i Paesi candidati in particolare, la principale sfida consiste nel migliorare la competitività delle imprese: la Bulgaria e la Romania dovranno provvedere a perfezionare il quadro giuridico e a favorire la creazione di nuove imprese. Mentre le valutazioni di impatto sulle imprese devono ancora essere rafforzate in Romania e in Turchia, la Bulgaria ha ben progredito in questo settore. E per quanto riguarda la manodope-

ra qualificata, alcune misure risultano soddisfacenti.

FAR FRONTE AI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

**Commissione delle Comunità europee
Comunicazione della Commissione.**

Libro verde "Una nuova solidarietà fra generazioni di fronte ai cambiamenti demografici"

COM 94 del 11 marzo 2005

L'Unione europea si trova di fronte a dei cambiamenti demografici senza precedenti, destinati a ripercuotersi sulla società tutta. Secondo il Libro verde sui cambiamenti demografici, entro il 2030 mancheranno all'Unione 20,8 milioni (6,8%) persone in età lavorativa, e in media due persone in età lavorativa (15-65 anni) dovranno prendersi carico di una persona inattiva. E l'Europa avrà 18 milioni di giovani e di bambini in meno. Si vive più a lungo e le persone anziane godono di una salute migliore. Nel 2030 il numero dei "lavoratori anziani" (55-64 anni) avrà

⁹ *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione. Un'agenda per l'imprenditorialità (COM 70 del 11 febbraio 2004)*

raggiunto i 24 milioni poiché la generazione nata dal “baby boom” - cittadini di età superiore agli 80 anni – conterà 34,7 milioni di persone, contro gli attuali 18,8 milioni.

Il tasso di fertilità dell’Unione è sceso a 1,48 nel 2003, ben al disotto del livello richiesto per assicurare la sostituzione della popolazione (2,1 figlio per donna). Il documento rileva che la popolazione europea passerà da 469,5 milioni nel 2025 a 468,7 milioni nel 2030. La popolazione statunitense invece aumenterà del 25,6% entro il 2025. Fra il 2005 e il 2030, il numero delle persone di età superiore ai 65 anni crescerà del 52,3% (più di 40 milioni di individui), mentre il gruppo di età compresa fra il 15 e i 64 anni diminuirà del 6,8% (più di 20,8 milioni di persone). Soltanto un tasso di occupazione superiore al 70% potrà compensare la perdita di popolazione in età lavorativa.

Questi mutamenti demografici hanno delle implicazioni notevoli sulla nostra prosperità, le condizioni di vita e i rapporti generazionali. Mai, in età moderna, l’Europa ha conosciuto una crescita economica senza nascite, fenomeno dovuto in gran parte a ostacoli quali: l’accesso tardivo nel mercato dell’occupazione, l’instabilità del posto di lavoro, prezzi elevati delle abitazioni e mancanza d’incentivi come gli assegni familiari, i congedi parentali, asili nido. Com’è

stato osservato in alcuni Paesi, incentivi di questo tipo possono avere un impatto positivo sull’occupazione, specie quella femminile.

Gran parte di questi punti rileva dalla responsabilità dei singoli Stati membri, ma concerne l’Unione europea in generale. La Commissione intende aprire il dibattito sulla maniera in cui si possono affrontare questi problemi e il ruolo che dovrebbe svolgere l’Unione. A tal proposito ha organizzato una Conferenza – in programma per l’11 luglio a Bruxelles – in cui esperti e membri della società civile discuteranno del seguito del Libro verde. I contributi alla consultazione pubblica possono essere inviati all’indirizzo:

http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_it.htm



STIMOLARE LA CRESCITA DELL’OC- CUPAZIONE

**Commissione delle Comunità europee
Comunicazione della Commissione al
Consiglio.**

**Progetto di relazione comune sull’occupazione
2004/2005**

COM 13 del 27 gennaio 2005

Il documento rientra nel “pacchetto di attuazio-

ne” e accompagna la relazione di primavera della Commissione in vista della revisione intermedia della Strategia di Lisbona.

Risulta che, nonostante le riforme intraprese in vari Stati membri, nell’Unione europea si assiste in generale a una stagnazione dei tassi d’occupazione e a un rallentamento della crescita della produttività. Con un tasso di occupazione rimasto fermo al 63% nel periodo 2001-2003, per conseguire l’obiettivo del 70% nel 2010 fissato dalla Strategia di Lisbona nel 2000 l’Unione dovrebbe creare altri 22 milioni di posti di lavoro. Gli Stati membri hanno intrapreso notevoli sforzi per rendere più remunerativo il lavoro – attraverso misure quali la riforma del regime fiscale e del sistema degli incentivi -, per riformare i servizi pubblici per l’impiego, per promuovere l’imprenditorialità e introdurre strategie di apprendimento permanente. In altri campi invece, quali la gestione della ristrutturazione economica, l’emersione del lavoro irregolare, gli investimenti nel capitale umano attraverso l’istruzione e la definizione di strategie per l’invecchiamento attivo i progressi sono stati modesti.

La relazione conferma la necessità di intervenire nei quattro settori identificati dal Rapporto Kok¹⁰:

- aumentare l’adattabilità dei lavoratori e

delle imprese

- incentivare un maggior numero di persone a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro
- investire maggiormente nell’istruzione e nella formazione permanente
- assicurare l’effettiva attuazione delle riforme.



RISCHIO DI POVERTÀ NELL’UNIONE

**Commissione delle Comunità europee
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.**

Progetto di relazione congiunta sulla protezione sociale e l’inclusione sociale

COM 14 del 27 gennaio 2005

La relazione intende completare la relazione comune sull’occupazione e la relazione di esecuzione degli indirizzi di massima della politica economica.

Risulta che gli Stati membri stanno incremen-

¹⁰ *Affrontare la sfida. Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Relazione del gruppo ad alto Livello presieduto da Wim Kok*

tando i loro sforzi per combattere la povertà e assicurare l'adeguatezza delle pensioni anche in futuro e stanno concentrandosi in maniera più chiara su alcune priorità, tra cui l'eliminazione della povertà infantile, il miglioramento delle condizioni abitative e l'elevazione del livello di qualificazione professionale dei giovani che lasciano la scuola. Gli Stati membri stanno inoltre cercando di invertire la tendenza al pensionamento anticipato e di offrire maggiori opportunità ai regimi pensionistici privati.

Nel 2002 tuttavia, più di 68 milioni di persone, pari al 15% della popolazione dell'Unione europea, sono risultati a rischio di povertà. La percentuale di persone a rischio varia dal 10% o anche meno nella Repubblica Ceca, in Svezia, Danimarca, Ungheria e Slovenia, fino al 20% e più in Irlanda, Slovacchia, Grecia e Portogallo.





AREA STUDI ISTITUZIONALI E NORMATIVI

L'Area Studi Istituzionali e Normativi è impegnata nei seguenti filoni di attività, integrati tra loro:

- Studio ed analisi dello Sviluppo Locale;
- Monitoraggio ed analisi istituzionale e normativa della governance regionale in tema di politiche formative e del lavoro;
- Politiche per l'Emersione del Lavoro non regolare;
- Sistema Informativo;
- Sviluppo di attività di Assistenza e consulenza tecnica con creazione e consolidamento di una rete di contatti tra ISFOL, Amministrazioni centrali, Regioni, Province e Parti sociali.

All'interno del Programma Operativo Naziona-

le (PON) riguardante l'Ob. 3 - Misura A1, Azioni 1,2,3 - Misura C2 Azione 1- Misura E1 Azione 2 e l'Ob.1 - Misura II.I Azione A l'Area SIN è responsabile di numerose attività tra cui: studio di fattibilità e analisi delle diverse realtà e problematiche relative al tema dello sviluppo locale, monitoraggio e analisi della normativa e dei documenti istituzionali, nonché dei processi di decentramento e dei modelli istituzionali e organizzativi in atto nelle Regioni e Province nelle materie della formazione, istruzione e lavoro; costruzione di un sistema di monitoraggio permanente di tali processi; studio ed analisi del quadro istituzionale e normativo delle Politiche per l'emersione del lavoro non regolare; realizzazione e manutenzione di un sistema informativo comprendente l'implementazione della "Banca Dati Normativa Arlex" e la redazione

della pubblicazione trimestrale “Osservatorio Istituzionale e Normativo” sulle tematiche di interesse dell’Istituto.

Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Il tema dello sviluppo locale ha assunto una forte rilevanza nell’ambito delle attività promosse dall’Area SIN dell’ISFOL, impegnata in una serie di progetti ed iniziative finalizzate ad offrire un quadro di analisi complessiva sui Programmi di sviluppo locale avviati negli ultimi anni nelle Regioni dell’Ob. 1, con particolare riguardo alle modalità di Governance ed agli impatti occupazionali delle politiche attive del lavoro.

A partire da maggio 2003, è stato affidato, all’Area SIN lo sviluppo e la realizzazione di un progetto trasversale relativo allo “Sviluppo locale nelle Regioni dell’Obiettivo 1” nell’ambito del PON/Isfol.

La finalità del progetto trasversale è stata quella di analizzare casi di sviluppo territoriale e locale per verificare l’integrazione tra le politiche del lavoro, formative e sociali e individuare i fattori di successo.

A tale riguardo, nel 2003, è stato realizzato un primo compendium sull’analisi e la mappatura dei principali programmi di sviluppo locale realizzati nelle regioni dell’Obiettivo 1 a partire dal

1995. In alcuni specifici territori (province di Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino, Reggio Calabria e Messina), è stato effettuato uno studio per mettere in evidenza la relazione che esiste a livello territoriale tra sistema economico, mercato del lavoro e promozione di programmi di sviluppo locale al fine di individuare quali sono le modalità con cui all’interno dei programmi di sviluppo sono presi in considerazione o possono essere implementati contemporaneamente aspetti che coinvolgano il sistema economico ed il mercato del lavoro.

Inoltre, sono state monitorate e analizzate le innovazioni normative che hanno prodotto, modificando gli ambiti di competenza dei diversi enti amministrativi interessati, diversi livelli territoriali per la realizzazione delle politiche di sviluppo locale.

A tale proposito, l’Area partecipa ad un progetto triennale (2003/2006), denominato PIT LAVORO, della Direzione Generale MdL del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che pone l’attenzione sui Programmi Integrati Territoriali nelle Regioni Obiettivo 1 e mira a rilevare tutti i programmi approvati, le loro caratteristiche economico-finanziarie, le modalità d’integrazione e di partenariato individuate nel loro ambito e i risultati attesi.

Il progetto si articola in due fasi: la prima, di

rilevazione, rivolta all'acquisizione di informazioni e dati specifici relativi a ogni PIT; la seconda, di monitoraggio e di prima valutazione e di approfondimento, svolta sotto forma di analisi di caso destinata ad individuare e valutare l'impatto occupazionale dei PIT e gli effetti di questi progetti nei campi economici, sociali e produttivi nonché a evidenziare i risultati delle politiche attive del lavoro e le sinergie emerse con il partenariato.

Nel corso del 2004 è stato realizzato un Osservatorio sui programmi di sviluppo locale, a carattere nazionale, con lo scopo di effettuare sia un'analisi e ricognizione degli interventi, delle misure e dei programmi previsti per lo sviluppo territoriale e locale con riguardo alle modalità di governance, agli impatti occupazionali e delle politiche attive del lavoro sia un confronto con regioni, enti locali, partenariati territoriali e parti sociali sui modelli istituzionali regionali di azione e di programmazione sullo sviluppo locale e sulle modalità di realizzazione di tutte le misure e programmi volti all'intervento territoriale;

Nell'ambito del Progetto PIT LAVORO, oltre all'assistenza tecnica ed alla partecipazione alle riunioni del Comitato di Pilotaggio dei PIT, di

cui l'ISFOL è membro attivo, l'Area ha realizzato il Completamento della rilevazione dei PIT approvati nelle Regioni dell'Obiettivo 1 in attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2000-2006.

E' stata inoltre progettata la Banca dati Arco con

l'obiettivo di classificare i PIT e gli interventi in questi compresi secondo criteri omogenei e standardizzati. Tale strumento non costituisce solo un sistema di archiviazione dei PIT, ma rappresenta un vero e proprio strumento di analisi e di elaborazione dei dati e delle informazioni inserite, utili

alla successiva attività di monitoraggio e valutazione. La Banca dati sarà consultabile on-line e sarà messa a disposizione di tutti i soggetti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti gestori dei PIT e altri organismi interessati) coinvolti nella realizzazione e gestione dei PIT. Fornirà, inoltre, informazioni mediante l'utilizzo di grafici, tabelle e mappe georeferenziate. La struttura della Banca dati è stata predisposta per accogliere dati e informazioni su altri programmi e iniziative attivate a livello territoriale (Patti Territoriali, Contratti d'Area, PIC, ecc.) per la realizzazione dell'Osservatorio sullo Sviluppo Locale;

In merito all'attività di Monitoraggio e valutazione dei PIT è stato impostato ed avviato in via sperimentale, su un campione pari al 15% del totale PIT rilevati, un sistema di monitoraggio in grado di fornire dati ed elementi di analisi relativamente ai singoli PI e ai risultati da questi previsti e prodotti con particolare riferimento agli esiti occupazionali.

Tale attività dovrà fornire i primi elementi utili ad una successiva modellizzazione delle esperienze monitorate ai fini di un'analisi di raffronto/valutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale ponendo in evidenza anche eventuali connessioni con le politiche per l'emersione del lavoro nero.

Nell'anno 2005, oltre a proseguire con le attività già avviate, è stato programmato l'avvio di un'analisi dei Modelli territoriali e trasferibilità in contesti Ue e non Ue con l'obiettivo di individuare, partendo dalle analisi e dai dati già in possesso dell'Area, i territori caratterizzati da forme di sviluppo locale endogeno (distretti e quasi distretti) e di rilevare i fenomeni e le trasformazioni in atto anche conseguenti a forme di delocalizzazione (verso l'esterno e dall'esterno) e riorganizzazione delle attività (produttive e di servizio) e del lavoro. Si intende, inoltre cooperare con la D.G. Mercato del Lavoro in materia di Sviluppo locale e processi di

internazionalizzazione.

L'Area, inoltre, ha ritenuto opportuno promuovere l'Adesione da parte dell'Istituto al Club dei Membri Sostenitori del Programma Leed (Local Economic and Employment Development - Sviluppo economico e creazione di occupazione a livello locale) dell'OCSE finalizzato a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di occupazione a livello locale; ciò ha consentito la partecipazione a seminari ed eventi internazionali (ad esempio Tokyo febbraio 2005).

Monitoraggio e analisi istituzionale e normativa della governance regionale in tema di politiche formative e del lavoro

Il decentramento amministrativo, introdotto sul finire degli anni '90 (L.59/97 e i decreti legislativi attuativi delle deleghe: D.Lgs.112/98 e D.Lgs. 469/97), la modifica del Titolo V, Parte II della Costituzione (L.Cost.3/2001), la recente normativa in materia di Istruzione e formazione professionale (L.53/2003), la riforma del mercato del lavoro (L.30/2003, D.lgs 276/2003 e i decreti di modifica ed integrazione) e lo stesso fondamentale ruolo svolto dai Fondi strutturali europei comunitari, hanno avuto significativi riflessi sul piano della governance, introducendo significativi considerevoli cambiamenti a livello di carattere istituzionale e organizzativo,

al livello statale e regionale, che hanno interessato tutti gli attori istituzionali e sociali (lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le Parti Sociali), sia nella fase (ascendente) di elaborazione delle policies, che in quella (discendente) di implementazione delle stesse e quindi di gestione degli interventi.

Proprio in questo ambito, si colloca una parte dell'attività che l'Area SIN è andata svolgendo negli ultimi anni, impegnandosi sia nella ricostruzione degli assetti istituzionali ed organizzativi delineati dagli interventi normativi succedutisi nel tempo, sia nel cogliere le trasformazioni che hanno interessato il ruolo, le procedure, le prassi organizzative e le modalità di intervento degli attori operanti nei sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e delle politiche del lavoro.

Sotto questo profilo, diverse ricerche sono state ideate e promosse avviate nell'ambito dell'analisi delle realtà territoriali, soprattutto alla luce della recente normativa sul mercato del lavoro che, nel delineare un sistema multipolare basato su una pluralità di soggetti (pubblici e privati) chiamati a svolgere sul territorio diverse funzioni riconducibili ai servizi per l'impiego, ha richiamato inevitabilmente l'attenzione sul tema della governance al livello locale, laddove sono andati assumendo importanza i modelli organiz-

zativi, attraverso i quali predisporre meccanismi di coordinamento, di condivisione di regole, di scambio e circolazione di dati e informazioni.

L'Area SIN, in considerazione nell'intento di fornire un iniziale apporto al tema, ha realizzato, nel 2004, un progetto di ricerca dal titolo "Decentramento, riforma del mercato del lavoro e fattibilità di una rete tra soggetti istituzionali territoriali, pubblici e privati nel mercato del lavoro" relativo ad un primo studio di fattibilità di una rete istituzionale ed organizzativa tra i vari attori coinvolti nel mercato del lavoro, con lo scopo di individuare, attraverso l'analisi di esperienze già in atto in alcuni contesti territoriali (6 Province e 1 Regione) e l'osservazione di esperienze internazionali, le condizioni e le criticità che consentano o, viceversa, ostacolino la realizzazione di una rete.

In linea di continuità, l'Area SIN intende promuovere nel corso del 2005, un'analisi in profondità delle varie tipologie di rete che vanno realizzandosi in diversi contesti territoriali tra i soggetti operanti nel mercato del lavoro, prendendone in considerazione sia la dimensione "erogativa" che la dimensione istituzionale.

Seguendo il filone di indagine legato al processo di implementazione della riforma del mercato del lavoro, nel corso del secondo semestre 2004, l'Area SIN ha poi promosso ed avviato

una ricerca (in fase di completamento) sui relativa all' "Analisi dei sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro" sistemi di Accreditamento regionale delle Agenzie del lavoro (ex art. 7 del D.lgs276/03), avente ad oggetto una prima ricognizione, al livello nazionale e regionale, della normativa e della documentazione disponibili, nonché ealcuni studi di caso (condotte in 8 Regioni) con lo scopo di approfondire il modo con cui è stato inteso e utilizzato questo strumento nell'ambito dei sistemi regionali dei servizi per l'impiego, didi cogliere analogie e collegamenti con i sistemi di accreditamento usati in altri settori (come quello vigente nel campo della formazione professionale) ed esaminare l'esistenza di un eventuale rapporto tra le stesse Regioni e tra le Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente a tale tematica. approfondire il modo con cui viene inteso e utilizzato questo strumento nell'ambito dei sistemi regionali dei servizi per l'impiego. In merito a quest'ultima attività alcuni ricercatori dell'Area sono stati coinvolti in un gruppo di lavoro direttamente collegato al Ministero del



Lavoro e delle Politiche Sociali per fornire assistenza tecnico-scientifica ai fini dell'elaborazione di un primo monitoraggio sull'attuazione della Legge Biagi. Pertanto, sono state fornite delle schede riguardanti lo stato di attuazione della normativa regionale in materia di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro - art. 7 D. lgs n.

276/2003 - contenenti dati aggiornati al 31 marzo 2005.

Nel 2005, l'Area SIN intende promuovere una ricerca per completare l'analisi di tutti i sistemi regionali di accreditamento delle agenzie del lavoro, un'analisi comparata dei sistemi di accreditamento regionali individuati, cercando di giungere ad una loro modellizzazione, anche al fine

di fornire un'adeguata attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Regioni e agli Enti locali in materia; e giungere ad una loro tipologizzazione.

Come anticipato, la programmazione regionale comunitaria di FSE 2000-2006 ha influito in modo sostanziale nesuii sistemi di governo regionali relativi alle politiche formative e del lavoro, sistemi che hanno subito rilevanti modifi-

che, non soltanto in merito agli aspetti formali, bensì anche relativamente agli aspetti sostanziali di definizione delle policy e, proprio in ragione di ciò, l'Area SIN ha avviato/promosso, nel corso del 2004 (in fase di completamento), una ricerca (in fase di pubblicazione) avente ad oggetto l' "Analisi dei meccanismi di governance nell'ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006", focalizzata sulla programmazione comunitaria 2000-2006 e sul ruolo che questa ha assunto rispetto all'ordinaria gestione regionale e locale delle politiche attive del lavoro. Sono stati condotti basati su anche studi di caso che hanno coinvolto 6 Regioni (4 Regioni Ob.3 e 2 Regioni Ob.1) per i quali si è che ha inteso indagare sulle procedure introdotte dalla programmazione FSE ed anche sull'eventuale utilizzo futuro dei meccanismi di programmazione dei Fondi Strutturali. sulle procedure introdotte dalla programmazione FSE.

Nell'ambito dello stesso filone di indagine è stata promossa ed avviata dall'Area SIN, alla fine del 2004, la ricerca "Analisi delle azioni previste dai POR in materia di Politiche attive del lavoro, con riferimento al Piano di Azione Nazionale per l'Occupazione" (in corso di completamento) con avente lo scopo di ricostruire le strategie regionali di supporto alle politiche attive del lavoro contenute nei POR, analiz-

zandone i rapporti con gli orientamenti della SEO, con gli indirizzi programmatici contenuti nel NAP (2003-2004) e con i provvedimenti normativi statali e regionali inerenti alla riforma del mercato del lavoro.

Politiche per l'emersione del lavoro non regolare

Nel corso dell'anno 2003 l'Area SIN ha focalizzato l'attenzione al rapporto che sussiste tra lo sviluppo locale e l'emersione del lavoro nero.

Nel corso del 2004, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato una serie di attività sul tema dell'emersione.

A partire da una ricostruzione del quadro normativo istituzionale e nazionale riguardante le misure e gli strumenti volti sia a consentire la regolarizzazione della posizione dei lavoratori "sommersi" sia a contrastare la diffusione di forme di lavoro irregolare e sono stati identificati i principali strumenti di intervento diretti e indiretti. Oltre alle misure attuate dalla legge n. 381 del 2001, particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative finanziate in sei regioni dell'obiettivo 1 con i fondi previsti dalla delibera CIPE n. 138 del 2000. E' stata elaborata una prima sintesi dei dati disponibili sui risultati della delibera CIPE: tipologie di interventi rea-

lizzati e il loro stato di attuazione.

Una seconda ricerca su Emersione, sistemi locali, riforma del mercato del lavoro è stata svolta in tre province italiane (Benevento, Lecce e Venezia) al fine di individuare le tipologie e le determinanti dell'irregolarità, del sommerso e dell'informalità attraverso una valutazione riferita a specifiche situazioni territoriali e/o specifiche tipologie di impresa. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo delle tipologie contrattuali allo stato vigenti, previste dalla L 30/03, con la finalità di mettere in rapporto lo stato di fatto con le riforme del mercato del lavoro.

Altra attività ha riguardato l'Analisi del sommerso al femminile. E' stato ricostruito il quadro normativo istituzionale, comunitario, statale e regionale in relazione alle politiche per il lavoro nero e alle politiche di genere. La ricerca è stata finalizzata a un'analisi interconnessa tra i diversi dispositivi di intervento volti a favorire l'emersione del lavoro femminile e a delineare le principali caratteristiche della componente femminile coinvolta nel lavoro sommerso. Nel 2005 si vuole proseguire detta attività con lo scopo di fornire strumenti e analisi qualitative in grado di descrivere e di interpretare le problematiche legate al lavoro sommerso femminile, partendo dalle cause di tale fenomeno

e andando fino a esaminare le sue conseguenze economiche e sociali sul territorio. Le analisi permetteranno, inoltre, di evidenziare le figure femminili maggiormente colpite tenendo conto di variabili quali l'area geografica di residenza, le categorie socio-economiche di appartenenza, i livelli di professionalità e i settori produttivi.

Nell'anno in corso si intende avviare, inoltre, una analisi delle principali iniziative attivate con riferimento ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, all'interno dei quali il fenomeno del lavoro irregolare presenta un'elevata concentrazione. L'analisi riguarderà anche il ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti nella lotta contro il lavoro non regolare, mettendone in evidenza funzioni, competenze e iniziative attivate sul territorio.

Si sottolinea la partecipazione dell'Area alla rete europea, di recente costituzione, sul lavoro sommerso/irregolare, progetto attivato dal Ministero del lavoro con l'obiettivo di creare un Osservatorio europeo sulle politiche per l'emersione nonché alla Task Force sull'emersione costituita da Isfol, Italia Lavoro, Tecnostruttura, Censis, Inps e Inail volta a operare sull'emersione a livello nazionale.

Sistema Informativo

Banca dati normativa ARLEX

L'Area SIN gestisce la Banca Dati normativa ARLEX – www.arlex.it – sui temi della formazione professionale, dell'istruzione, del lavoro, del decentramento istituzionale, dello sviluppo locale e dell'emersione del lavoro nero, rivolta per gli operatori del settore.

Arlex dispone di una raccolta normativa ragionata consultabile secondo chiavi di ricerca per estremi del provvedimento, per tematiche, e per testo libero. Inoltre, dispone di aree di raccolta di documentazione tecnica di supporto e di comunicazione con l'utenza.

Essa rappresenta un raro esempio in Italia di raccolta normativa specializzata e offre la raccolta ragionata più esaustiva disponibile per gli operatori del settore della formazione e del lavoro e livelli di accessibilità altamente flessibile e funzionali alle diverse esigenze di ricerca e consultazione, grazie a un rigoroso impianto scientifico e metodologico della tassonomia utilizzata per la classificazione delle norme.

Collegata ad Arlex è la newsletter che viene inviata agli iscritti e contiene informazioni

normative e documentali recenti. Il numero degli utenti che attualmente interroga la Banca dati è di circa 7.100.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del servizio ARLEX si può consultare il sito www.arlex.it.


Osservatorio Istituzionale e Normativo

Pubblicazione trimestrale (con assegnazione ISSN) di approfondimento e riflessione sulla normativa e sulla documentazione comunitaria, statale e regionale in tema di Formazione, Istruzione, Lavoro, Decentramento, Sviluppo locale, Emersione del lavoro nero.

Contiene sezioni specifiche che, accanto ad interventi di esperti e a recensioni di pubblicazioni interne ed esterne all'Istituto, propongono commenti ed analisi del personale interno dell'Area riguardo i principali atti normativi e documentali nelle materie sopra indicate.

Viene diffusa ad un congruo numero di Responsabili istituzionali di livello comunitario, statale e regionale e ad esperti operanti nelle materie prese in considerazione.

Nel 2004 sono apparsi i numeri monografici n.1, 2, 3 e 4 /2004 dell'”Osservatorio Istituzionale e Normativo” dedicati rispettivamente alle



Tipologie istituzionali e organizzative delle Province in tema di formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali, al progetto Banca Dati Arlex, alla ricerca Istruzione, formazione professionale e lavoro: analisi dei sistemi regionali a Statuto ordinario e dei sistemi regionali e provinciali a Statuto speciale e allo studio sui Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell'Obiettivo. Una prima rilevazione e analisi.

Collegamento a banche dati giuridiche

E' attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione
- il sistema informativo del Senato e della Camera dei Deputati
- le banche dati dell'Istituto della Zecca ISPOTEL-GURITEL dedicate in particolare alle informazioni della Gazzetta Ufficiale.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom UNICO LAVORO del Sole 24 ore, comprendente l'archivio storico completo della contrattazione collettiva e degli accordi interconfederali dal 1984 ad oggi
- la banca dati on line LEX 24 ORE del Sole 24 ore
- il CD-Rom Il governo locale - I codici re-

gionali , Edizioni Europee

- Il CD-Rom Il Codice Comunitario, Edizioni Europee
- Il CD-Rom LEX, Utet.

Sviluppo di attività di Assistenza e consulenza tecnica con creazione e consolidamento di una rete di contatti tra ISFOL, Amministrazioni centrali, Regioni, Province e Parti sociali

Nel quadro dell'assistenza e della consulenza tecnica, sono stati ampliati i rapporti diretti con alcuni referenti istituzionali dell'ISFOL e sono stati elaborati documenti di natura giuridico-istituzionale. Al fine di acquisire una conoscenza precisa del processo di decentramento in atto nel nostro Paese e di capire il ruolo che le Province hanno assunto anche alla luce della riforma costituzionale, l'Area SIN ha ampliato le attività di scambio informativo bilaterale attivando una serie di contatti con l'Unione delle Province Italiane (U.P.I.).

Inoltre, l'Area SIN continua ad espletare l'attività di assistenza tecnica e giuridica alle altre Aree di ricerca dell'Istituto.

Si segnala, inoltre, che l'Area nell'ambito del gruppo di lavoro "Formazione" costituitosi presso la Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, ha contribuito attiva-

mente all'elaborazione del documento "Osservazioni e proposte –educazione e formazione" approvato dall'assemblea del CNEL del 31 marzo 2005.

L'Area, nell'annualità in corso, ha partecipato ai seguenti seminari:

- Tokyo, 7-11 Febbraio 2005, Workshop sullo sviluppo locale promosso dall'Ocse. Nel corso del workshop C. Tagliaferro ha esposto i principali risultati emersi dalle ricerche condotte, negli ultimi anni, dall'Area sulla tematica dello sviluppo locale
- Napoli, 15 Febbraio 2005, convegno *Sviluppo locale: forme e opportunità di lavori* organizzato da Italia Lavoro SpA .In questa occasione sono state distribuite le più recenti pubblicazioni dell'Area riguardanti la tematica dello sviluppo locale nonché un primo documento illustrativo della banca dati ARCO che accoglie i dati emersi dagli studi effettuati dall'Area sulla tematica e consente l'elaborazione degli stessi.



Elenco della

NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 31-3-2005

a cura di

Giada Giovannini e Daniela Santarelli

ISTRUZIONE

1

- **Data:** 30.12.2004
- **Provvedimento:** Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- **Numero:** 90
- **Descrizione:** Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2005/2006
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 gennaio 2005, n. 8

FORMAZIONE PROFESSIONALE

2

- **Data:** 28.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Ripartizione delle risorse per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - Annualità 2004
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2005, n. 24

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

3

- **Data:** 31.3.2005
- **Provvedimento:** Legge
- **Numero:** 43
- **Descrizione:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 Aprile 2005, n. 75

4

- **Data:** 31.1.2005
- **Provvedimento:** Decreto-legge
- **Numero:** 7
- **Descrizione:** Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte e tasse di concessione
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 aprile 2005, n. 75

5

- **Data:** 14.10.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Rettifica del decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione dei diplomi di laurea, secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 gennaio 2005, n. 9

LAVORO

6

- **Data:** 14.3.2005
- **Provvedimento:** Decreto-legge
- **Numero:** 35
- **Descrizione:** Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2005, n. 62

7

- **Data:** 13.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto interministeriale
- **Numero:** 339
- **Descrizione:** Regolamento recante norme per promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 8 marzo 2005, n. 55

8

- **Data:** 30.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2005, n. 40

9

- **Data:** 3.2.2005
- **Provvedimento:** Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** 4
- **Descrizione:** Lavoro intermittente, articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Chiarimenti e indicazioni operative
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 febbraio 2005, n. 33

10

- **Data:** 18.10.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Presidente della Repubblica
- **Numero:** 334
- **Descrizione:** Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento ordinario n. 17/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 febbraio 2005, n. 33

11

- **Data:** 23.12.2004
- **Provvedimento:** Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** 49
- **Descrizione:** Attività informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - articolo 49 del decreto legislativo n. 124/2004 : esercizio dell'interpello
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2005, n. 27

12

- **Data:** 25.1.2005
- **Provvedimento:** Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02 febbraio 2005, n. 26

13

- **Data:** 17.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 febbraio 2005, n. 26

14

- **Data:** 20.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Riparto, tra le regioni e le province autonome, dello stazionamento di euro 51.645.390 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2005, n. 10

15

- **Data:** 4.11.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Riparto, per l'anno 2004, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 gennaio 2005, n. 6

STRUMENTI FINANZIARI

16

- **Data:** 18.3.2005
- **Provvedimento:** Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Numero:** 19
- **Descrizione:** Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti nei processi di mobilità geografica
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 aprile 2005, n. 80

17

- **Data:** 10.12.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 aprile 2005, supplemento ordinario n. 57

- **Data:** 4.2.2005
- **Provvedimento:** Legge
- **Numero:** 11
- **Descrizione:** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 febbraio 2005, n. 37

Elenco della

NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 31-3-2005

a cura di

Giada Giovannini e Daniela Santarelli

ISTRUZIONE

1

- **Data:** 11.3.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
- **Numero:** 310
- **Descrizione:** Piano regionale di riordino della rete scolastica per l'a.s. 2005/2006
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 45 del 24.3.2005

2

- **Data:** 18.1.2005
- **Provvedimento:** Decreto Sovrintendente scolastico della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 17.3
- **Descrizione:** Accreditamento delle agenzie educative
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 5 del 1.2. 2005

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

3

- **Data:** 14.3.2005
- **Provvedimento:** Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione Veneto
- **Numero:** 264
- **Descrizione:** Apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D. Lgs. 276/2003. Approvazione del modello unico di comunicazione e del modello gestionale e lavoro)
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 32 del 25.3.2005

4

- **Data:** 16.2.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/20747
- **Descrizione:** Apprendistato - Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 d.lgs 10 settembre 2003 n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione"
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 9 del 28.2.2005

5

- **Data:** 16.2.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/20732
- **Descrizione:** Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 9 del 28.2.2005

6

- **Data:** 3.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Campania
- **Numero:** 2209
- **Descrizione:** P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 3.5 - lett. f) - Certificazione dei percorsi formativi e delle competenze professionali
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 3 del 17.1.2005

7

- **Data:** 12.1.2005
- **Provvedimento:** Legge regionale della Puglia
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia"
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 6 al B.U.R. del 13.1.2005

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

8

- **Data:** 3.3.2005
- **Provvedimento:** Legge regionale dell'Abruzzo
- **Numero:** 20
- **Descrizione:** Introduzione del prestito d'onore per gli studenti universitari
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 15 del 18.3. 2005

9

- **Data:** 19.11.2004
- **Provvedimento:** Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
- **Numero:** 0382
- **Descrizione:** Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Accordo di programma quadro tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di ricerca - Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 49 del 9.12. 2004

LAVORO

10

- **Data:** 12.1.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata
- **Numero:** 892
- **Descrizione:** Legge regionale 11/2000 - Art. 3 - Approvazione Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 22 del 21.3.2005

11

- **Data:** 2.3.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
- **Numero:** 184
- **Descrizione:** Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del Mercato del Lavoro, avente ad oggetto la disciplina dell'apprendistato - Fase transitoria e primi indirizzi applicativi per l'avvio della sperimentazione nella Regione Puglia
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 42 del 17.3.2005

12

- **Data:** 2.3.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
- **Numero:** 197
- **Descrizione:** L.r. n. 17/2003 - Piano Regionale delle Politiche Sociali - Direttiva per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui agli artt. 14 - comma 2 e 46
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 41 del 16.3.2005

13

- **Data:** 25.2.2005
- **Provvedimento:** Legge regionale della Puglia
- **Numero:** 6
- **Descrizione:** "Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 33 del 1.3.2005

14

- **Data:** 29.12.2004
- **Provvedimento:** Determinazione della Giunta regionale della Puglia
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia" - Piano regionale delle Politiche Sociali - Linee guida in materia d'interventi a favore delle persone immigrate
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 16 del 28.1.2005

15

- **Data:** 11.3.2005
- **Provvedimento:** Legge provinciale della Regione Trentino - Alto Adige Provincia Autonoma di Trento
- **Numero:** 3
- **Descrizione:** Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 57 del 15.3.2005

16

- **Data:** 16.2.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/20748
- **Descrizione:** Validazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Como
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R n. 11 del 14 .03. 2005

17

- **Data:** 16.2.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/20749
- **Descrizione:** Validazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 10 settembre 2003 della «Convenzione quadro per la sperimentazione di un modello finalizzato all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276» presentata dalla Provincia di Bergamo»
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 11 del 14 .3. 2005

18

- **Data:** 23.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/19997
- **Descrizione:** Ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2004
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R.. n. 3 del 17.1.2005

19

- **Data:** 23.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/19973
- **Descrizione:** Validazione della "Convenzione quadro per la stipula di convenzioni per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 2 del 10.01.2005

20

- **Data:** 16.2.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte
- **Numero:** 411-5578
- **Descrizione:** Ratifica, ex articolo 40 dello Statuto, della DGR 19- 14598 del 24 gennaio 2005 "L.r. 64/1989. Approvazione del "Programma regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria. Triennio 2004-2006"
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 9 del 3.3.2005

21

- **Data:** 11.1.2005
- **Provvedimento:** Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
- **Numero:** 5
- **Descrizione:** Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c), e d) della legge regionale 12/2002 - Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 6 del 9.2.2005

22

- **Data:** 22.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 4118
- **Descrizione:** Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (l.r. 17 gennaio 2002, n. 2 - art. 21). Esercizio 2004. Criteri di utilizzo
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R n. 8 del 21.1.2005

23

- **Data:** 17.1.2005
- **Provvedimento:** Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** Regolamento sulla mediazione al lavoro pubblico
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 7 del 15.2.2005

24

- **Data:** 13.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale del Molise
- **Numero:** 1683
- **Descrizione:** Aiuto *DE MINIMIS* alle piccole imprese femminili
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 29 del 31.12.2004

25

- **Data:** 20.12.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria
- **Numero:** 29
- **Descrizione:** Programma di attività dell'Agencia Liguria Lavoro per l'anno 2004
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 5 del 20.12.2004

26

- **Data:** 5.11.2004
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale del Lazio
- **Numero:** 1015
- **Descrizione:** Articolo 15 del decreto legislativo n. 276/2003. Attivazione del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro al fine di assicurare la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro e realizzare l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Regione Lombardia
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 1 del 10.1.2005

STRUMENTI FINANZIARI

27

- **Data:** 14.3.2005
- **Provvedimento:** Deliberazione della Giunta regionale della Campania
- **Numero:** 2080
- **Descrizione:** Deliberazione di G. R. n. 966 del 2 luglio 2004 "Approvazione del Manuale di Gestione FSE: Procedure per la Programmazione, Gestione e Attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006" - Modifiche
- **Mezzo di pubblicazione:** B.U.R. n. 1 del 3.1.2005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7

Disciplina della somministrazione di lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana -
Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano -
Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento -
Assessorato lavoro

All'I.N.P.S. - Direzione generale

All'I.N.A.I.L. - Direzione generale

Alla Direzione generale R.U.AA.GG.

Alla Direzione generale per l'attività ispettiva

Al SECIN

Premessa.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 contiene, al capo I del titolo III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovo regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto della abrogazione sia della legge n. 1369 del 1960, che sanciva nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.

La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1 della legge n. 196 del 1997, il contratto di somministrazione può essere non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato dando così luogo a quella forma di fornitura di lavoro denominata staff leasing.

Soggetti legittimati alla somministrazione e regime di autorizzazione.

La somministrazione di lavoro si caratterizza per essere una fattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.

L'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessaria la qualifica di imprenditore.

In taluni casi, peraltro, il legislatore prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione il particolare regime contributivo di cui all'art. 117 della legge n. 388 del 2000, la quale prevede che, per questo tipo di attività, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la

circolare I.N.P.S. del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per la determinazione delle modalita' operative e dei termini di versamento).

Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186. Ovviamente, i rinvii che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intenderanno riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il somministratore puo' essere unicamente uno dei soggetti a cio' espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini della corretta e legittima stipulazione del contratto di somministrazione l'utilizzatore potra' agevolmente verificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo Internet www.welfare.gov.it alla sezione Riforma Biagi). Resta peraltro fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi - incluso il contratto di somministrazione anche con riferimento all'obbligo di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 276 del 2003 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione (quali: iscrizione alla albo informatico e relativa sezione, generalista o specialista, numero del protocollo ministeriale e la data di rilascio) al fine di consentire la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

Con specifico riguardo alla attivita' di somministrazione nell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, cosi' come disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della direttiva 97/91/CE, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di tale medesimo decreto, le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'U.E. possono operare senza che sia necessario rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in forza di un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorita' competente di uno Stato membro. Si evidenzia poi che con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo in esame non e' inoltre piu' previsto il rilascio, ai predetti fini, di una attestazione di equivalenza da parte di questo Ministero.

Con riferimento al prestatore di lavoro si segnala il regime speciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categorie svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (su cui si veda la circolare di questo Ministero n. 41 del 2004).

Tipologie di somministrazione.

Il contratto di somministrazione puo' essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.

La somministrazione a termine e' ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato sono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004). Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, e' venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' infatti sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioe' una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attivita'

dell'utilizzatore.

La formula adottata dal legislatore e' analoga a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato. Si puo' pertanto richiamare quanto gia' chiarito con riferimento a tale disciplina con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42 del 2002. E' tuttavia importante ribadire che rispetto alla somministrazione a tempo determinato il termine della somministrazione non dipende dalla necessita' di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Piu' semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potra', pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalita' tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si potra' esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Diversamente, infatti, la somministrazione potrebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sara' dunque sempre possibile la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi si siano limitati, per il settore di riferimento, a normare ed esplicitare sole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempo determinato. Ne' puo' valere in contrario richiamare l'art. 21, comma 2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di somministrazione, devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione infatti fa chiaramente riferimento a cio' che i contratti collettivi possono regolamentare e dunque non alle ragioni oggettive a fronte delle quali e' ammissibile la somministrazione; tali ragioni sono espressamente previste dal comma 4 del citato art. 20 che, al riguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione di limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sara' il rinvio alla clausola generale di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti, occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.

Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente a quanto gia' chiarito con la circolare n. 42 del 2002 in materia di lavoro a tempo determinato, che l'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine alla somministrazione indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che il sostituito abbia un diritto legale e non convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.

In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo e' integrata anche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispetto a un lavoratore assente, ma piuttosto rispetto ad un lavoratore sostituito a sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratore assente (cd. ragione sostitutiva per scorrimento), fermo restando l'obbligo di individuare in sede di apposizione del termine il riferimento adottato per la determinazione o la determinabilita' del

termine. Non e' di contro possibile riportare a una ragione di carattere sostitutivo la sostituzione di una quota statistica di lavoratori assenti. Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico nella singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto una esigenza di carattere organizzativo e come tale soggetta agli eventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, espressamente richiamato dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo determinato anche per le esigenze tipizzate con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorre precisare, a questo riguardo, che ove le esigenze che consentono il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato siano invocate per la stipulazione di una somministrazione a termine, sara' necessario specificare anche la ragione tecnica-organizzativa o produttiva che determina la scelta di apporre un termine alla somministrazione.

La somministrazione a tempo indeterminato e' invece ammessa nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore.

L'art. 20, comma, 3, lettere a)-h), parla di:

a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;

e) attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

E' peraltro bene precisare che l'attivita' di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalita' necessarie per la gestione dell'attivita' o del servizio indicato dal legislatore.

Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale puo' individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro, sia le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla seconda sezione dell'albo (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).

Edilizia e agricoltura.

Rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 196 del 1997, il legislatore non pone piu' limiti o condizioni per il ricorso alla somministrazione di lavoro nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. La somministrazione e' pertanto possibile in questi due settori secondo la regolamentazione ordinaria, salvo per quanto riguarda i profili previdenziali nel settore dell'agricoltura. Sono pero' espressamente preservate, ex art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi che hanno regolamentato l'introduzione della fornitura di lavoro temporaneo in questi settori in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997. L'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 251 del 2004, precisa che tali clausole collettive rimangono in vigore anche con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per la formazione e l'integrazione del reddito disciplinati dal medesimo art. 12. E' inoltre previsto che tali clausole mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale (art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili.

Diversamente da quanto previsto nella legge n. 196 del 1997, nella disciplina della somministrazione di lavoro non sono stati introdotti requisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispetto di requisiti formali dipendera', pertanto, dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti.

Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. La forma scritta - vuoi per la prova vuoi per la validita' sostanziale del contratto - sara' pertanto richiesta solo nei casi in cui tale requisito e' stabilito dalla tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'art. 22, comma 1, lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schema negoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legislazione del lavoro, stipulare contratti a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato e' anche e' possibile il ricorso al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento purché le modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalita' di formazione ovvero di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti.

Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, come ipotesi che si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, che rimane alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia, in considerazione della maggiore tutela del prestatore di lavoro e delle conseguenze previste in caso di mancato utilizzo di un contratto a tempo determinato, il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato che, giusto il disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 22, nonché, in generale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dà diritto a una indennita' mensile di disponibilita' (v. infra).

Stante il tenore letterale e la ratio della legge non e' invece possibile ricorrere, nei casi di somministrazione a termine, a contratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente. L'applicabilita', per quanto compatibile, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 non vale a fare di detti contratti una tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini di somministrazione.

Discorso a parte merita, sempre con riferimento alla somministrazione a termine, il contratto di inserimento allorché la somministrazione venga svolta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con funzioni dunque di inserimento o reinserimento al lavoro di determinate categorie di lavoratori per i quali e' infatti ipotizzabile la definizione di un piano di inserimento per adattare le competenze professionali del prestatore di lavoro a un determinato contesto organizzativo.

Con riferimento alla assunzione con contratto a tempo determinato viene meno, rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, la necessaria coincidenza tra il termine del contratto di lavoro e quello del contratto di somministrazione. Ne deriva che l'esigenza oggettiva che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro non e' piu' connessa al solo utilizzatore ma anche, e in coerenza con la natura polifunzionale delle agenzie del lavoro, alle esigenze del somministratore. La durata del contratto di lavoro, pertanto, puo' essere diversa dalla durata della singola missione purché ovviamente persistano, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, le ragioni che legittimano l'apposizione del termine al contratto di lavoro.

L'art. 22, comma 2, esclude, inoltre, l'applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del contratto. E' evidente, infatti, che la stessa agenzia di somministrazione puo' concludere, anche senza soluzione di continuita', piu' contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale. Resta dunque fermo, con riferimento all'invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e il lavoratore non potra' essere inviato presso il medesimo utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione.

Nella somministrazione a tempo determinato e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione salvo che non sia corrisposta al lavoratore una congrua indennita' secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Ovviamente una tale clausola puo' senz'altro essere consentita nei contratti di lavoro del personale assunto nell'ambito di attivita' di somministrazione a tempo indeterminato.

La proroga in caso di assunzione a termine nella somministrazione a tempo determinato.

L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. A fronte della ampia formulazione della norma si deve escludere, nei casi previsti dai contratti collettivi, l'applicabilita' del limite di legge in base al quale e' possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre

anni e entro tale limite massimo.

Per la disciplina delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, al contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La proroga deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive e la cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto di somministrazione relativamente all'organizzazione dell'utilizzatore. Sussiste inoltre il vincolo della identità della attività per la quale il contratto di somministrazione era stato stipulato. Essa, infatti, identifica il contratto originario e conseguentemente giustifica la proroga e non la stipulazione di un nuovo contratto. La disposizione di legge non prevede alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano intervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale.

Il contratto di somministrazione: forma e contenuti.

Il contratto di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità.

Nel contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;
- c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
- d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
- f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Nel recepire all'interno del contratto di somministrazione questi elementi le parti devono altresì dare attuazione alle relative indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto prima già evidenziato in relazione ai limiti della contrattazione collettiva con riguardo alle ragioni a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione a tempo determinato.

Obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto di

lavoro ovvero all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso l'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, la data di inizio e la durata prevedibile della attivita' lavorativa presso l'utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, il somministratore e' altresì tenuto a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione dei lavoratori in somministrazione assunti nel corso del mese precedente. In attesa che tale disposizione diventi operativa, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo art. 4-bis, al comma 7, permane l'obbligo di inviare la comunicazione relativa all'intervenuta assunzione entro cinque giorni dalla medesima.

Divieti.

La somministrazione di lavoro e' vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero.

La somministrazione e' altresì vietata, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.

La deroga al divieto puo' essere concordata in sede di accordi aziendali conclusi nell'ambito delle procedure relative al licenziamento collettivo ovvero alla cassa integrazione. Peraltro l'assenza di ulteriori specificazioni indica la possibilita' che l'accordo possa avere anche un contenuto differenziato, con riferimento a specifici comparti o settori, e che l'accordo possa intervenire anche successivamente ma con il rispetto delle medesime modalita' procedurali previste per la procedura di consultazione sindacale in materia di cassa integrazione e di licenziamenti collettivi. Attesa la diversita' di ratio deve in ogni caso ritenersi esclusa dal campo di applicazione di questo limite, senza che sia necessario stipulare uno specifico accordo sindacale, l'ipotesi, espressamente contemplata nella analoga disposizione contenuta all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 196 del 1997 (ora abrogata), in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro, a tempo determinato, sia giustificato da ragioni di carattere sostitutivo in unita' produttive in cui nei sei mesi precedenti sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansioni oggetto della somministrazione.

Infine non e' possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche.

Limiti quantitativi.

La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto e' prevista unicamente con riferimento alla somministrazione a tempo determinato. Clausole c.d. di contingentamento potranno peraltro essere introdotte dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi, anche in misura non uniforme, unicamente nei limiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.

368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, e' bene ricordare, nella gerarchia delle fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.

Non trovano pertanto piu' applicazione le clausole contenute nei contratti collettivi stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 relativamente ai limiti quantitativi per il ricorso al diverso istituto della fornitura di lavoro temporaneo.

In applicazione dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo Ministero n. 42 del 2002) non rientrano nei limiti percentuali di ricorso alla somministrazione di lavoro le seguenti ipotesi:

a) avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodi dell'anno;

d) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.

Trovano applicazione anche le disposizioni relative all'esenzione dai limiti quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di eta' superiore ai cinquantacinque anni, nonche' la disposizione cui al comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Non trova, invece, applicazione la disposizione relativa all'esenzione dai limiti per contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, poiche' questa disposizione presuppone l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il soggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio.

Criteri di computo.

Il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Va peraltro chiarito che il lavoratore somministrato lavoro, per tutta la durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici.

Sindacato giurisdizionale sulle condizioni di ricorso alla somministrazione.

L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento, che «ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente (...) all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,

organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore». Questo significa che il controllo giurisdizionale è limitato alla sola valutazione della esistenza delle condizioni che rendono possibile il ricorso alla somministrazione ai sensi della disciplina di legge vigente, al di là di ogni giudizio di merito o valutazione di un ipotetico nesso di causalità'.

Fondamentale è, dunque, l'esplicitazione nel contratto di somministrazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle causali tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva (somministrazione a tempo indeterminato) che legittimano il ricorso all'istituto. In caso di verifica in sede giurisdizionale della veridicità delle ragioni poste a giustificazione del contratto di somministrazione, l'onere della prova circa la reale sussistenza delle condizioni di legittima stipulazione del contratto di somministrazione ricadono pertanto sull'utilizzatore della prestazione lavorativa.

Trattamento economico e normativo del lavoratore nella somministrazione di lavoro.

Il lavoratore in somministrazione ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte. Rispetto alla analoga formulazione prevista nella legge n. 196 del 1997, è venuta meno la previsione secondo cui al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. Il venir meno di questa disposizione deve essere interpretato nel senso che l'applicazione del principio di parità di trattamento dovrà essere operata tenendo conto delle mansioni cui è adibito il lavoratore in somministrazione, nonché della specifica professionalità dallo stesso esplicata.

Detto principio può non trovare applicazione unicamente nelle ipotesi di somministrazione concluse ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e cioè con riferimento all'inserimento lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie di «lavoratori svantaggiati» così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera k), dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla norma in questione e alla sua operatività si rinvia alla circolare di questo Ministero n. 41 del 2004.

La tutela del lavoratore in somministrazione è garantita, inoltre, sul piano della effettività attraverso la conferma della natura solidale della obbligazione retributiva e di quella contributiva. L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede infatti, conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Tale previsione è poi ulteriormente confermata (dove l'art. 21, comma 1, lettera k), prevede che nel contratto di somministrazione l'utilizzatore debba assumersi espressamente l'obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché di versare i contributi previdenziali dovuti in caso di inadempimento del somministratore. Non deve peraltro ritenersi che il riferimento all'inadempimento del somministratore debba essere inteso come un beneficium excussionis previsto dalla legge e opponibile al lavoratore. Esso costituisce infatti l'applicazione dello schema di ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore in base al quale è il primo a doversi occupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro.

La tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede la ripartizione del relativo obbligo tra somministratore e utilizzatore.

La legge prevede che sia il somministratore a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può derogare alla ripartizione dell'obbligo prevista dalla legge e prevedere che esso sia adempiuto dall'utilizzatore. Tale deroga deve però essere indicata nel contratto con il lavoratore.

L'art. 23 dispone inoltre che, ove le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'onere di informare il lavoratore è attribuito all'utilizzatore, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. È inoltre attribuito all'utilizzatore l'obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita all'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deve essere adempiuto dall'impresa utilizzatrice. Analogamente, limiti dell'orario di lavoro l'obbligo di effettuare la comunicazione relativa al superamento delle quarantotto ore settimanali mediante effettuazione di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2002, deve essere adempiuto dall'utilizzatore.

Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà poi oggetto di comunicazione al lavoratore (v. supra).

Svolgimento del rapporto di lavoro e ripartizione di diritti e obblighi tra somministratore e utilizzatore.

L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'utilizzatore che adibisca il lavoratore in somministrazione a mansioni superiori o non equivalenti ha però l'onere di darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone una copia al lavoratore.

In mancanza l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Ove invece l'onere di comunicazione sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione la regola generale in base alla quale somministratore e utilizzatore sono solidalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore.

L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore

e l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell'appalto e alla sussistenza dei requisiti dell'interesse e della temporaneità relativamente al distacco.

Il potere disciplinare, invece, è per espressa previsione di legge attribuito al somministratore, l'utilizzatore ha però l'onere di comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare.

Con riferimento ai diritti sindacali, ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori in somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Inoltre ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

Periodo di disponibilità. Limiti all'invio in missione di lavoratori c.d. diretti.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro». La disposizione è poi ripresa dall'art. 22, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresì che nel contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.

La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito che la misura minima della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a Euro 350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.

L'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, inoltre, che il lavoratore a tempo indeterminato che abbia stipulato un contratto di lavoro destinato ad essere eseguito in somministrazione possa svolgere la prestazione, durante il periodo di disponibilità, anche presso il somministratore. In questo caso è proporzionalmente ridotta l'indennità di disponibilità.

Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui il somministratore si avvalga, per eseguire un contratto di somministrazione, non di lavoratori appositamente assunti per una missione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia

ritenersi inammissibile anche a fronte del consenso del lavoratore: se il contratto di lavoro non è concluso per la somministrazione e il lavoratore è inviato presso un terzo si configura, infatti, la diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, però, l'interesse del somministratore sarebbe quello a percepire il compenso per la somministrazione di lavoro altrui e sarebbe conseguentemente privo dei requisiti individuati dall'art. 30, decreto legislativo n. 276 del 2003 (CFR. circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 2004).

Risoluzione del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo determinato lo stesso si risolve alla scadenza del termine ovvero anticipatamente solo per giusta causa. Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore il lavoratore può essere posto in disponibilità e rimane in ogni caso alle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto.

L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 esclude l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi nell'ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, richiamando espressamente la disciplina contenuta nell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In tal caso, dunque, i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato potranno essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo. Quanto al giustificato motivo oggettivo, esso non può coincidere con il venir meno del contratto di somministrazione, essendo configurabile solo allorquando risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo in disponibilità.

Attesa, inoltre, la peculiarità del lavoro in somministrazione e il consenso da questi prestato al momento della stipulazione del contratto di lavoro ad essere assegnato alle mansioni di volta in volta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersi che il lavoratore in disponibilità potrà essere assegnato a mansioni coerenti con il proprio patrimonio professionale e compatibili con l'inquadramento contrattuale presso il somministratore.

L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa inoltre che in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazione le tutele di cui all'art. 12 sia sotto il profilo della integrazione del reddito (art. 12, comma 2, lettera a) sia sotto il profilo delle iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale (art. 12, comma 2, lettera d).

Somministrazione nulla e somministrazione irregolare.

Se il contratto di somministrazione di lavoro è concluso in assenza di forma scritta è nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato (infra somministrazione irregolare) se il contratto di somministrazione di lavoro è posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, il contratto, concluso in frode alla legge, è nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze

dell'utilizzatore.

Nell'ipotesi in cui sono violati le condizioni e i limiti di ricorso alla somministrazione di lavoro si verifica, invece, la fattispecie della somministrazione irregolare che è prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 2003.

Si avrà pertanto somministrazione irregolare nelle seguenti ipotesi:

se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;

se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'art. 20, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex art. 20, citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);

se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'agenzia è iscritta;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione.

Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche successivamente all'inizio della somministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.

Piuttosto occorre considerare che l'effettività di tali disposizioni e del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel caso in cui siano violate sono garantite, sul piano formale, dall'obbligo in capo al somministratore di comunicare tutte le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, al lavoratore al momento dell'assunzione ovvero dell'invio in missione.

In caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cui il somministratore sia un somministratore abusivo ed eserciti l'attività in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo statuto giuridico del lavoratore in somministrazione.

In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico

e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e l'utilizzatore risponde solidalmente con il somministratore dell'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e contributivi.

Opera, inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti e obblighi tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore, come in ogni altra ipotesi di somministrazione.

Inoltre il lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003, può agire in giudizio davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore dal momento dell'inizio della somministrazione. L'azione può essere proposta anche solo nei confronti dell'utilizzatore.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente in capo all'utilizzatore, vuoi per la nullità del contratto di somministrazione vuoi per effetto della sentenza costitutiva a seguito dell'azione proposta dal lavoratore in una ipotesi di somministrazione irregolare, trova applicazione, direttamente o indirettamente e per analogia, l'art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In base a questa disposizione tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

In caso di appalto non genuino o di distacco fuori dai limiti individuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, poiché tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senza autorizzazione e quindi irregolare, il legislatore ha espressamente previsto che il lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione. L'azione può essere proposta davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, anche solo nei confronti dell'utilizzatore.

E' evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazione senza autorizzazione si concretizzi in assenza di un contratto scritto, il contratto di somministrazione deve comunque ritenersi nullo e i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e questo indipendentemente dalla supposta qualificazione del contratto come appalto ovvero dalla convinzione che l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi del distacco.

Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

L'“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell'affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dall'Area Studi Istituzionali e Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica dell'Isfol.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie di competenza dell'Istituto (istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa selezionata viene riportata corredata da una sintetica analisi ragionata.

Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività dell'Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più importanti dei quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo viene a facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici” destinati ad approfondire singole tematiche.